Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 88 del 15 aprile 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 15 aprile 1988** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 30

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1987-15 marzo 1988 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 1° dicembre 1980).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1987-15 marzo 1988 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1987-15 marzo 1988 — e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione — pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1988.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 1987, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1987-15 marzo 1988 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 luglio 1988.

Quando fra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1987-15 MARZO 1988

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
CXII		
9 maggio 1986, Kigali		
Accordo fra Italia e Rwanda per la cooperazione economica, tecnica e per lo sviluppo	28 agosto 1987	7
CXIII		
30 settembre 1986, Roma		
Accordo di cooperazione tecnica fra Italia e Argentina	3 dicembre 1987	11
CXIV		
4 agosto 1987, Giakarta		
Memorandum d'intesa fra Italia ed Indonesia concernente un progetto per lo sviluppo dell'industria ittica da realizzarsi tramite le cooperative ittiche	4 agosto 1987	19
CXV		
14 agosto 1987, New York		
Accordo fra Italia, Belgio, Canada, Paesi Bassi e Unione Sovietica sulla risoluzione di problemi pratici concernenti aree minerarie dei fondi marini	14 agosto 1987	31
CXVI		
14 agosto 1987, Roma		
Scambio di note fra Italia e Germania (Repubblica federale) sulle modalità di cessazione dell'accordo sulla risoluzione di problemi pratici concernenti aree minerarie dei fondi marini	14 agosto 1987	35
CXVII		
14 agosto 1987, Roma		
Scambio di note fra Italia e Gran Bretagna sulle modalità di cessazione dell'accordo internazionale sulla risoluzione dei problemi pratici concernenti aree minerarie dei fondi marini	14 agosto 1987	41
CXVIII		
14 agosto 1987, Roma		
Scambio di note fra Italia e Stati Uniti d'America sulle modalità di cessazione dell'accordo internazionale sulla risoluzione dei problemi pratici concernenti aree minerarie dei fondi marini	14 agosto 1987	47
CXIX		
4 settembre 1987, Montevideo		
Accordo di cooperazione tecnica fra Italia e Uruguay	9 febbraio 1988	53
CXX		
22 settembre 1987, Roma		
Accordo finanziario fra Italia e Francia per la gestione del sistema d'informazione relativo alle navi controllate esercitata dal centro amministrativo per gli affari marittimi francesi	26 novembre 1987	57
CXXI		
5 ottobre 1987, Roma		
Protocollo fra Italia e Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica .	5 ottobre 1987	61

CXII

9 maggio 1986, Kigali

Accordo fra Italia e Rwanda per la cooperazione economica, tecnica e per lo sviluppo (1).

ACCORDO

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA RWANDESE, animati dal desiderio di facilitare la realizzazione di un programma di cooperazione economica, tecnica e per lo sviluppo tra i due Paesi, sia nel settore pubblico che in quello privato, hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA faciliterà la realizzazione dei progetti che il GOVERNO DELLA REPUBBLICA RWANDESE riterrà utile sottoporre, particolarmente i progetti che comportino la partecipazione dell'industria e della tecnica italiane allo sviluppo economico e sociale della REPUBBLICA RWANDESE.

In particolare i due Governi faciliteranno le iniziative aventi per scopo lo studio e la messa in atto di programmi che mirino a sviluppare in Rwanda, grazie all'impiego di tecnici e di attrezzature italiane, la costruzione di opere pubbliche e di reti di comunicazione nonché lo sfruttamento di risorse economiche.

Nel settore della cooperazione tecnica i due Governi svolgeranno le seguenti azioni:

a) scambio di informazioni sulla legislazione economica,
b) scambio di pubblicazioni e informazioni tecniche,
c) scambio di esperti e tecnici,
d) concessione di borse di studio,
e) specializzazione di tecnici,
f) cessione di documentazione tecnica,
g) collaborazione tra Organismi economici, tecnici e scientifici,
h) collaborazione tra imprese e organizzazioni dei due Paesi nei settori dell'industria, dell'agricoltura, della costruzione dei trasporti e del commercio,
i) missioni di studio,
j) ogni altra forma di cooperazione che possa essere reciprocamente convenuta.

(1) Scambio delle notifiche: 24 giugno 1986 - 28 agosto 1987. Entrata in vigore: 28 agosto 1987.

Articolo 2

Allo scopo di realizzare le iniziative menzionate allo articolo 1, il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RWANDA garantirà alle società italiane che esercitino la loro attività in Rwanda nel quadro dei progetti convenuti di comune accordo con il GOVERNO ITALIANO, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle società e alle iniziative di ogni altro Paese nei termini della legislazione e della regolamentazione in vigore in Rwanda e delle convenzioni esistenti tra questi Paesi e la REPUBBLICA DEL RWANDA, per cio' che concerne il trasferimento degli stipendi, dei redditi e dei capitali da rimpatriare.

Articolo 3

Su domanda del GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RWANDA, il GOVERNO ITALIANO fornirà, nella misuradei propri mezzi e a sue spese, una assistenza tecnica mediante personale tecnico.

Il GOVERNO ITALIANO presterà ugualmente la sua assistenza per la formazione dei quadri e il perfezionamento dei tecnici rwandesi in Italia particolarmente per la concessione di borse di studio e di corsi di preparazione.

Articolo 4

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA è disposto ad accordare alle ditte italiane che ne faranno domanda, le autorizzazioni per la fornitura, a pagamento dilazionato di attrezzature a imprese di Stato e private rwandesi, conformemente alla legislazione in vigore in Italia.

I crediti derivanti dalla fornitura di attrezzature da parte dell'Italia potranno beneficiare della garanzia prevista dalle leggi italiane in vigore.

Da parte sua, il GOVERNO DELLA REPUBBLICA RWANDESE fornirà le garanzie necessarie per il trasferimento, ad ogni scadenza, delle somme dovute ai creditori italiani.

Articolo 5

Allo scopo di facilitare la realizzazione del programma di cooperazione economica e tecnica previsto dal presente Accordo, sarà costituita una Commissione Rista di Cooperazione Economica e

Tecnica e per lo Sviluppo, composta da rappresentanti dei due Governi.

Articolo 6

La Commissione prevista all'articolo 5 si riunirà alternativamente a Roma e a Kigali, ogni volta che uno dei due Paesi lo riterrà necessario per esaminare i progetti elaborati in conformità con il presente Accordo.

La Commissione Mista beneficerà della collaborazione delle Autorità competenti dei due Paesi, e sottometterà ai due Governi stime documentate e pareri sui progetti da realizzare.

Articolo 7

Nel quadro dell'esecuzione del presente Accordo, la REPUBBLICA DEL RWANDA:

- ammetterà in franchigia da ogni diritto d'importazione e d'esportazione e ogni altra tassa ufficiale salvo quelle inerenti ai servizi particolari resi (spese MAGERWA), l'attrezzatura (compresi i veicoli a motore) e altri beni forniti dal GOVERNO ITALIANO per l'esecuzione dei progetti convenuti di comune accordo.
- accorderà l'esonerazione fiscale per i compensi che gli esperti e tecnici riceveranno dalla parte italiana,
- esenterà gli esperti e tecnici inviati dal GOVERNO ITALIANO e i membri delle loro famiglie dei diritti d'entrata sui mobili e effetti personali nuovi o usati nonché sull'attrezzatura professionale, importata in Rwanda entro i sei mesi seguenti il loro arrivo o quello dei membri delle loro famiglie. Questi oggetti non potranno essere venduti in Rwanda, a meno d'essere sottoposti alla legge doganale.
- autorizzerà l'importazione in franchigia doganale di un auto, destinata all'uso personale della famiglia di ogni esperto e tecnico italiano. Questa autorizzazione sarà valida entro 6 (sei) mesi dall'entrata del tecnico in Rwanda.
- rilascerà agli esperti e tecnici italiani i visti e ogni documento necessario al fine di facilitare loro l'adempimento della loro missione nel quadro del presente Accordo.
- fornirà agli esperti e alle loro famiglie cure mediche negli ospedali convenzionati con il GOVERNO RWANDESE.

- fornirà agli esperti italiani facilitazioni di trasporto e di viaggio nell'adempimento dei loro compiti ufficiali.
- in caso di un'azione penale diretta contro un esperto o un membro della sua famiglia, l'Ambasciata d'Italia in Rwanda sarà rapidamente informata della situazione.
- in caso di una crisi internazionale suscettibile di nuocere alla sicurezza dei cittadini stranieri che si trovino sul territorio della REPUBBLICA RWANDESE, gli esperti italiani e le loro famiglie beneficieranno delle stesse condizioni di rimpatrio di quelle accordate al personale diplomatico.

Articolo 8

Le controversie che potranno sorgere nel quadro dell'esecuzione del presente Accordo saranno regolate in via amichevole.

Articolo 9
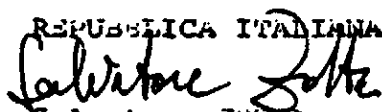
Il presente Accordo entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure richieste dall'ordinamento interno di ambedue le parti contraenti. Esso avrà una durata di cinque (5) anni e sarà rinnovabile per tacita riconduzione per lo stesso periodo fino a che una delle due parti non lo denunzi con un preavviso di sei mesi prima della sua scadenza.

La denunzia del presente Accordo non lederà la realizzazione dei progetti in corso di esecuzione, né la validità delle garanzie accordate sulla base del presente Accordo.

L'Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica concluso a Roma il 14 giugno 1967 è abrogato.

Fatto a Kigali il 9 maggio 1986 in due esemplari, in lingua francese ed in lingua italiana, i due testi facenti ugualmente fede.
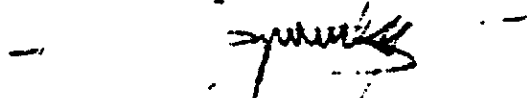
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Salvatore ZOTTA
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA RWANDESE
Fr. NGARUKIYINTWALI
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

CXIII

30 settembre 1986, Roma

Accordo di cooperazione tecnica fra Italia e Argentina (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, d'ora innanzi denominati "le Parti", desiderando rafforzare i vincoli di amicizia stabiliti tra i popoli dei due Paesi e concordando sull'opportunita' di intensificare le relazioni reciproche sulla base del mutuo vantaggio attraverso l'ampliamento della cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a prendere tutte le misure per promuovere iniziative congiunte di cooperazione allo sviluppo e ad adoperarsi per assicurare l'armonioso svolgimento dei loro rapporti.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno la cooperazione particolarmènte nei seguenti settori: agricoltura e industria agro-alimentare, energia e miniere, formazione professionale, comunicazioni e sanita'; oltre ad altri settori di comune interesse.

ARTICOLO 3

Per l'esecuzione delle attivita' di cooperazione previste dal presente Accordo, le Parti - qualora lo considerino necessario - potranno concludere specifici protocolli, nei quali verranno definite le modalita' ed i piani di azione, nonche' i relativi oneri finanziari e di altro genere.

A tal fine le Parti designano sin da ora per il Governo della Repubblica Italiana, il Dipartimento

(1) Entrata in vigore provvisoria: 30 settembre 1986; definitiva alla data dello scambio delle notifiche: 3 dicembre 1987.

per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, e per il Governo della Repubblica Argentina, il Sottosegretariato per la Cooperazione Internazionale del Ministero delle Relazioni Esteriori e Culto.

Ognuna delle Parti potra' affidare l'esecuzione o la direzione di un progetto a societa' private, enti pubblici od altri organismi secondo le norme vigenti in ciascun Paese.

Allo scopo di assicurare l'applicazione di tali protocolli, le Parti potranno inviare esperti governativi o privati, d'ora in avanti chiamati "esperti", ai quali lo stato ricevente concedera' le facilitazioni previste nel presente Accordo, sulla base delle leggi vigenti in ciascun Paese.

Gli esperti non potranno esercitare altra attivita' remunerata nel Paese ricevente al di fuori di quella per la quale sono stati inviati.

ARTICOLO 4

La cooperazione potra' essere attuata mediante:

a) la concessione di crediti particolarmente agevolati destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo;

b) lo scambio di esperti che potranno svolgere mansioni operative o consultive;

c) la concessione di borse di studio o la partecipazione a corsi o seminari ed ulteriori attivita' relative alla formazione e perfezionamento professionale;

d) la promozione e, ove necessario, la sovvenzione di studi e progettazioni;

e) la fornitura di attrezzature, materiale e servizi a condizioni convenienti o, in alcuni casi, a titolo gratuito;

f) la partecipazione a programmi di cooperazione tecnica progettati o attuati da enti od organismi internazionali;

g) la partecipazione alla creazione di centri professionali, di addestramento e di specializzazione nonche' di centri di ricerca e laboratori;

h) ogni altra forma di cooperazione concordata tra le Autorita' competenti.

ARTICOLO 5

Qualunque forma di cooperazione prevista nel presente Accordo dovra' aver luogo per il tramite del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo - ed il Ministero delle Relazioni Esteriori e Culto della Repubblica Argentina - Sottosegretariato per la Cooperazione Internazionale.

I progetti e le iniziative da attuare nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, cosi' come ogni altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo, potranno essere esaminati dai due Governi per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 6

Le Parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, assicureranno tutta l'assistenza possibile alle persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento delle attivita' di cooperazione contemplate dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano, nell'ambito della legislazione vigente nei rispettivi Paesi, a concedere l'esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta o dazi alle importazioni di apparecchiature, macchinari, attrezzature e materiali necessari per la realizzazione dei programmi da effettuarsi in esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 7

Il Governo della Repubblica Argentina, nell'ambito della legislazione vigente:

a) assicurera' la protezione della persona e dei beni degli esperti e dei membri della loro famiglia con essi conviventi;

b) nei momenti di crisi internazionale concedera' alle persone menzionate l'aiuto necessario per il rimpatrio;

c) concedera' agli esperti un tesserino nel quale risulti che le Autorita' competenti presteranno loro l'aiuto necessario per la realizzazione della missione che e' stata ad essi affidata in esecuzione del presente Accordo. Inoltre, rilascera' ai membri della famiglia degli esperti, con essi conviventi, un tesserino dal quale risulti la loro condizione.

ARTICOLO 8

Il Governo della Repubblica Argentina esentera' gli esperti dalla responsabilita' civile che, ai sensi delle proprie leggi, potrebbe risultare a causa dei danni provocati a terzi nel territorio argentino in relazione ad azioni realizzate nell'espletamento delle funzioni loro affidate in esecuzione del presente Accordo e dei Protocolli previsti dall'Articolo 3, salvo in caso di dolo o colpa grave.

ARTICOLO 9

Il Governo della Repubblica Argentina:

a) Concedera' agli esperti, ed ai membri delle loro famiglie con essi conviventi e che si trovino a loro carico, l'autorizzazione ad entrare ed uscire dal Paese liberamente in qualunque momento, esenti dal pagamento del visto, e, qualora necessario, concedera' ad essi il permesso di residenza e di lavoro;

b) esentera' da imposte ed altri gravami le remunerazioni che gli esperti percepiranno dal Governo

della Repubblica Italiana per i servizi che presteranno in adempimento del presente Accordo e dei Protocolli previsti dall'Articolo 3. Esentera' inoltre dalle imposte le somme che percepiranno per attivita' svolte in adempimento dei Protocolli previsti dall'Articolo 3 le societa' di consulenza che non abbiano la propria sede nella Repubblica Argentina;

c) esentera' gli esperti dai:

i) Diritti doganali ed altri gravami sull'importazione ed esportazione dei loro effetti personali e di quelli appartenenti ai membri delle loro famiglie con essi conviventi, compresi i loro mobili, le masserizie ed i ricambi necessari;

ii) diritti doganali ed altri gravami per l'importazione di un'autovettura per il gruppo familiare, che potra' essere venduta, in esenzione di ogni imposta, dopo quattro anni o, previo pagamento dei diritti stabiliti dalla legislazione argentina in materia, una volta trascorsi due anni, oppure, in caso contrario, dovra' essere riesportata;

iii) diritti doganali ed altri gravami sull'importazione di articoli per il loro consumo personale e per quello dei membri delle loro famiglie con essi conviventi, nella misura in cui beneficino di tale privilegio gli esperti delle Nazioni Unite o dei suoi organismi specializzati;

d) autorizzera' l'esperto che non facesse uso della franchigia concessa nel paragrafo c), comma ii) del presente Articolo, ad acquistare, in esenzione dei gravami che incidano sul prezzo dei veicolo, un'autovettura di produzione argentina, che potra' essere venduta, libera da imposte, dopo due anni dal suo acquisto.

Se l'esperto dovesse lasciare il Paese prima di un anno dalla data di acquisto dell'autovettura, potra' venderla pagando la totalita' delle imposte spettanti al momento dell'acquisto del veicolo e, se venisse data per conclusa la sua missione dopo un anno ma prima che maturino due anni dalla data di acquisto, potra' venderla pagando il 50% di tali imposte.

ARTICOLO 10

Il Governo della Repubblica Italiana, nel-l'ambito della legislazione vigente, concedera' agli esperti argentini in missione in Italia ed ai membri delle loro famiglie con essi conviventi o che si trovino a loro carico, analogo trattamento a quello concesso agli esperti italiani dal Governo della Repubblica Argentina.

ARTICOLO 11

I privilegi e le esenzioni previste per gli esperti nel presente Accordo saranno concessi in virtu' delle loro funzioni. Se il Governo di una delle Parti desiderasse che uno degli esperti sia richiamato ed intendesse sospendere i privilegi e le esenzioni surrichiamate, informera' di cio' il Governo dell'altra Parte chiarendone i motivi.

ARTICOLO 12

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti dalla loro appartenenza a Comunita', Unioni Economiche, Gruppi Regionali o Sub-regionali.

Le Parti si riservano il diritto di procedere ad eventuali consultazioni in relazione ai rispettivi impegni internazionali senza che, tuttavia, queste consultazioni possano rimettere in discussione gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.

ARTICOLO 13

Il presente Accordo avra' esecuzione provvi-soria sin dal giorno della firma ed entrera' in vigore dalla data della comunicazione dell'ultima notifica con la quale le Parti comunichino il completamento delle relative procedure interne a tale fine.

Il presente Accordo sara' valido per un periodo di tre anni, rinnovabile tacitamente, fatta salva la denuncia di una delle Parti con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudichera' i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo stesso in epoca anteriore alla denuncia.

Fatto in Roma, il 30 settembre 1986, in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

CXIV

4 agosto 1987, Giakarta

Memorandum d'intesa fra Italia ed Indonesia concernente un progetto per lo sviluppo dell'industria ittica da realizzarsi tramite le cooperative ittiche (1).

MEMORANDUM D'INTESA

The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Italy ;

Within the framework of the Agreement for Scientific and Technical Cooperation signed on november 24,1972. Wishing to cooperate on an Integrated Fishery Development Project.

HAVE AGREED AS FOLLOWS.

A R T I C L E I

(1) The Government of The Republic of Indonesia designates the Directorate General for Cooperative Business Promotion, Ministry of Cooperatives , hereinafter referred to as "DGCBP" as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum.

(2) The Government of the Republic of Italy designates the company JORI S.P.A. Italy, hereinafter referred to as "JORI", as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum.

A R T I C L E II

(1) The two Governments shall cooperate in the implementation of Integrated Fishery Development Project in Indonesia, hereinafter referred to as " the Project".

(2) The objective of the project is to increase the social and economic level of traditional fishermen through improving the modern fishing techniques by motorization of traditional fishing fleets and providing a modern marketing

(1) Entrata in vigore: 4 agosto 1987.

system and prepare for a further development program through Fishery Cooperative according to the Framework of General Strategy of Cooperative Development of The Republic of Indonesia.

(3) Project is planned to be implemented in a timespan lasting about twenty- four months, starting from the date of issue of approval documents both by the Governmemt of Indonesia and Italy , and the date of validity of the present MEMORANDUM OF UNDERSTANDING whichever comes later.

A detailed description of the project is set forth in Annex I(Plan of Operations), Annex II (Agreement between DGCBP and JORI) and Annex III (Agreement between the Italian Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri and JORI),which do not constitute an integral part of this MEMORANDUM.

ARTICLE III

The Government of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations , shall make the following contributions :

- provide wages and salaries for the Indonesian counterpart, personnel and technician.
- provide transportation within project locations for Italian and Indonesian staff, as needed for the implementation of the Project.
- provide timely examination and approval of the various progress reports,and forward them to the related Indonesian authorities and the Italian Embassy in Jakarta.
- provide technical and administrative services to Italian expert as nebded for the implementation of the project

- provide office space in Jakarta and secretarial facilities for the Italian staff, as needed for the implementation of the Project.
- provide unobstructed land and access road for the implementation of the project,in addition to foundation civil works, sewage systems, water and electrical connections, necessary lifting means and equipment for assembly and erection.
- provide suitable boats for the engines,building for workshops and spare parts centres and the trucks to be fitted with refrigerating units.
- bear the operation and maintenance cost of equipment and instruments and other necessary materials, other than those provided by the Government of Republic of Italy .
- bear the cost and take responsibility for the customs clearance of the goods in Indonesia, handling safe storing and related security arrangements of the project equipment supplied by the Italian side, from their delivery point of the dockside in The Indonesian main ports nearest the project locations up to the various final destination where the project will be implemented.
- assure free admitance and visas to the Italian staff as well as utilization of the project equipment and materials in Indonesia.
- bear the cost of unloading inland transportation, installation and storage of the project equipment, systems and spare parts, in the selected project sites.
- circulating capital for expenses covering meetings, field trips, training costs and sundries.

The Indonesian contribution necessary for implementing all the activities foreseen in the present article will be made over the duration of the project (article II,3) in accordance to its annual budgetary appropriation.

A R T I C L E IV

The Government of the Republic of Italy, in accordance with the prevailing laws and regulations, shall make the following contributions :

- make available qualified Italian experts.
- supply of relevant equipment, instruments and spare parts.
- provide training in Indonesia for local personnel and technicians.
- bear the expenses of overseas air travelling by the Italian experts together with board and lodging.
- bear the cost of transportation and insurance of the equipment, instruments and spare parts up to the Indonesian main ports nearest to the project locations.
- provide technical assistance to the implementation of the project and to the starting-up of the various systems.

A R T I C L E V

The provision of Article 5 of the Agreement of November 24,1972 shall be applicable to the Italian experts within the framework of this Memorandum.

In any case, the Government of the Republic of Indonesia will assure to the Italian experts working in Indonesia for the execution of this project the facilities and privileges not less favourable than those granted to experts from third countries working in the framework of technical cooperation.

A R T I C L E VI

The Government of the Republic of Indonesia shall hold the Italian experts working in Indonesia on the project subject to this Memorandum harmless against any liability in case of damages, caused by the Italian experts in the course of their duties in Indonesia unless such damage has arisen from wilful misconduct or criminal acts of the Italian experts.

ARTICLE VII

1. The provision of Article 9 of the Agreement of November 24, 1972 shall be applicable to the importation of the equipment, instruments and spare parts supplied by the Government of the Republic of Italy within the scope of this Memorandum.
2. All equipment, instruments and spare parts shall become property of the Government of the Republic of Indonesia upon arrived in the territory of the Republic of Indonesia, dockside at the Indonesian ports nearest to the project locations.

ARTICLE VIII

The two Governments and their designated implementing agencies (DGCBP and JORI) shall ensure that this Memorandum is carried out with due diligence and efficiency and each shall furnish the other with all information that may be considered necessary for the implementation of the project.

ARTICLE IX

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Italy, if necessary, shall review the scope and objectives of the Project and discuss and solve possible problems that may occur during the implementation of the Project.

ARTICLE X

1. This Memorandum shall enter into force on the date of signature and shall expire upon completion of the Project, or on any date mutually agreed upon by the two Governments.
2. This Memorandum is intended to set out the administrative responsibilities of the two Governments in relation to the implementation of this Project within the framework of the
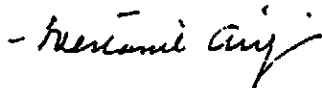
above mentioned technical cooperation agreement between the two Countries.

3. This Memorandum may be amended at any time with the mutual consent of both Government by an Exchange of Letters.

4. Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments .

In witness whereof, the undersigned, have signed this MEMORANDUM OF UNDERSTANDING.
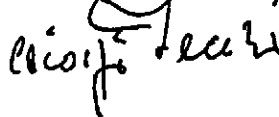
SIGNED in Jakarta on ...4...August 1987 in duplicate in the English Language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BUSTANIL ARIFIN.S.H.
Minister of Cooperatives
Republic of Indonesia

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

DR GIORGIO VECCHI
Ambassador of Italy to Indonesia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA

Il Governo della Repubblica d'Indonesia ed il Governo della Repubblica Italiana, nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato il 24 novembre 1972;

Desiderosi di cooperare ad un progetto integrato per lo sviluppo dell'industria ittica;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. Il Governo della Repubblica d'Indonesia designa il Direttore Generale per la Promozione dell'Attività Cooperativa del Ministero delle Cooperative, qui di seguito denominato "D.G.C.B.P.", in qualità di Ente responsabile dell'assolvimento dei suoi obblighi ai sensi del presente memorandum.
2. Il Governo della Repubblica Italiana designa la Società Jori S.p.A. Italia,, qui di seguito denominata "JORI", in qualità di Ente responsabile dell'assolvimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Memorandum.

Articolo II

1. I due Governi collaboreranno all'attuazione del Progetto Integrato per lo Sviluppo dell'Industria Ittica in Indonesia, qui di seguito denominato il "Progetto".
2. Il fine del Progetto è di elevare il livello sociale ed economico degli addetti alla pesca migliorando le moderne tecniche di pesca con la motorizzazione delle flotte pescherecce tradizionali, e fornendo un sistema avanzato di commercializzazione; il fine inoltre è di preparare un futuro programma di sviluppo attraverso le Cooperative Ittiche, secondo il Quadro di Strategia Generale dello Sviluppo della Repubblica d'Indonesia.

3. L'attuazione del Progetto è programmata per un periodo di circa ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di emissione dei documenti di ratifica da parte del Governo Indonesiano e di quello Italiano, o dalla data di validità del presente Memorandum d'Intesa, a seconda di quale data sia più posticipata.

   Una descrizione dettagliata del progetto è esposta nell'Allegato I (Piano di Operazioni), Allegato II (Accordo tra il D.G.C.B.P. e lo JORI) e l'Allegato III (Accordo tra il Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano e lo JORI), che non costituiscono parte integrante del presente Memorandum.

Articolo III

Il Governo della Repubblica d'Indonesia, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, apporterà il seguente contributo:

- fornirà stipendi e salari alla controparte Indonesiana, al personale e ai tecnici;
- fornirà il trasporto - entro le zone interessate dai progetti - allo staff italiano ed indonesiano, così come è richiesto per la realizzazione del Progetto;
- provvederà alla sollecita disanima ed approvazione delle varie relazioni in merito ai progressi (n.d.t. del Progetto), e le inoltrerà alle autorità indonesiane competenti e all'Ambasciata d'Italia a Giakarta;
- fornirà servizi tecnici ed amministrativi agli esperti italiani, così come richiesti per la realizzazione del Progetto;
- fornirà uffici a Giakarta e servizi di segreteria allo staff italiano, così come richiesti per la realizzazione del progetto;
- fornirà terreno libero e strade di accesso per la realizzazione del progetto, in aggiunta a: lavori di fondamenta, il sistema di fognatura, l'impianto idrico ed elettrico, i mezzi di sollevamento necessari ed i macchinari per l'assemblaggio ed il montaggio;

- fornirà motori adatti alle imbarcazioni, locali per officine, centri di parti di ricambio e autocarri da dotare di unità refrigeranti;
- sosterrà i costi di esercizio e di manutenzione delle attrezzature, dei macchinari e di altri materiali necessari, che non siano forniti dal Governo della Repubblica Italiana;
- sosterrà i costi e si assumerà la responsabilità dello sdoganamento dei beni in Indonesia nonchè del maneggio, dell'immagazzinamento e delle relative disposizioni di sicurezza concernenti l'attrezzature prevista dal Progetto fornità dalla Parte italiana, dal suo punto di consegna nei principali porti indonesiani più vicini alle zone interessate dal Progetto, fino alle diverse destinazioni finali dove il Progetto verrà attuato;
- assicurerà l'ingresso libero e i visti allo staff italiano, nonchè l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali previsti dal Progetto in Indonesia;
- sosterrà i costi di scarico, trasporto via terra, installazione e immagazzinamento delle attrezzature, dei sistemi e delle parti di ricambio nelle zone scelte previste dal Progetto;
- fornirà il capitale circolante per sostenere le spese dei convegni, dei viaggi d'istruzione, i costi di formazione professionale e spese varie.

Il contributo indonesiano necessario alla realizzazione di tutte le attività previste nel presente articolo sarà messo a disposizione nel corso della durata del progetto (articolo II, 3), in conformità al suo stanziamento di bilancio annuale.

Articolo IV

Il Governo della Repubblica Italiana, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, fornirà il seguente contributo:
- fornirà gli esperti italiani qualificati;

- fornirà le relative attrezzature, gli strumenti e le parti di ricambio;
- provvederà alla formazione professionale in Italia ed in Indonesia del personale locale e dei trasporti;
- sosterrà le spese del viaggio aereo degli esperti italiani, unitamente a quelle di soggiorno;
- sosterrà i costi di trasporto e di assicurazione delle attrezzature, degli strumenti e delle parti di ricambio fino ai principali porti indonesiani più vicini alle zone interessate dal Progetto;
- fornirà assistenza tecnica ai fini della realizzazione del Progetto e dell'avviamento dei vari sistemi.

Articolo V

Le disposizioni dell'articolo 5 dell'Accordo del 24 novembre 1972 saranno applicabili agli esperti italiani nel quadro del presente Memorandum. In ogni caso, il Governo della Repubblica d'Indonesia assicurerà agli esperti italiani che lavorano in Indonesia per l'esecuzione del presente Progetto facilitazioni e privilegi non meno favorevoli di quelli accordati agli esperti dei Paesi terzi che lavorano nel quadro della cooperazione tecnica.

Articolo VI

Il Governo della Repubblica d'Indonesia esonerera gli esperti italiani in Indonesia che lavorano al Progetto ai sensi del presente Memorandum da qualsiasi responsabilità in caso di danni provocati dagli esperti italiani nell'espletamento dei loro obblighi in Indonesia, a meno che detti danni non siano stati causati da colpa intenzionale o da reati penali degli esperti italiani.

Articolo VII

1. Le disposizioni dell'articolo 9 del 24 novembre 1972 saranno applicabili all'importazione di attrezzature, strumenti e parti di ricambio forniti dal Governo della Repubblica Italiana ai sensi del presente Memorandum.
2. Tutte le attrezzature, gli strumenti e le parti di ricambio diventeranno proprietà del Governo della Repubblica d'Indonesia al momento del loro arrivo nel territorio della Repubblica d'Indonesia, nei porti indonesiani più vicini alle zone interessate dal Progetto.

Articolo VIII

I due Governi ed i loro rispettivi enti designati preposti alla realizzazione del Progetto (D.G.C.B.P. e lo JORI) si assicureranno che il presente Memorandum venga applicato con la dovuta diligenza ed efficienza; ciascuno fornirà all'altro tutte le informazioni che possono essere considerate necessarie per la realizzazione del Progetto.

Articolo IX

Il Governo della Repubblica d'Indonesia ed il Governo della Repubblica Italiana, se necessario, riesamineranno la portata ed i fini del Progetto, discuteranno e risolveranno i problemi che possano eventualmente sorgere durante la realizzazione del Progetto.

Articolo X

1. Il presente Memorandum entrerà in vigore il giorno della firma, e scadrà su completamento del Progetto, o in una qualsiasi data concordata reciprocamente dai due Governi.

2. Il presente Memorandum stabilisce le responsabilità amministrative dei due Governi in merito alla realizzazione del presente Progetto nel quadro dell'accordo di cooperazione tecnica summenzionato fra i due Paesi.
3. Il presente Memorandum puo essere emendato in un qualsiasi momento - previo consenso reciproco dei due Governi - tramite uno Scambio di Lettere.
4. Ogni controversia che sorga dall'interpretazione o dalla realizzazione del presente Memorandum sara risolta amichevolmente tramite consultazioni o'negoziati tra i due Governi.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente memorandum di Intesa.

Fatto a Giakarta il 4 agosto 1987 in due copie in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica d'Indonesia	Per il Governo della Repubblica d'Italia
Bustanil Arifin S.H.	Dott. Giorgio Vecchi
Ministro delle Cooperative	Ambasciatore d'Italia
Repubblica d'Indonesia	in Indonesia

CXV

14 agosto 1987, New York

Accordo fra Italia, Belgio, Canada, Paesi Bassi e Unione Sovietica sulla risoluzione di problemi pratici concernenti aree minerarie dei fondi marini (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana, il Governo del Regno del Belgio, il Governo del Canada, il Governo del Regno dei Paesi Bassi e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, qui di seguito chiamati "Parti",

nel desiderio di rimuovere gli ostacoli alla adesione universale alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982;

nell'intento di risolvere problemi pratici concernenti le aree minerarie dei fondi marini cui si riferisce questo Accordo;

e sulla base delle conversazioni intrattenute al riguardo tra il dicembre 1986 e l'agosto 1987

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

(1) Le Parti si sono accordate sulle linee le cui coordinate sono indicate negli Allegati II, III e IV al presente Accordo, con lo scopo di risolvere problemi pratici concernenti le aree minerarie dei fondi marini le cui coordinate furono scambiate tra le Parti a Mosca il 6 dicembre 1986 e figurano nell'Allegato I.

(2) Nel presente Accordo l'espressione "aree minerarie dei fondi marini" significa le aree dei fondi marini destinate all'espletamento di attivita' di esplorazione e sfruttamento di risorse minerarie solide.

ARTICOLO 2

Ogni Parte rispettera' la soluzione concordata dei problemi pratici come indicata negli Allegati II, III e IV al presente Accordo.

(1) Entrata in vigore: 14 agosto 1987.

ARTICOLO 3

Le Parti si asterranno dall'agire, esse stesse o in associazione con terze parti, in una maniera che possa impedire la registrazione di una domanda sottoposta da una Parte alla Commissione Preparatoria per l'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini e per il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, qui di seguito chiamata "Commissione Preparatoria", riguardante un'area cui sia fatto riferimento negli Allegati al presente Accordo, e che sia conforme al rispetto delle aree specificate negli Allegati al presente Accordo.

ARTICOLO 4

(1) Le Parti si asterranno dall'agire, esse stesse o in associazione con terze parti, in una maniera che possa condurre alla creazione di problemi pratici addizionali in relazione alle aree minerarie dei fondi marini cui si fa riferimento negli Allegati al presente Accordo.

(2) Di conseguenza, le Parti si asterranno dall'intraprendere o dall'appoggiare attivita' minerarie in una area mineraria dei fondi marini, nonche' dal richiederne o dall'appoggiarne la registrazione presso la Commissione Preparatoria, in modi incompatibili con il rispetto delle aree specificate negli Allegati al presente Accordo.

ARTICOLO 5

Le Parti adotteranno tutte le misure atte ad assicurare, in conformita' con il diritto internazionale e l'esistente legislazione, che non vi sia interferenza fisica con le loro rispettive attivita' concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie solide nelle aree minerarie dei fondi marini cui si fa riferimento negli Allegati al presente Accordo.

ARTICOLO 6

Quando necessario, le Parti si consulteranno sulle questioni collegate con l'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 7

(1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma e rimarra' in vigore fino a quando le Parti non si accorderanno diversamente. Gli Allegati al presente Accordo sono parte integrale dell'Accordo stesso.

Ogni Parte puo' dichiarare, al momento della firma, che il presente Accordo entrera' in vigore per quella Parte solo dopo aver notificato a tutte le altre Parti che sono state espletate tutte le procedure giuridiche necessarie. L'Accordo entrera' in vigore per quella Parte al momento in cui la suddetta notifica sara' stata ricevuta dalle altre Parti.

Fatto a New York il 14 agosto 1987 in cinque originali ciascuno nelle lingue italiana, francese, inglese, olandese e russa tutti i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo del Canada

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

CXVI

14 agosto 1987, Roma

Scambio di note fra Italia e Germania (Repubblica federale) sulle modalità di cessazione dell'accordo sulla risoluzione di problemi pratici concernenti aree minerarie dei fondi marini (1).

L'AMBASCIATA DI GERMANIA (REPUBBLICA FEDERALE) A ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

The Embassy of the Federal Republic of Germany presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and has the honour to refer to the Agreement on the Resolution of Practical Problems with Respect to Deep Seabed Mining Areas concluded at New York on 14 August , 1987, between the Governments of the Kingdom of Belgium, Canada, the Republic of Italy, the Kingdom of the Netherlands and the Union of Soviet Socialist Republics and the Exchange of Notes relating to that Agreement dated 14 August, 1987, between the Federal Republic of Germany and the Union of Soviet Socialist Republics. In this connection the Embassy has the honour to propose that the Government of the Republic of Italy shall not take steps to terminate that Agreement and the Government of the Federal Republic of Germany shall not take steps to terminate the agreement concluded by that Exchange of Notes, except by the common accord of the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Italy.

This agreement shall also apply to Land Berlin, provided that the Government of the Federal Republic of Germany does not make a contrary declaration to the Government of the Republic of Italy within three months of the date of entry into force of this agreement.

If it is acceptable to the Government of the Republic of Italy this Note and the Note in reply shall constitute an agreement be-

(1) Entrata in vigore: 14 agosto 1987.

tween the two Governments which shall enter into force on the date of the Note in reply from the Ministry of Foreign Affairs.

The Embassy of the Federal Republic of Germany avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy the expression of its highest consideration.

Rome, 14 August 1987

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA (REPUBBLICA FEDERALE) A ROMA

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy presents its compliments to the Embassy of the Federal Republic of Germany and acknowledges receipt of the Note dated 14 August, 1987, which reads as follows:

"The Embassy of the Federal Republic of Germany presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and has the honour to refer to the Agreement on the Resolution of Practical Problems with Respect to Deep Seabed Mining Areas concluded at New York on 14 August, 1987, between the Governments of the Kingdom of Belgium, Canada, the Republic of Italy, the Kingdom of the Netherlands and the Union of Soviet Socialist Republics and the Exchange of Notes relating to that Agreement dated 14 August, 1987, between the Federal Republic of Germany and the Union of Soviet Socialist Republics. In this connection the Embassy has the honour to propose that the Government of the Republic of Italy shall not take steps to terminate that Agreement and the Government of the Federal Republic of Germany shall not take steps to terminate the agreement concluded by that Exchange of Notes, except by the common accord of the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Italy.

This agreement shall also apply to Land Berlin, provided that the Government of the Federal Republic of Germany does not make a contrary declaration to the Government of the Republic of Italy within three months of the date of entry into force of this agreement.

If it is acceptable to the Government of the Republic of Italy this Note and the Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force on the date of the Note in reply from the Ministry of Foreign Affairs.

The Embassy of the Federal Republic of Germany avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy the expression of its highest consideration".

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy is in agreement with what is stated in the Note reproduced above and confirms that such Note and the present Note in reply shall constitute an agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Germany which shall enter into force on the date of the present Note.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Federal Republic of Germany the expression of its highest consideration.

Rome, 14 August 1987

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA (REPUBBLICA FEDERALE) A ROMA

Il Ministero degli Affari Esteri della Republica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca e accusa ricevuta della Nota datata 14 agosto 1987, del seguente tenore:

"L"Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e ha l'onore di far riferimento all'Accordo per la Soluzione dei Problemi Pratici in relazione allo sfruttamento Minerario del Fondale Marino, concluso a New York il 14 agosto 1987 tra i Governi del Regno del Belgio, il Canada, la Repubblica Italiana, il Regno d'Olanda e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e lo Scambio di Note relativo all'Accordo del 14 agosto 1987 tra la Repubblica Federale Tedesca e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. A questo riguardo, l'Ambasciata ha l'onore di proporre che ilGoverno della Repubblica italiana non prenda misure volte alla cessazione del detto Accordo concluso tramite il suddetto Scambio di Note, tranne che per comune accordo del Governo della Repubblica Federale Tedesca e del Governo della Repubblica italiana.

Il presente Accordo si applicherà anche al Land di Berlino, purchè il Governo della Repubblica Federale Tedesca non faccia una dichiarazione contraria al Governo della Repubblica Italiana entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Se cio e accettabile per il Governo della Repubblica italiana, la presente Nota e la Nota di risposta costituiranno.

un Accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta da parte del Ministero degli Affari Esteri.

L'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana i sensi della sua più alta considerazione".

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana concorda con quanto è dichiarato nella Nota riportata in precedenza e conferma che detta Nota e la presente Nota di risposta costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale Tedesca che entrerà in vigore alla data della presente Nota.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana si avvale di questa occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 14 agosto 1987

CXVII

14 agosto 1987, Roma

Scambio di note fra Italia e Gran Bretagna sulle modalità di cessazione dell'accordo internazionale sulla risoluzione dei problemi pratici concernenti aree minerarie dei fondi marini (1).

L'Ambasciata di Gran Bretagna a Roma

Al Ministero degli Affari Esteri d'Italia

Her Britannic Majesty's Embassy present their compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and have the honour to refer to the Agreement of the Resolution of Practical Problems with Respect to Deep Seabed Mining Areas concluded at New York on 14 August, 1987, between the Governments of the Kingdom of Belgium, Canada, the Republic of Italy, the Kingdom of the Netherlands and the Union of Soviet Socialist Republics and the Exchange of Notes relating to that Agreement dated 14 August, 1987, between the United Kingdom and the Union of Soviet Socialist Republics. In this connection the Embassy have the honour to propose that the Government of the Republic of Italy shall not take steps to terminate that Agreement and the Government of the United Kingdom shall not take steps to terminate the agreement concluded by that Exchange of Notes, except by the common accord of the Government of the United Kingdom and the Government of the Republic of Italy.

If it is acceptable to the Government of the Republic of Italy this Note and the Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force on the date of the Note in reply from the Ministry of Foreign Affairs.

Her Britannic Majesty's Embassy avail themselves of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy the expression of their highest consideration.

Rome, 14 august 1987

---

(1) Entrata in vigore: 14 agosto 1987.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

ALL'AMBASCIATA DI GRAN BRETAGNA A ROMA

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy presents its compliments to Her Britannic Majesty's Embassy and acknowledges receipt of the Note dated 14 August, 1987, which reads as follows:

"Her Britannic Majesty's Embassy present their compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and have the honour to refer to the Agreement on the Resolution of Practical Problems with Respect to Deep Seabed Mining Areas concluded at New York on 14 August, 1987, between the Governments of the Kingdom of Belgium, Canada, the Republic of Italy, the Kingdom of the Netherlands and the Union of Soviet Socialist Republics and the Exchange of Notes relating to that Agreement dated 14 August, 1987, between the United Kingdom and the Union of Soviet Socialist Republics. In this connection the Embassy have the honour to propose that the Government of the Republic of Italy shall not take steps to terminate that Agreement and the Government of the United Kingdom shall not take steps to terminate the agreement concluded by that Exchange of Notes, except by the common accord of the Government of the United Kingdom and the Government of the Republic of Italy.

If it is acceptable to the Government of the Republic of Italy this Note and the Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force on the date of the Note in reply from the Ministry of Foreign Affairs.

Her Britannic Majesty's Embassy avail themselves of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy the expression of their highest consideration".

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy is in agreement with what is stated in the Note reproduced above and confirms that such Note and the present Note in reply shall constitute an agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Kingdom which shall enter into force on the date of the present Note.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy avails itself of this opportunity to renew to Her Britannic Majesty's Embassy the expression of its highest consideration.

Rome, 14 August 1987

L'AMBASCIATA DI GRAN BRETAGNA A ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

L'Ambasciata di Sua Maestà Britannica presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana e ha l'onore di far riferimento all'Accordo per la Soluzione dei Problemi Pratici in relazione allo Sfruttamento Minerario del Fondale Marino, concluso a New York il 14 agosto 1987 tra i Governi del Regno del Belgio, il Canada, la Repubblica italiana, il Regno d'Olanda e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e lo Scambio di Note relativo all'Accordo del 14 agosto 1987 tra il Regno Unito e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

A questo riguardo, l'Ambasciata ha l'onore di proporre che il Governo della Repubblica italiana non prenda misure volte alla cessazione del detto Accordo e che il Governo del Regno Unito non prenda misure volte alla cessazione dell'Accordo concluso tramite il suddetto Scambio di Note, tranne che per comune accordo del Governo del Regno Unito e del Governo della Repubblica italiana.

Se ciò è accettabile per il Governo della Repubblica italiana, la presente Nota e la Nota di risposta costituiranno un Accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta da parte del Ministero degli Affari Esteri.

L'Ambasciata di Sua Maestà Britannica si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Ambasciata Britannica

Roma, 14 agosto 1987

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

ALL'AMBASCIATA DI GRAN BRETAGNA A ROMA

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Sua Maestà Britannica e accusa ricevuta della nota datata 14 agosto 1987, del seguente tenore:

"L'Ambasciata di Sua Maestà Britannica presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana e ha l'onore di far riferimento all'Accordo per la Soluzione dei Problemi Pratici in relazione allo Sfruttamento Minerario del Fondale Marino, concluso a New York il 14 agosto 1987 tra i Governi del Regno del Belgio, il Canada, la Repubblica italiana, il Regno d'Olanda e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e lo Scambio di Note relativo all'Accordo del 14 agosto 1987 tra il Regno Unito e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

A questo riguardo, l'Ambasciata ha l'onore di proporre che il Governo della Repubblica italiana non prenda misure volte alla cessazione del detto Accordo e che il Governo del Regno Unito non prenda misure volte alla cessazione dell'Accordo concluso tramite il suddetto Scambio di Note, tranne che per comune accordo del Governo del Regno Unito e del Governo della Repubblica italiana.

Se ciò è accettabile per il Governo della Repubblica italiana, la presente Nota e la Nota di risposta costituiranno un Accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta da parte del Ministero degli Affari Esteri.

L'Ambasciata di Sua Maestà Britannica si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana i sensi della sua più alta considerazione."

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana concorda con quanto è dichiar nella Nota riportata in precedenza e conferma che detta Nota e la presente Nota di rispo costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito che entrerà in vigore alla data della presente Nota.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana si avvale di questa occasione per rinnovare all'Ambasciata di Sua Maestà Britannica i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 14 agosto 1987

CXVIII

14 agosto 1987, Roma

Scambio di note fra Italia e Stati Uniti d'America sulle modalità di cessazione dell'accordo internazionale sulla risoluzione dei problemi pratici concernenti aree minerarie dei fondi marini (1).

L'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA A ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and has the honour to refer to the Agreement of the Resolution of Practical Problems with Respect to Deep Seabed Mining Areas concluded at New York on 14 August, 1987, between the Governments of the Kingdom of Belgium, Canada, the Republic of Italy, the Kingdom of the Netherlands and the Union of Soviet Socialist Republics and the Exchange of Notes relating to that Agreement dated 14 August, 1987, between the United State of America and the Union of Soviet Socialist Republics. In this connection the Embassy has the honour to propose that the Government of the Republic of Italy shall not take steps to terminate that Agreement and the Government of the United States of America shall not take steps to terminate the Agreement concluded by that Exchange of Notes, except by the common accord of the Government of the United States and the Government of the Republic of Italy.

If it is acceptable to the Government of the Republic of Italy this Note and the Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force on the date of the Note in reply from the Ministry of Foreign Affairs.

(1) Entrata in vigore: 14 agosto 1987.

The Embassy of the United States avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy the expression of its highest consideration.

Rome, August 14, 1987

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

ALL'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA A ROMA

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy presents its compliments to the Embassy of the United States of America and acknowledges receipt of the Note dated 14 August, 1987, which reads as follows:

"The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and has the honour to refer to the Agreement on the Resolution of Practical Problems with Respect to Deep Seabed Mining Areas concluded at New York on 14 August, 1987, between the Governments of the Kingdom of Belgium, Canada, the Republic of Italy, the Kingdom of the Netherlands and the Union of Soviet Socialist Republics and the Exchange of Notes relating to that Agreement dated 14 August, 1987, between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics. In this connection the Embassy has the honour to propose that the Government of the Republic of Italy shall not take steps to terminate that Agreement and the Government of the United States of America shall not take steps to terminate the agreement concluded by that Exchange of Notes, except by the common accord of the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Italy.

If it is acceptable to the Government of the Republic of Italy this Note and the Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force on the date of the Note in reply from the Ministry of Foreign Affairs.

The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy the expression of its highest consideration".

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy is in agreement with what is stated in the Note reproduced above and confirms that such Note and the present Note in reply shall constitute an agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United States of America which shall enter into force on the date of the present Note.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the expression of its highest consideration.

Rome, 14 August 1987

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

ALL'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA A ROMA

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degliStati Uniti d'America e accusa ricevuta della Nota datata 14 agosto 1987, del seguente tenore:

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana e ha l'onore di far riferimento all'Accordo per la Soluzione dei Problemi Pratici in relazione allo Sfruttamento Minerario del Fondale Marino, concluso a New York il 14 agosto 1987 tra i Governi del Regno del Belgio, il Canada, la Repubblica italiana, il Regno d'Olanda e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e lo Scambio di Note relativo all'Accordo del 14 agosto 1987 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

A questo riguardo, l'Ambasciata ha l'onore di proporre che il Governo della Repubblica italiana non prenda misure volte alla cessazione del detto Accordo e che il Governo degli Stati Uniti d'America non prenda misure volte alla cessazione dell'Accordo concluso tramite il suddetto Scambio di Note, tranne che per comune accordo del Governo degli Stati Uniti e del Governo della Repubblica italiana.

Se ciò è accettabile per il Governo della Repubblica italiana, la presente Nota e la Nota di risposta costituiranno un Accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta da parte del Ministero degli Affari Esteri.

L'Ambasciata degli Stati Uniti si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana i sensi della suà più alta considerazione."

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana concorda con quanto è dichiarato nella Nota riportata in precedenza e conferma che detta Nota e la presente Nota di risposta costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America che entrerà in vigore alla data della presente Nota.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana si avvale di questa occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 14 agosto 1987

CXIX

4 settembre 1987, Montevideo

Accordo di cooperazione tecnica fra Italia e Uruguay (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, d'ora innanzi denominati "Le Parti",desiderando rafforzare i vincoli di amicizia stabiliti tra i popoli dei due Paesi e concordando sull'opportunità di intensificare le relazioni reciproche sulla base del mutuo vantaggio attraverso l'ampliamento della cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi, nel quadro della Legge n°49 del 26 febbraio 1987 relativa alla nuova disciplina della Cooperazione Italiana allo Sviluppo, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a prendere tutte le misure per promuovere iniziative congiunte di cooperazione allo sviluppo e ad adoperarsi per assicurare l'armonioso svolgimento dei loro rapporti.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno la cooperazione particolarmente nei seguenti settori: agricoltura, industria agro-alimentare e manifatturiera, energia e miniere, formazione professionale, comunicazioni e sanità, oltre ad eventuali altri settori da concordare.

ARTICOLO 3

La cooperazione potra essere attuata mediante:

A) la concessione di crediti particolarmente agevolati destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo;

B) l invio in Uruguay di esperti italiani che potranno svolgere mansioni operative o consultive;

(1) Notifica italiana 21 gennaio 1988; notifica uruguayana: 9 febbraio 1988. Entrata in vigore: 9 febbraio 1988

C) la concessione di borse di studio e la partecipazione di cittadini uruguaiani a corsi di formazione e di apprendistato in Italia;

D) la promozione e, ove necessario, la sovvenzione di studi e progettazioni, elaborati da ditte italiane;

E) la fornitura di attrezzature, materiale e servizi a condizioni convenienti o a titolo gratuito;

F) la partecipazione a programmi di cooperazione tecnica con enti od organismi internazionali;

G) la partecipazione alla creazione o rafforzamento di centri di formazione professionale e di specializzazione nonché di centri di ricerca scientifica e innovazione tecnologica e laboratori;

H) ogni altra forma di cooperazione concordata tra le Autorità competenti.

ARTICOLO 4

Le diverse iniziative di cooperazione allo sviluppo che verranno realizzate in attuazione del presente Accordo dovranno essere concordate tra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

ARTICOLO 5

Per l'esecuzione delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo, Le Parti - qualora lo considerino necessario - potranno concludere specifici protocolli, nei quali verranno definite le modalità ed i piani di azione, nonché i relativi oneri finanziari di altro genere.

A tale fine Le Parti designano sin da ora per il Governo della Repubblica Italiana la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, e per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay l'Ufficio di Programmazione e Bilancio della Presidenza della Repubblica.

ARTICOLO 6

Lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo potrà essere affidato a società, enti privati o pubblici e ad altre organizzazioni delle Parti, con le quali potranno all'uopo essere stipulati appositi contratti.

ARTICOLO 7

Le Parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, assicureranno tutta l'assistenza possibile alle persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento delle attività di cooperazione contemplate dal presente Accordo.

Le apparecchiature, macchinari, attrezzature e materiali inviati in Uruguay nell'ambito del presente Accordo e necessari per la realizzazione dei progetti di cooperazione tecnica opportunamente concordati, saranno esonerati dai diritti doganali e da ogni altra imposta, tassa o tariffa relativa alle importazioni.

Gli esperti, che una delle Parti invierà nell'ambito del presente Accordo, in missione nel territorio dell'altra Parte, usufruiranno delle facilitazioni consentite dalla legislazione della Parte ospitante, necessarie per lo svolgimento della loro attività di cooperazione.

Gli esperti italiani in missione in Uruguay ed il personale italiano in servizio di cooperazione, usufruiranno comunque del trattamento previsto per gli esperti delle Nazioni Unite dalla Convenzione sui Privilegi ed Immunità delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 8

Il Presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti dalla loro appartenenza a comunità, unioni economiche, gruppi regionali o sub-regionali.

Le Parti si riservano il diritto di procedere ad eventuali consultazioni in relazione ai rispettivi impegni internazionali senza che, tuttavia, queste consultazioni possano rimettere in discussione gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.

ARTICOLO 9

Il Presente Accordo entrerá in vigore dalla data dell'ultima notifica con la quale Le Parti comunichino il completamento delle relative procedure previste dagli ordinamenti interni a tale fine.
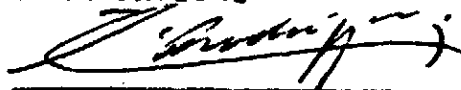
Il Presente Accordo sará valido per un periodo di tre anni e rinnovabile tacitamente, fatta salva la denuncia di una delle Parti con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherá i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo stesso in epoca anteriore alla denuncia.

Fatto a Montevideo, il quattro settembre millenovecentottantasette, in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e spagnolo, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

CXX

22 settembre 1987, Roma

Accordo finanziario fra Italia e Francia per la gestione del sistema d'informazione relativo alle navi controllate esercitata dal centro amministrativo per gli Affari marittimi francesi (1).

ACCORDO

L'Autorité maritime d'ITALIE ci-après désignée par "le Signataire", participera, selon les dispositions ci-après, aux frais d'exploitation du système d'information.

1 - Le Secrétariat d'Etat à la Mer de France assurera, par son Etablissement nommé Centre Adminsitratif des Affaires Maritimes (CAAM), l'exploitation du système d'information prévu à l'annexe 4 du Memorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port, fait à Paris le 26 janvier 1982, ci-dessous désigné par "le Memorandum".

Le CAAM remplira cette fonction telle que définie par le Memorandum, par le document PSCC/7/7 examiné par le Comité lors de sa 7ème réunion tenue à Oslo les 22 et 23 octobre 1985, par les documents PSCC/8/2 et 8/2A examinés par le Comité lors de sa 8ème réunion tenue à La Haye le 18 mars 1986, et conformément aux décisions prises par le Comité.

2 - Le Signataire accepte le partage égal avec les autres signataires du Memorandum des frais d'exploitation du système d'information, tel qu'il sera approuvé chaque année par le Comité.

3 - Le Signataire s'engage à verser avant la fin de 1987 la somme de 29 500 francs français au compte courant du Trésor à la Banque de France afin d'alimenter la ligne de fonds de concours n° 28-1-4-529 du Secrétariat d'Etat à la Mer, 3 Place de Fontenoy, 75700 PARIS.

Cette somme correspond aux dépenses d'exploitation pour l'année 1987 du système d'information, approuvé par le Comité lors de sa 9ème réunion tenue à Helsinki le 14 et le 15 octobre 1986

4 - Sous réserve de l'adoption annuelle du budget de l'Etat du Signataire, le Signataire versera annuellement, avant le 1er juillet, en fonction des décisions du Comité, sa contribution aux dépenses d'exploitation du système d'information ; cette contribution sera versée en francs français selon les modalités indiquées au paragraphe 3 ci-dessus.

(1) Entrata in vigore alla data della notifica italiana: 26 novembre 1987.
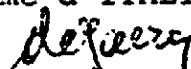
5 - Le présent arrangement entrera en vigueur dès que l'administration italienne aura informé le Secrétariat d'Etat à la Mer de France que les procédures d'approbation demandées par les lois italiennes auront été accomplies.

6 - Le présent arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le système d'information sera exploité par l'administration maritime française et que le Signataire participera au Memorandum.
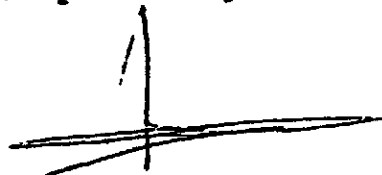
Signé à Rome en Français

Rome, le 22 septembre 1987

Pour l'administration maritime d'ITALIE

Dott. Francesco DE PONZO
Direttore Generale

Pour le Secrétaire d'Etat à la Mer et par délégation

Christian BROSSIER
Directeur des Ports et de la Navigation Maritimes

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

L'Autorità marittima italiana, più avanti indicata come "il firmatario" parteciperà alle spese di gestione del sistema di informazione in conformità con le seguenti disposizioni.

1 - Il Segretariato di Stato per il mare di Francia provvederà mediante il suo Istituto denominato "Centro Amministrativo per gli Affari Marittimi" (CAAM) alla gestione del sistema di informazione di cui all'Annesso 4 del Memorandum d'intesa sul controllo delle navi da parte dello Stato del porto, stipulato a Parigi il 26 gennaio 1982, qui di seguito indicato come "il Memorandum".

Il CAAM adempierà a tale funzione nei termini stabiliti dal Memorandum, dal documento PSCC/7/7 esaminato dal Comitato nella sua 7a riunione svoltasi a Oslo il 22 e 23 ottobre 1985, dai documenti PSCC/8/2 e 8/2A esaminati dal Comitato nella sua 8a riunione svoltasi all'Aja il 18 marzo 1986, ed in conformità con le decisioni adottate dal Comitato.

2 - Il Firmatario accetta una pari ripartizione, con gli altri firmatari del Memorandum delle spese di gestione del sistema di informazione, così come sarà approvato ogni anno dal Comitato.

3 - Il Firmatario si impegna a versare prima della fine del 198[illegible] la somma di 29.500 franchi francesi sul conto corrente del Tesoro alla Banca di Francia per alimentare la linea di credito congiunta n. 28-1-4-589 del Segretariato di Stato per il Mare, 3 Place de Fontenoy, 75700 PARIGI.

Tale somma è l'equivalente delle spese di gestione per l'anno 1987 del sistema di informazione approvato dal Comitato nella sua 9a riunione svoltasi a Helsinki il 14 ed il 15 ottobre 1986.

4. Fatta salva l'approvazione annua del bilancio preventivo dello Stato del firmatario, il Firmatario verserà annualmente, anteriormente al 1° luglio, il suo contributo alle spese di gestione del sistema d'informazione, in base alle decisioni del Comitato; tale contributo sarà versato in franchi francesi secondo le modalità indicate nel paragrafo 3 precedente.

5. La presente intesa entrerà in vigore non appena l'Amministrazione italiana avrà informato il Segretariato di Stato per il mare di Francia che le procedure di approvazione richieste dalla legislazione italiana sono state espletate.

6. La presente intesa rimarrà in vigore per tutto il tempo che il sistema di informazione sarà gestito dall'Amministrazione marittima francese e che il Firmatario parteciperà al Memorandum.

Firmato a Roma in francese

Roma, 22 settembre 1987

PER L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA D'ITALIA
DOTT. FRANCESCO DE FONZO
DIRETTORE GENERALE

PER IL SEGRETARIO DI STATO
PER IL MARE E PER DELEGA
CHRISTIAN BROSSIER
DIRETTORE DEI [illegible]
[illegible] MARITTIMI.

CXXI

5 ottobre 1987, Roma

Protocollo fra Italia e Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica (1).

PROTOCOLLO

The State Science and Technology Commission of the People's Republic of China and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy (hereinafter referred to as "both sides").
In accordance with the principles of the Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of The Republic of Italy on scientific and technical cooperation signed in Rome on October 6, 1978.
Desiring to further promote the friendship and science and technology cooperation between China and Italy, with the aim of transferring appropriate technologies suitable to further economic and social development.
Taking into account the existing laws to enhance cooperation to development, the mutual interests in the field of scientific and technological cooperation and the agreements already reached in these fields by the two sides.
Have agreed upon the following:

ARTICLE I

1. The two sides will, in accordance with laws and regulations in force in each country, and in the respect of the existing international agreements, facilitate and encourage scientific and technological cooperation between institutions in the state and in the private sectors, through projects to be approved by the relevant Authorities.

2. For the implementation of this Protocol, the two sides may designate institutions concerned to conclude separate implementing agreements, specifying project subjects, scope, implementation procedures to be followed, financial arrangments, institutions to be involved and other appropriate matters concerned.

ARTICLE 2

The two sides agree that cooperation projects having social and economic value will be given first priority to considering. Under general circumstances, the proposals put foreward by both sides will be jointly selected. The

(1) Entrata in vigore: 5 ottobre 1987.

Italian side will support and finance development research projects and activities requested by Chinese side as agreed upon by the two sides.

ARTICLE 3

Both sides, or the only designated coordinating authorities (Department of International Cooperation, SSTC for China, and the Direction for Cooperation and Development, Ministry of Foreign Affairs the Republic of Italy will determine the costs to be taken care of by each side for the implementation of the projects agreed upon, unless other arrangements are made. The scale of Italian funds and means by which the funds are to be paid for specific projects will be determined on a case by case basis.

ARTICLE 4

Both sides shall promote the exchange of science and technology between institutions concerned in their countries, taking into account the cooperation on personnel training, exchange of experts, and conducting seminars within projects agreed upon, in the field of science and technology, with due attention given to the role that the cooperation of the universities can play in these sectors.

ARTICLE 5

In order to enhancing scientific and technological cooperation , with the aim of transfering appropriate technologies suitable to promote economic and social development, both sides have agreed to give special attention to the following sectors: biotechnologies, energy, agriculture, health, food and nutrition, telecom and informatics.

ARTICLE 6

1. Representatives of both sides shall have a review meeting every year, alternatively in the capital of each country, in order to promote the implementation of this Protocol and the single cooperation projects agreed upon under this Protocol. Representatives from institutions involved in the cooperation projects under this protocol may be invited to participate in the review meeting, if appropriate.

2. Each side may authorize diplomatic officials of its

embassy to have such meetings with their counterpart.

ARTICLE 7

1. This Protocol shall come into force upon signature and shall remain in force unless denounced by one of the sides with at least six months written notice. The specific projects agreements should be implemented without delay within the period of validity of this Protocol until their full completion.

2. This Protocol may be amended and supplemented at any time subject to the approval of both sides.

ARTICLE 8

1. This Protocol is established in three originals in the Chinese, Italian and English language, each text being equally authentic.

2. If differences of interpretation occur, the English text shall be taken as a basis.
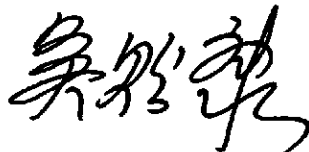
Done in Rome on October 5, 1987.

SIGNED FOR

THE STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMISSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

SIGNED FOR

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF ITALY

PROTOCOLLO

La Commissione Statale per la Scienza e la Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese ed il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (qui di seguito denominati "le due Parti").

In conformità ai principi dell'accordo tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese ed il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 6 ottobre 1978.

Desiderosi di promuovere ulteriormente l'amicizia, la scienza e la cooperazione tecnica tra la Cina e l'Italia, al fine di trasferire tecnologie adeguate adatte ad un ulteriore sviluppo sociale ed economico.

Prendendo in considerazione le leggi vigenti per incrementare la cooperazione allo sviluppo, gli interessi reciproci nel campo della cooperazione scientifica e tecnica e gli accordi già siglati in questi settori dalle due Parti.

Hanno raggiunto le seguenti intese:

Articolo I°

1. In conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascuno dei due paesi, e nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, le due Parti faciliteranno ed incoraggeranno la cooperazione scientifica e tecnica tra le istituzioni

nello Stato e nei settori privati, attraverso progetti da sottoporre all'approvazione delle Autorità competenti.

2. Ai fini della realizzazione del presente Protocollo, le due Parti possono designare le istituzioni interessate a concludere accordi separati di attuazione, specificando l'oggetto del progetto, la portata, le modalità di attauzione da seguire, le intese finanziarie, le istituzioni da interessare e le altre questioni pertinenti.

Articolo II°

Le due Parti convengono che progetti di cooperazione con un valore sociale ed economico avranno la precedenza in fase di esame.

Di norma, le proposte avanzate dalle due Parti verranno selezionate congiuntamente.

La Parte Italiana sosterrà e finanzierà progetti di ricerca volti allo sviluppo e le attività richieste dalla Parte cinese, così come convenuto dalle due Parti.

Articolo III°

Le due Parti, oppure unicamente le autorità di coordinamento designate (Dipartimento della Cooperazione Internazionale, Commissione Statale per la Scienza e la Tecnologia per la Cina, e la Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, determineranno i costi che ciascuna Parte dovrà sostenere ai fini della realizzazione dei progetti concordati, salvo disposizioni differenti.

Il livello dei fondi italiani e i mezzi di pagamento di detti fondi per progetti specifici verranno determinati prendendo in considerazione ogni singolo caso.

Articolo IV°

Le due Parti promuoveranno lo scambio di scienza e di tecnologia tra le istituzioni interessate nei loro paesi, prendendo, in considerazione la cooperazione nel campo della formazione professionale del personale, lo scambio di esperti, lo svolgimento di seminari nell'ambito di progetti concordati, nel capo della scienza e della tecnologia, prestando debita attenzione al ruolo che la cooperazione tra università può svolgere in questi settori.

Articolo V°

Ai fini di potenziare la cooperazione scientifica e tecnica per il trasferiemnto di tecnologie adeguate, adatte alla promozione dello sviluppo sociale ed economico, le due Parti hanno convenuto di prestare speciale attenzione ai seguenti settori: biotecnologia, energia, agricoltura, sanità, alimentazione e nutrizione, telecomunicazioni ed informatica.

Articolo VI°

1. I rappresentanti delle due Parti si incontreranno per una revisione generale ogni anno, alternativamente nella capitale di ciascun paese, per promuovere la realizzazione del rpesente Protocollo e i singoli progetti di cooperazione concordati ai sensi del rpesente Protocollo. I rappresentan

ti delle istituzioni interessate ai progetti di cooperazione ai sensi del presente protocollo possono essere invitati a partecipare all'incontro di revisione, se necessario.

2. Ciascuna Parte può autorizzare diplomatici della propria Ambasciata a partecipare a detti incontri con la loro controparte.

Articolo VII°

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma e rimarrà in vigore, salvo denuncie di una delle Parti con notifica per iscritto almeno sei mesi prima.
   Gli accordi specifici nei progetti devono essere attuati senza indugio entro il periodo di validità dle presente Protocollo fino al loro completamento.
2. Il presente Protocollo può essere emendato ed integrato in un qualsiasi momento, previa approvazione delle due Parti.

Articolo VIII°

1. Il presente Protocollo è redatto in tre copie originali in Cinese, Italiano ed Inglese, ogni testo facente ugualmente fede.
2. Qualora dovessero sorgere divergenze di interpretazione, il testo Inglese verrà preso come base.

Fatto a Roma il 5 ottobre 1987

Firmato per	Firmato per
la Commissione Statale per la Scienza e la Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese	Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

CXXII

16 ottobre 1987, Quito

Scambio di note con annessi fra Italia ed Equatore concernente un accordo complementare di cooperazione tecnica per l'esecuzione del progetto «Attuazione del rischio di eruzione del vulcano Guagua Pichincha» (1).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DELL'EQUATORE

ALL'AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO D'ITALIA A QUITO

Quito, a 16 de octubre de 1987

Excelencia:

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia para proponerle a nombre del Gobierno del Ecuador el siguiente :

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MITIGACION DEL RIESGO POR ERUPCION DEL VOLCAN GUAGUA PICHINCHA" ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ITALIA

ARTICULO I

ANTECEDENTES

El 27 de junio de 1978, entre los gobiernos de la República del Ecuador y de la República de Italia, se suscribió un Convenio Internacional de Cooperación Económica, Industrial y Tècnica, con el fin de desarrollar y consolidar las relaciones económicas, industriales y técnicas existentes entre ambos Estados.

En vista de que la ciudad de Quito se encuentra ubicada 12 kilómetros al sureste del Volcán Guagua Pichincha y, por lo tanto, expuesta al riesgo por erupción de este Volcán y de otros que se encuentran en las inmediaciones de su área metropolitana, resulta indispensable emprender la realización de un proyecto para la mitigación del riesgo antes mencionado.

(1) Entrata in vigore: 16 ottobre 1987.

De conformidad con lo previsto en el Artículo I del Convenio Básico, los Gobiernos convienen en celebrar el presente Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica, concordantemente a los lineamientos y necesidades planteadas por el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN).

ARTICULO II

OBJETIVOS

El Presente Acuerdo Complementario prevé alcanzar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a.- Evaluar el nivel de riesgo del Volcán Guagua Pichincha en relación con el área metropolitana de la ciudad de Quito y establecer una zonificación de las áreas expuestas a mayor peligro en caso de producirse una erupción.

b.- Instalar y poner en marcha una red de monitoreo permanente con teletransmisión de datos, que permita obtener el conocimiento científico de la actividad volcánica.

c.- Capacitar al personal técnico ecuatoriano, en las diferentes disciplinas técnico-científicas involucradas en la Vulcanología, la evaluación y control del riesgo volcánico.

El proyecto a realizarse en el marco de este Acuerdo, con sus correspondientes datos técnicos, se detalla en el documento de Acuerdo de Ejecución Técnica a celebrarse entre el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN) y la firma Consultora Italiana Goetérmica Italiana s.r.l., cuya oferta de servicios fue considerada técnicamente como la más conveniente para los intereses del Gobierno de la República del Ecuador.

ARTICULO III

MARCO INSTITUCIONAL

El Gobierno de la República del Ecuador designa al Instituto Ecuatoriano de *Minería* (INEMIN) como la entidad ejecutora del proyecto materia del presente Acuerdo. Por su parte, el Gobierno de la República de Italia responsabiliza a la firma Geotérmica Italiana s.r.l. de la ejecución de las actividades de asesoría, asistencia técnica, suministros de materiales y equipos para la instrumentación del proyecto.

ARTICULO IV

RESPONSABILIDADES Y APORTES DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

El Gobierno de la República del Ecuador, a través del Instituto Ecuatoriano de *Minería (INEMIN) se compromete* a aportar con un monto total de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES SUCRES (59'384.063,00) para cubrir los rubros que constan en el Anexo 1.

Adicionalmente se compromete a:

a.- Eximir a la firma Consultora y a sus expertos del pago de todo impuesto, tasas, derechos o arbitrios que tengan relación con las actividades que la firma Consultora desempeñe en el Ecuador para dar cumplimiento al proyecto materia de este Convenio, de conformidad con las leyes de la República del Ecuador.

b.- Eximir del pago de derechos de aduana a los equipos, maquinaria, vehículos y demás instrumentos que se importen para la ejecución del proyecto en mención, de conformidad con lo establecido por las leyes de la República del Ecuador.

c.- Dotar de personal técnico principal y de apoyo, el que actuará como contraparte, de acuerdo a lo que se establece en el Anexo 1 que forma parte de este instrumento.

d.- Facilitar los medios de transporte necesarios para la movilización del personal ecuatoriano, equipos e instrumentos; así como el uso eventual de helicópteros.

e.- Poner a disposición de la firma Consultora los estudios y demás material cartográfico que posee el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN) que corresponda al área de estudio.

f.- Una vez terminado el proyecto, el Instituto Ecuatoriano de Minería se compromete a manejar autónomamente la totalidad del sistema de vigilancia del Volcán, el que pasará a ser de su propiedad junto con los demás instrumentos y materiales adquiridos para ser utilizados en la ejecución del proyecto.

ARTICULO V

RESPOSABILIDAD Y CONTRIBUCION DEL GOBIERNO DE ITALIA

El Gobierno de la República de Italia contribuirá con un aporte económico de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 MILLONES DE LIRAS ITALIANAS (L 1989'000.000) para cubrir los rubros que constan en el Anexo 2 y que corresponde al total de la oferta económica presentada por la firma Geotermica Italiana s.r.l.

ARTICULO VI

MODALIDAD DE EJECUCION

Una vez que se haya formalizado el presente Acuerdo Complementario para la ejecución del Proyecto, el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN) y la firma italiana Geotermica Italiana s.r.l. suscribirán el documento de contrato de prestación de servicios de Consultoría y Asistencia Técnica en el que se determinarán las condiciones y obligaciones de cada una de las partes contratantes, en concordancia con lo previsto en el último párrafo del Artículo II.

ARTICULO VII

PROGRAMA DE TRABAJO

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo, así como de asegurar la eficiente realización de las actividades del proyecto, el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN) en coordinación con el representante de la firma Geotermica Italiana s.r.l. elaborarán un programa de ejecución del proyecto, el mismo que será presentado al Gobierno de Italia a través de su Embajada en la ciudad de Quito, al Gobierno del Ecuador y al Gerente General del Instituto Ecuatoriano de Minería. El antes referido programa deberá presentarse dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha de suscripción del Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría que se menciona en el Artículo VI de este Instrumento.

ARTICULO VIII

ENMIENDAS

Las eventuales enmiendas que cada uno de los Gobiernos desee realizar al presente Acuerdo, se las hará mediante intercambio de notas reversales.

ARTICULO IX

GARANTIAS

Ambos Gobiernos adoptarán las medidas técnico-administrativas y financieras necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades del proyecto en el marco del presente Acuerdo.

ARTICULO X

DURACION

El presente Acuerdo entrará en vigencia a la fecha de su firma y tendrá una

duración de 18 meses, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las partes con un preaviso de tres meses.

Si el Ilustrado Gobierno de Italia, manifiesta su conformidad con el contenido del presente documento, éste y el de respuesta favorable de Vuestra Excelencia constituirán Acuerdo Formal entre los Gobiernos de las Repúblicas de Ecuador e Italia, aplicable desde la fecha de vuestra comunicación.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Rafael García Velasco

ANEXO No. 1

DETALLE DEL APORTE ECONOMICO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

1.- EMOLUMENTOS

1.1 Personal Técnico Principal	Hombre/mes	Costo Total Sucres
1. Jefe de Proyecto	12	2'606.400,00
2. Geólogos	24	4'344.000,00
2. Geofísicos	24	4'344.000,00
1. Geoquímico	12	2'172.000,00
1. Técnico de Computación	12	2'172.000,00
1. Topógrafo	12	1'303.200,00
1.2 Personal de Apoyo		
1. Administrador	12	1'411.800,00
1. Secretaria Bilingüe	12	1'086.000,00
1. Técnico Instrumentista	12	1'086.000,00
1. Dibujante	12	1'086.000,00
2. Choferes	24	1'520.400,00
6. Jornaleros	18	651.600,00
1. Mensajero	12	651.600,00
1. Equipo de Topografía	15	1'086.000,00
	SUBTOTAL 1	25'521.000,00

2.- VIATICOS

2.1. Personal Técnico Principal

900 días/hombre a 4.525 sucres	4'072.500,00

2.2. Personal de Apoyo		
520 días/hombre a 4.525 sucres		**2'353.000,00**
	SUBTOTAL 2	**6'425.500,00**
3.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS		
Global		**12'670.000,00**
	SUBTOTAL 3	**12'670.000,00**
4.- MATERIALES Y SUMINISTROS		
4.1. Materiales, enseres y muebles de oficina		**2'715.000,00**
4.2. Materiales de campo		**1'810.000,00**
4.3. Casetas para instrumentos		**905.000,00**
4.4. Comunicaciones (teléfono, telex, etc).		**905.000,00**
4.5. Mapas y fotos aéreas		**905.000,00**
	SUBTOTAL 4	**7'240.000,00**
5.- ALQUILER Y ADECUACION DE OFICINAS		
Global		**1'810.000,00**
	SUBTOTAL 5	**1'810.000,00**

6.- TRANSPORTE Y MOVILIZACION

6.1. Alquiler de helicóptero (5 horas a 271.500 sucres)		**1'357.500,00**
6.2. 2 vehículos por 100 días a 12.670 sucres c/d		**1'267.000,00**
	SUBTOTAL 6	**2'624.500,00**

7.- SERVICIOS DE LABORATORIO

7.1. Química Analítica		**1'086.000,00**
7.2. Petrografía		**197.063,00**
	SUBTOTAL 7	**1'283.063,00**

8.- IMPREVISTOS		**1'810.000,00**
	SUBTOTAL 8	**1'810.000,00**
TOTAL SUCRES		**59'384.063,00**

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES 00/100 SUCRES.

ANEXO No. 1

DETALLE ECONOMICO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

1.- EMOLUMENTOS

1.1. Personal Técnico Principal	Hombre/mes	Costo Total Liras Italianas
1 Jefe de Proyecto	12	18'872.942,00
2 Geólogos	24	31'454.904,00
2 Geofísicos	24	31'454.904,00
1 Geoquímico	12	15'727.452,00
1 Técnico de Computación	12	15'727.452,00
1 Topógrafo	12	9'436.471,00
1.2. Personal de Apoyo		
1 Administrador	12	10'222.844,00
1 Secretaria Bilingüe	12	7'863.726,00
1 Técnico Instrumentista	12	7'863.726,00
1 Dibujante	12	7'863.726,00
2 Choferes	24	11'009.216,00
6 Jornaleros	18	4'718.236,00
1 Mensajero	12	4'718.236,00
1 Equipo de Topografía	15	7'863.726,00
	SUBTOTAL 1	184'797.561,00

2.- VIATICOS

2.1. Personal Técnico Principal

900 días/hombre a 32.765,50 Lit. 29'488.972,00

	2.2.	**Personal de Apoyo**	
		520 días/hombre a 32.765,50 Lit.	**17'038.073,00**
		SUBTOTAL 2	**45'527.045,00**
3.-	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, RE-PUESTOS GLOBAL**		**91'743.470,00**
		SUBTOTAL 3	**91'743.470,00**
4.-	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		
	4.1.	**Materiales, enseres y muebles de oficina**	**19'659.315,00**
	4.2.	**Materiales de campo**	**13'106.210,00**
	4.3.	**Casetas para instrumentos**	**6'553.105,00**
	4.4.	**Comunicaciones (teléfono, télex, etc)**	**6'553.105,00**
	4.5.	**Mapas y fotos aéreas**	**6'553.105,00**
		SUBTOTAL 4	**52'424.840,00**
5.-	**ALQUILER Y ADECUACION DE OFICINAS GLOBAL**		**13'106.210,00**
		SUBTOTAL 5	**13'106.210,00**

6.-	**TRANSPORTE Y MOVILIZACION**		
6.1.	**Alquiler de helicóptero (5 horas a 1'965.931,50 Lit.)**		**9'829.658,00**
6.2.	**2 Vehículos por 100 días a 91.743,50 Lit. c/d**		**9'174.347,00**
		SUBTOTAL 6	**19'004.005,00**
7.-	**SERVICIOS DE LABORATORIO**		
7.1.	**Química Analítica**		**7'863.726,00**
7.2.	**Petrografía**		**1'426.933,00**
		SUBTOTAL 7	**9'290.659,00**
8.-	**IMPREVISTOS**		**13'106,210,00**
		SUBTOTAL 8	**13'106.210,00**

TOTAL LIRAS ITALIANAS EQUIVALENTES 430'000.000,00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE LIRAS ITALIANAS

ANEXO Nº 2

DETALLE DE LA CONTRIBUCION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ITALIA

(EN MILLARES DE LIRAS)

1. PERSONAL A UTILIZARSE EN ECUADOR	
1987	
- Consultores y Expertos	
(12.5 M/H x Lit. 13 Millones/M-H)	162.500
1988	
- Consultores y Expertos	
(19.0 M/H x Lit. 13 Millones/M-H)	247.000
SUBTOTAL 1	409.500
2. PERSONAL A UTILIZARSE EN ITALIA	
1987	
- Consultores y Expertos	
(11.5 M/H x Lit. 9.2 Millones/M-H)	105.800
- Personal Auxiliar	
(6.0 M/H x Lit. 6.1 Millones/M-H)	36.600
1988	
- Consultores y Expertos	
(7.5 M/H x Lit. 9.2 Millones/M-H)	69.000
- Personal Auxiliar	
(6.0 M/H x Lit. 6.1 Millones/M-H)	36.600
SUBTOTAL 2	248.000
3. VIAJES AEREOS ITALIA-ECUADOR i/v	
(24 viajes x Lit. 3.6 Millones c/u)	86.400
4. VIAJES AEREOS ECUADOR-ITALIA i/v	
(3 viajes x Lit. 3.6 Millones c/u)	10.800

5.	GASTOS DE ESTADIA DEL PERSONAL ECUATORIANO	
	(390 días)	33.300
6.	ANALISIS QUIMICOS	
	(alrededor de 200 análisis)	67.400
7.	INSTRUMENTOS Y MATERIALES	
	- Red Sísmica	317.000
	- Sistema de elaboración automática	378.100
	- Sistema de control de las deformaciones del suelo	198.300
	- Vehículos	60.000
	SUBTOTAL 7	953.400
8.	Transporte de los instrumentos, seguros, telecomunicaciones y edición de informes	27.000
9.	GASTOS GENERALES	
	(13% de los rubros 3 y 8)	153.200
	TOTAL GENERAL	1.989.000

L'AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO D'ITALIA A QUITO

AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DELL'EQUATORE

Quito, a 16 de Octubre de 1987

Señor Ministro,

tengo el honor de acusar recibo de la atenta nota de Vuestra Excelencia n.95/DGPOM-DT en fecha de hoy, cuyo texto es el siguiente:

" Excelencia:

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia para proponerle a nombre del Gobierno del Ecuador el siguiente:

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MITIGACION DEL RIESGO POR ERUPCION DEL VOLÇAN GUAGUA PICHINCHA" ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ITALIA.

ARTICULO I

ANTECEDENTES.- El 27 de junio de 1978, entre los Gobiernos de la República del Ecuador y de la República de Italia, se suscribió un Convenio Internacional de Cooperación Económica, Industrial y Técnica, con el fin de desarrollar y consolidar las relaciones económicas, industriales y técnicas existentes entre ambos Estados.

En vista de que la ciudad de Quito se encuentra ubicada a 12 kilómetros al sureste del Volcán Guagua Pichincha y, por lo tanto, expuesta al riesgo por erup -

ción de este Volcán y de otros que se encuentran en las inmediaciones de su area metropolitana, resulta indispensable emprender la realización de un proyecto para la mitigación del riesgo antes mencionado.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 1 del Convenio Básico, los Gobiernos convienen en celebrar el presente Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica, concordantemente a los lineamientos y necesidades planteadas por el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN).

ARTICULO II

OBJETIVOS.- El presente Acuerdo Complementario prevee alcanzar el cumplimiento de los si uientes objetivos:

a) Evaluar el nivel de riesgo del Volcán Guagua Pichincha en relación con el área metropolitana de la ciudad de Quito y establecer una zonificación de las áreas expuestas a mayor peligro en caso de producirse una erupción.

b) Instalar y poner en marcha una red de monitoreo permanente con teletransmisión de datos, que permita obtener el conocimiento científico de la actividad volcánica.

c) Capacitar al personal técnico ecuatoriano, en las diferentes disciplinas técnico-científicas involucradas en la Vulcanología, la evaluación y control del riesgo volcánico.

El proyecto a realizarse en el marco de este Acuerdo, con sus correspondientes datos técnicos, se detalla

en el documento de Acuerdo de Ejecución Técnica a cele brarse entre el Instituto Ecuatoriano de Minería (INE MIN) y la firma Consultora Italiana Geotermica Italiana s.r.l., cuya oferta de servicios fue considerada técnicamente como la más conveniente para los intere - ses del Gobierno de la República del Ecuador.

ARTICULO III

MARCO INSTITUCIONAL.- El Gobierno de la República del Ecuador designa al Instituto Ecuatoriano de MIneria (INEMIN) como la entidad ejecutora del proyecto mate - ria del presente Acuerdo. Por su parte, el Gobierno de la República de Italia responsabiliza a la firma Geotermica Italiana s.r.l. de la ejecución de las acti vidades de asesorías, asistencia técnica, suministro de materiales y equipos para la instrumentación del proyecto.

ARTICULO IV

RESPONSABILIDADES Y APORTES DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

El Gobierno de la República del Ecuador, a través del Instituto Ecuatoriano de Minerías (INEMIN) se compromete a aportar con un monto total de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES SUCRES (59'384.063) para cubrir los rubros que constan en el anexo 1.

Adicionalmente se compromete a:

a.- Eximir a la firma consultora y a sus expertos del pago de todo impuesto, derechos o arbitrios que

tengan relación con las actividades que la firma Consultora desempeñe en el Ecuador para dar cumplimiento al proyecto materia de este Convenio, de conformidad con las leyes de la República del Ecuador.

b.- Eximir del pago de derechos de aduana a los equipos, maquinaria, vehículos y demás instrumentos que se importen para la ejecución del proyecto en mención, de conformidad con lo establecido por las leyes de la República del Ecuador.

c.- Dotar de personal técnico principal y de apoyo, el que actuará como contraparte, de acuerdo a lo que se establece en el anexo 1 que forma parte de este instrumento.

d.- Facilitar los medios de transporte necesarios para el personal ecuatoriano, equipos e instrumentos; así como el uso eventual de helicópteros.

e.- Poner a disposición de la firma Consultora los estudios y demás material cartográfico que posee el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN) que corresponda al área de estudio.

f.- Una vez terminado el proyecto, el Instituto Ecuatoriano de Minería se compromete a manejar autónomamente la totalidad del sistema de vigilancia del Volcán, el que pasará a ser de su propiedad junto con los demás instrumentos y materiales adquiridos para ser utilizados en la ejecución del proyecto.

ARTICULO V

RESPONSABILIDAD Y CONTRIBUCION DEL GOBIERNO DE ITALIA

El Gobierno de la República de Italia contribuirá con

un aporte económico de **MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 MILLONES DE LIRAS ITALIANAS (L.1.989'000.000)** para cubrir los rubros que constan en el Anexo 2 y que corresponde al total de la oferta económica presentada por la firma Geotermica Italiana s.r.l..

ARTICULO VI

MODALIDAES DE EJECUCION.- Una vez que se haya formalizado el presente Acuerdo Complementario para la ejecución del Proyecto, el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN) y la firma italiana Geotermica Italiana s.r.l. suscribirán el documento de contrato de prestación de servicios de Consultoría y Asistenciá Técnica en el que se determinarán las condiciones y obligaciones de cada una de las partes contratantes, en concordancia con lo previsto en el último párrafo del Artículo II.

ARTICULO VII

PROGRAMA DE TRABAJO.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo, así como asegurar la eficiente realización de las actividades, el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN) en coordinación con el representante de la firma Geotermica Italiana s.r.l. elaborarán un programa de ejecución del proyecto, el mismo que será presentado al Gobierno de Italia a través de su Embajada en la ciudad de Quito, al Gobierno del Ecuador y al Gerente General del Instituto Ecuatoriano de Minería. El antes referido programa deberá presentarse dentro de un plazo de treinta, días a partir de la fecha de suscripción del Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría que se menciona en el Artículo VI de este instrumento.

ARTICULO VIII

ENMIENDAS.- Las eventuales enmiendas que cada uno de los Gobiernos desee realizar al presente Acuerdo, se las hará mediante intercambio de notas reversales..

ARTICULO IX

GARANTIAS.- Ambos Gobiernos adoptarán las medidas técnico administrativas y financieras necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades del proyecto en el marco del presente Acuerdo.

ARTICULO X

DURACION.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a la fecha de su firma y tendrá una duración de 18 meses, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las partes con un preaviso de tres meses.

Si el Ilustrado Gobierno de Italia manifiesta su conformi dad con el contenido del presente documento, este y el de respuesta favorable de Vuestra Excelencia constituirán A- cuerdo Formal entre los Gobiernos de las Repúblicas de E- cuador e Italia, aplicable desde la fecha de Vuestra comu nicación.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelen- cia las seguridades de mi más alta y distinguida conside- ración. f) Rafael García Velasco, Ministro de Relacio - nes Exteriores".

Al comunicar a Vuestra Excelencia la conformi- dad del Gobierno de Italia con el texto arriba transcrito, me es grato manifestarle que la Nota de Vuestra Excelencia a la que me refiero y ésta de respuesta constituyen un A - cuerdo formal entre nuestros dos Gobiernos, aplicable des de la fecha de hoy.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vues- tra Excelencia las seguridades de mi más alta y distingui da consideración.

Francesco Capece Galeota

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DELL'EQUATORE

ALL'AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO D'ITALIA A QUITO

Quito, 16 ottobre 1987

Eccellenza,

ho l'onore di rivolgermi a Lei per proporLe a nome del Governo dell'Ecuador quanto segue:

ACCORDO COMPLEMENTARE DI COOPERAZIONE TECNICA PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO "ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI ERUZIONE DEL VULCANO GUAGUA PICHINCHA" FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ARTICOLO I
PRECEDENTI

Il 27 giugno del 1978 è stato sottoscritto fra i governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana un Accordo Internazionale di Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica allo scopo di sviluppare e rafforzare le relazioni economiche, industriali e tecniche esistenti fra i due Paesi.

Considerando che la città di Quito si trova situata a 12 chilometri a sud-est del vulcano Guagua Pichincha e che è quindi esposta al rischio di una eruzione dello stesso e degli altri che si trovano nelle vicinanze della sua area metropolitana, si rende indispensabile avviare l'attuazione di un progetto per la riduzione del rischio suddetto.

Conformemente a quanto stabilito dall'Articolo 1 dell'Accordo Quadro, i Governi concordano di realizzare il presente Accordo Complementare di Cooperazione Tecnica, secondo le esigenze e gli orientamenti previsti dall'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN).

ARTICOLO II

OBIETTIVI

Col presente Accordo Complementare ci si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) valutare il livello di rischio del vulcano Guagua Pichincha in rapporto all'area metropolitana della città di Quito ed effettuare la mappatura delle aree esposte a maggior rischio in caso di eruzione;

b) predisporre ed attivare una rete per il monitoraggio continuo con teletrasmissione dei dati, tale da consentire il controllo scientifico dell'attività vulcanica;

c) provvedere alla formazione di personale tecnico ecuadoriano per le varie discipline tecnico-scientifiche attinenti alla vulcanologia e alla determinazione e controllo del rischio vulcanico.

Il progetto da mettere in atto nel quadro del presente Accordo viene dettagliatamente descritto con i relativi dati tecnici nel documento di Accordo di Esecuzione Tecnica che si realizzerà fra l'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN) e la società italiana di consulenza Geotermica Italiana s.r.l., la cui offerta è stata tecnicamente considerata la più vantaggiosa per gli interessi del Governo della Repubblica dell'Ecuador.

ARTICOLO III
QUADRO ISTITUZIONALE

Il Governo della Repubblica dell'Ecuador nomina l'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN) quale ente esecutore del progetto di cui al presente Accordo. Da parte sua, il Governo della Repubblica Italiana rende responsabile la società Geotermica Italiana s.r.l. per le attività di consulenza, di assistenza tecnica, per la fornitura dei materiali e delle attrezzature di dotazione del progetto.

ARTICOLO IV
RESPONSABILITA' E CONTRIBUTI DEL GOVERNO DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica dell'Ecuador, tramite l'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN), si impegna a contribuire alla copertura dei costi di cui all'allegato 1 per un ammontare di CINQUANTANOVEMILIONITRECENTOTTANTAQUATTROMILASESSANTATRE Sucres (59.384.063).

Inoltre si impegna:

a) ad esentare la Società di consulenza e gli esperti che la compongono dal pagamento di qualsiasi imposta, tassa, diritto o dazio che si riferisca alle attività svolte dalla Società in Ecuador allo scopo di realizzare il progetto di cui al presente Accordo, in conformità con le leggi della Repubblica dell'Ecuador;

b) a rinunciare all'imposizione dei diritti doganali sui macchinari, attrezzature, veicoli e strumenti che vengano importati per l'esecuzione del progetto in questione, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica dell'Ecuador.

c) a fornire personale tecnico principale e personale di sostegno, che opererà in qualità di controparte, in base a quanto previsto

dall'Allegato 1, facente parte del presente strumento;

d) a fornire i necessari mezzi di trasporto per i trasferimenti del personale ecuadoriano, degli strumenti e delle attrezzature, prevedendo l'eventuale impiego di elicotteri.

e) a mettere a disposizione della società di consulenza gli studi e altro materiale cartografico in possesso dell'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN), relativamente all'area di studio.

f) alla conclusione del progetto, l'Istituto Minerario Ecuadoriano si impegna a gestire in modo autonomo l'intero sistema di sorveglianza del vulcano, sistema che diventerà di sua proprietà assieme agli altri strumenti e materiali acquisiti per essere utilizzati nell'esecuzione del progetto.

ARTICOLO V
RESPONSABILITA' E CONTRIBUTI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo della Repubblica Italiana contribuirà con un apporto economico di UN MILIARDO E NOVECENTOTTANTANOVE MILIONI DI LIRE ITALIANE (1.989.000.000) per coprire le voci contenute nell'Allegato 2, vale a dire l'intero ammontare del contributo economico apportato dalla società Geotermica Italiana s.r.l.

ARTICOLO VI
MODALITA' DI ESECUZIONE

Una volta formalizzato il presente Accordo Complementare per l'esecuzione del Progetto, l'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN) e la società italiana Geotermica Italiana s.r.l. sottoscriveranno il documento di contratto di prestazione di servizi di Consulenza e Assistenza Tecnica, nel quale verranno specificate le

condizioni e gli obblighi di ciascuna delle parte contraenti, in base a quanto previsto nell'ultimo paragrafo dell'Articolo II.

ARTICOLO VII

PROGRAMMA DI LAVORO

Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e di assicurare l'efficiente realizzazione delle attività del progetto, l'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN) in coordinamento con il rappresentante della società Geotermica Italiana s.r.l. elaborerà un programma di esecuzione del progetto, che verrà poi presentato al Governo italiano tramite la sua Ambasciata in Quito, al Governo dell'Ecuador e al Direttore Generale dell'Istituto Minerario Ecuadoriano. Il succitato programma dovrà essere presentato entro il termine di trenta giorni a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Prestazione di Servizi di Consulenza di cui all'Articolo VI del presente Strumento.

ARTICOLO VIII

EMENDAMENTI

Gli eventuali emendamenti che ciascuno dei Governi volesse apportare al presente Accordo, verranno effettuati attraverso il reciproco scambio di note.

ARTICOLO IX

GARANZIE

Entrambi i Governi adotteranno i necessari provvedimenti tecnico-amministrativi e finanziari al fine di

garantire il normale svolgimento delle attività del progetto nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO X

DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma ed avrà una validità di 18 mesi, con possibilità di denuncia da ciascuna delle parti con un preavviso di tre mesi.

Se il Governo italiano concorderà sul contenuto del presente documento, quest'ultimo e quello di risposta favorevole di Vostra Eccellenza costituiranno Accordo Formale fra i Governi delle Repubbliche di Ecuador e Italia, con validità a partire dalla data della Vostra comunicazione.

Colgo l'occasione per reiterare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta stima e considerazione.

Rafael García Velasco

ALLEGATO N.1

DESCRIZIONE DELL'APPORTO ECONOMICO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

1. EMOLUMENTI

1.1 Personale Tecnico Principale	Uomini/mese	Costo Totale Sucres
1. Responsabile di Progetto	12	2.606.400
2. Geologi	24	4.344.000
2. Geofisici	24	4.344.000
1. Geochimico	12	2.172.000
1. Tecnico Contabile	12	2.172.000
1. Topografo	12	1.303.200
1.2 Personale di Sostegno		
1. Amministratore	12	1.411.800
1. Segretaria Bilingue	12	1.086.000
1. Tecnico Strumentista	12	1.086.000
1. Disegnatore	12	1.086.000
2. Autisti	24	1.520.400
6. Manovali	18	651.600
1. Commesso	12	651.600
1. Gruppo di Topografia	15	1.086.000
	TOTALE PARZIALE	25.521.000

2. DIARIE

2.1 Personale Tecnico Principale 900 giorni/uomo a 4.525 sucres		4.072.500
2.2 Personale di Sostegno 520 giorni/uomo a 4.525 sucres		2.353.000
	TOTALE PARZIALE	6.425.500

3. COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, PARTI DI RICAMBIO

Totale		12.670.000
	TOTALE PARZIALE	12.670.000

4. MATERIALI E FORNITURE

4.1 Materiali, attrezzature e mobili per ufficio		2.715.000
4.2 Materiali da campo		1.810.000
4.3 Cabine per strumenti		905.000
4.4 Comunicazioni (telefono, telex, etc.)		905.000
4.5 Mappe e foto aeree		905.000
	TOTALE PARZIALE	7.240.000

5. AFFITTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI		
Totale		1.810.000
	TOTALE PARZIALE	1.810.000
6. TRASPORTO E TRASFERIMENTI		
6.1 Noleggio di elicottero (5 ore a 271.500 sucres)		1.357.500
6.2 2 veicoli per 100 giorni a 12.670 sucres al giorno		2.267.000
	TOTALE PARZIALE	2.624.500
7. SERVIZI DI LABORATORIO		
7.1 Analisi chimiche		1.086.000
7.2 Petrografia		197.063
	TOTALE PARZIALE	1.283.063
8. IMPREVISTI		1.810.000
	TOTALE PARZIALE	1.810.000
TOTALE SUCRES		59.384.063

DICASI:
CINQUANTANOVEMILIONITRECENTOTTANTAQUATTROMILASESSANTATRE Sucres.

ALLEGATO N.1

DESCRIZIONE DELL'APPORTO ECONOMICO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

1. EMOLUMENTI

1.1 Personale Tecnico Principale	Uomini/mese	Costo complessivo in Lire Italiane
1. Responsabile di Progetto	12	18.872.942
2. Geologi	24	31.454.904
2. Geofisici	24	31.454.904
1. Geochimico	12	15.727.452
1. Tecnico Contabile	12	15.727.452
1. Topografo	12	9.436.471
1.2 Personale di Sostegno		
1. Amministratore	12	10.222.844
1. Segretaria Bilingue	12	7.863.726
1. Tecnico Strumentista	12	7.863.726
1. Disegnatore	12	7.863.726
2. Autisti	24	11.009.216
6. Manovali	18	4.718.236
1. Commesso	12	4.718.236
1. Gruppo di Topografia	15	7.863.726
	TOTALE PARZIALE	184.797.561

2. DIARIE

2.1 Personale Tecnico Principale 900 giorni/uomo a Lit. 32.765,50	29.488.972
2.2 Personale di Sostegno 520 giorni/uomo a Lit. 32.765,50	17.038.073
TOTALE PARZIALE	46.527.045

3. COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, PARTI DI RICAMBIO

Totale	91.743.470
TOTALE PARZIALE	91.743.470

4. MATERIALI E FORNITURE	
4.1 Materiali, attrezzi e mobili da ufficio	19.659.315
4.2 Materiali da campo	13.106.210
4.3 Cabine per strumenti	6.553.105
4.4 Comunicazioni (telefono, telex, etc.)	6.553.105
4.5 Mappe e foto aeree	6.553.105
TOTALE PARZIALE	52.424.840
5. AFFITTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI	
Totale	13.106.210
TOTALE PARZIALE	13.106.210
6. TRASPORTO E TRASFERIMENTI	
6.1 Noleggio di elicottero (5 ore a Lit. 1.965.931,50)	9.829.658
6.2 2 veicoli per 100 giorni a Lit. 91.743,50 al giorno	9.174.347
TOTALE PARZIALE	19.004.005
7. SERVIZI DI LABORATORIO	
7.1 Analisi chimiche	7.863.726
7.2 Petrografia	1.426.933
TOTALE PARZIALE	9.290.659
8. IMPREVISTI	13.106.210
TOTALE PARZIALE	13.106.210
TOTALE EQUIVALENTE IN LIRE ITALIANE	430.000.000

DICASI: QUATTROCENTOTRENTA MILIONI DI LIRE ITALIANE

ALLEGATO N.2

DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(IN MIGLIAIA DI LIRE)

1. PERSONALE DA IMPIEGARE IN ECUADOR	
1987	
- Consulenti ed esperti (12,5 M/F x Lit. 13 milioni/M-F)	162.500
1988	
- Consulenti ed Esperti (19,0 M/F x Lit. 13 milioni/M-F)	247.000
TOTALE PARZIALE 1	409.500
2. PERSONALE DA IMPIEGARE IN ITALIA	
1987	
- Consulenti ed Esperti (11,5 M/F x Lit. 9.2 milioni/M-F)	105.800
- Personale Ausiliario (6,0 M/F x Lit. 6,1 milioni/M-F)	36.600
1988	
- Consulenti ed Esperti (7,5 M/F x Lit. 9,2 milioni/M-F)	69.000
- Personale Ausiliario (6,0 M/F x Lit. 6,1 milioni/M-F)	36.600
TOTALE PARZIALE 2	248.000
3. VIAGGI AEREI ITALIA-ECUADOR a/r (24 viaggi x Lit. 3.6 milioni)	86.400
4. VIAGGI AEREI ECUADOR-ITALIA a/r (3 viaggi x Lit 3.6 milioni)	10.800
5. SPESE DI SOGGIORNO DEL PERSONALE ECUADORIANO (390 giorni)	33.300
6. ANALISI CHIMICHE (circa 200 analisi)	67.400
7. STRUMENTI E MATERIALI	
- Rete Sismica	317.000
- Sistema di elaborazione automatica	378.100
- Sistema di controllo delle informazioni del suolo	198.300
- Veicoli	60.000

TOTALE PARZIALE 7	953.400
8. Trasporto degli strumenti, assicurazioni, telecomunicazioni e redazione di documenti	27.000
9. SPESE GENERALI (13% delle voci 3 e 8)	153.200
TOTALE GENERALE	1.989.000

L'AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO D'ITALIA A QUITO

AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DELL'EQUATORE

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della cortese nota di Vostra Eccellenza n. 95/DGPOM-DT in data di oggi, il cui testo viene di seguito riportato:

"Eccellenza,

ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza per proporLe a nome del Governo dell'Ecuador il seguente:

ACCORDO COMPLEMENTARE DI COOPERAZIONE TECNICA PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO "ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI ERUZIONE DEL VULCANO GUAGUA PICHINCHA" FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

ARTICOLO I

PRECEDENTI.- Il 27 giugno del 1978 è stato sottoscritto fra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana un Accordo Internazionale di Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica allo scopo di sviluppare e rafforzare le relazioni economiche, industriali e tecniche esistenti fra i due Paesi.

Considerando che la città di Quito si trova situata a 12 chilometri a sud-est del vulcano Guagua Pichincha e che è quindi esposta al rischio di una eruzione dello stesso e degli altri che si trovano nelle vicinanze della sua area metropolitana, si rende indispensabile avviare l'attuazione di un progetto per la riduzione del rischio suddetto.

Conformemente a quanto stabilito dall'Articolo 1 dell'Accordo Quadro, i Governi concordano di realizzare il presente Accordo Complementare di Cooperazione Tecnica, secondo le esigenze e gli orientamenti previsti dall'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN).

ARTICOLO II

OBIETTIVI.- Col presente Accordo Complementare ci si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) valutare il livello di rischio del vulcano Guagua Pichincha in rapporto all'area metropolitana della città di Quito ed effettuare la mappatura delle aree esposte a maggior rischio in caso di eruzione;

b) predisporre ed attivare una rete per il monitoraggio continuo con teletrasmissione dei dati, tale da consentire il controllo scientifico dell'attività vulcanica;

c) provvedere alla formazione di personale tecnico ecuadoriano per le varie discipline tecnico-scientifiche attinenti alla vulcanologia e alla determinazione e controllo del rischio vulcanico.

Il progetto da mettere in atto nel quadro del presente Accordo viene dettagliatamente descritto con i relativi dati tecnici nel documento di Accordo di Esecuzione Tecnica che si realizzerà fra l'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN) e la società italiana di consulenza Geotermica Italiana s.r.l., la cui offerta è stata tecnicamente considerata la più vantaggiosa per gli interessi del Governo della Repubblica dell'Ecuador.

ARTICOLO III

QUADRO ISTITUZIONALE.- Il Governo della Repubblica dell'Ecuador nomina l'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN)

quale ente esecutore del progetto di cui al presente Accordo. Da parte sua, il Governo della Repubblica Italiana rende responsabile la società Geotermica Italiana s.r.l. per le attività di consulenza, di assistenza tecnica, per la fornitura dei materiali e delle attrezzature di dotazione del progetto.

ARTICOLO IV

RESPONSABILITA' E CONTRIBUTI DEL GOVERNO DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica dell'Ecuador, tramite l'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN), si impegna a contribuire alla copertura dei costi di cui all'allegato 1 per un ammontare di CINQUANTANOVEMILIONITRECENTOTTANTAQUATTROMILASESSANTATRE Sucres (59.384.063).

Inoltre si impegna :

a) ad esentare la Società di consulenza e gli esperti che la compongono dal pagamento di qualsiasi imposta, tassa, diritto o dazio che si riferisca alle attività svolte dalla Società in Ecuador allo scopo di realizzare il progetto di cui al presente Accordo, in conformità con le leggi della Repubblica dell'Ecuador;

b) a rinunciare all'imposizione dei diritti doganali sui macchinari, attrezzature, veicoli e strumenti che vengano importati per l'esecuzione del progetto in questione, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica dell'Ecuador.

c) a fornire personale tecnico principale e personale di sostegno, che opererà in qualità di controparte, in base a quanto previsto dall'Allegato 1, facente parte del presente strumento;

d) a fornire i necessari mezzi di trasporto per i trasferimenti del personale ecuadoriano, degli strumenti e delle attrezzature, prevedendo l'eventuale impiego di elicotteri.

e) a mettere a disposizione della società di consulenza gli studi e altro materiale cartografico in possesso dell'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN), relativamente all'area di studio.

f) alla conclusione del progetto, l'Istituto Minerario Ecuadoriano si impegna a gestire in modo autonomo l'intero sistema di sorveglianza del vulcano, sistema che diventerà di sua proprietà assieme agli altri strumenti e materiali acquisiti per essere utilizzati nell'esecuzione del progetto.

ARTICOLO V

RESPONSABILITA' E CONTRIBUTI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo della Repubblica Italiana contribuirà con un apporto economico di UN MILIARDO E NOVECENTOTTANTANOVE MILIONI DI LIRE ITALIANE (1.989.000.000) per coprire le voci contenute nell'Allegato 2, vale a dire l'intero ammontare del contributo economico apportato dalla società Geotermica Italiana s.r.l.

ARTICOLO VI

MODALITA' DI ESECUZIONE.- Una volta formalizzato il presente Accordo Complementare per l'esecuzione del Progetto, l'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN) e la società italiana Geotermica Italiana s.r.l. sottoscriveranno il documento di contratto di prestazione di servizi di Consulenza e Assistenza Tecnica, nel quale verranno specificate le condizioni e gli obblighi di ciascuna delle parte contraenti, in base a quanto previsto nell'ultimo paragrafo dell'Articolo II.

ARTICOLO VII

PROGRAMMA DI LAVORO.- Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e di

assicurare l'efficiente realizzazione delle attività del progetto, l'Istituto Minerario Ecuadoriano (INEMIN) in coordinamento con il rappresentante della società Geotermica Italiana s.r.l. elaborerà un programma di esecuzione del progetto, che verrà poi presentato al Governo italiano tramite la sua Ambasciata in Quito, al Governo dell'Ecuador e al Direttore Generale dell'Istituto Minerario Ecuadoriano. Il succitato programma dovrà essere presentato entro il termine di trenta giorni a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Prestazione di Servizi di Consulenza di cui all'Articolo VI del presente Strumento.

ARTICOLO VIII

EMENDAMENTI.- Gli eventuali emendamenti che ciascuno dei Governi volesse apportare al presente Accordo, verranno effettuati attraverso il reciproco scambio di note.

ARTICOLO IX

GARANZIE.- Entrambi i Governi adotteranno i necessari provvedimenti tecnico-amministrativi e finanziari al fine di garantire il normale svolgimento delle attività del progetto nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO X

DURATA.- Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma ed avrà una validità di 18 mesi, con possibilità di denuncia da ciascuna delle parti con un preavviso di tre mesi.

Se il Governo italiano concorderà sul contenuto del presente documento, quest'ultimo e quello di risposta favorevole di Vostra Eccellenza costituiranno Accordo Formale fra i Governi delle Repubbliche di Ecuador e Italia, con validità a partire dalla data della Vostra comunicazione.

Colgo l'occasione per reiterare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta stima e considerazione. f) Rafael García Velasco, Ministro degli Affari Esteri".

Nel comunicare a Vostra Eccellenza l'accettazione da parte del Governo italiano del testo sopra riportato, ho il piacere di esprimerLe che la Nota di Vostra Eccellenza a cui mi riferisco e questa di risposta costituiscono un Accordo formale fra i nostri due Governi, con applicazione dalla data odierna.

Colgo l'occasione per reiterare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta stima e considerazione.

Francesco Capece Galeota

CXXIII

20 ottobre 1987, Maputo

Protocollo di cooperazione fra Italia e Mozambico per il programma «Formazione di tecnici socio - sanitari»: A) Protocollo; B) Allegato (1).

A) PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, sottonominato come il 'Governo'

e

il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui sotto nominata come D.G.C.S., desiderando realizzare un Programma di 'Formazione di Tecnici socio-sanitari', concordano quanto segue:

ARTICOLO 1° - BASE DELL'ACCORDO

1) L'accordo di cooperazione economica e per lo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, firmato il 15|10|81 e il successivo Protocollo Sanitario di cooperazione, firmato tra le parti il 19.8.87 costituiscono le basi della relazione tra le Parti del presente accordo.

2) Tutti gli obblighi e le competenze qui definite devono essere interpretati alla luce degli accordi sopra riferiti.

(1) Entrata in vigore: 20 ottobre 1987.

ARTICOLO 2° - OBIETTIVI

Le due parti si propongono:

a) contribuire alla formazione di 130|140 tecnici cui verranno conferiti i diplomi di Tecnici di Medicina, Tecnici di Medicina Preventiva, Tecnici di Laboratorio, Tecnici di Farmacia, Agenti di Assistenza Sociale;

b) aumentare le capacita' didattiche e organizzative degli insegnanti mozambicani, contribuendo alla loro progressiva autosufficienza nella formazione;

c) sviluppare attivita' di riqualificazione e aggiornamento per il personale in servizio con la collaborazione dei Dipartimenti competenti del Ministero della Sanita' e delle Direzioni Provinciali di Sanita'.

ARTICOLO 3° - AREE DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA

L'intervento prevede la realizzazione dei seguenti corsi:

- 2 corsi di promozione per tecnici di Medicina Generale (50 diplomati)
- 1 corso di promozione per tecnici di Medicina Preventiva (25 diplomati)
- 1 corso di promozione per tecnici di Farmacia (25 diplomati)

- 1 corso di promozione per tecnici di Laboratorio (10 diplomati)
- 1 corso di agenti di servizio sociale (25 diplomati).

L'insegnamento verra' svolto per la parte principalmente teorica nell'Istituto Scienze Sanitarie di Maputo e per la parte prevalentemente pratica in alcune provincie che verranno identificate e concordate tra le Parti.

ARTICOLO 4° - METODI DI INTERVENTO

- Tutti i corsi saranno preceduti da una fase di valutazione selezione dei candidati.

- Tutti i corsi avranno, insieme alla teorica, una parte pratica importante, che permette di valutare nel lavoro diretto gli insegnamenti e gli apprendimenti teorici, e verra' svolta nelle varie provincie del Paese.

- Sara' curata l'integrazione orizzontale dei vari corsi individuando le aree di insegnamento comune in modo da sviluppare moduli da utilizzare per piu' di un corso.
  I docenti dovranno partecipare alle attivita' teoriche e pratiche degli altri corsi; promuovendo un insegnamento omogeneo che facilitera' il futuro lavoro in equipe.

- Sara' curata l'attualizzazione del personale sanitario in servizio attraverso attivita' didattiche comuni

per lavoratori ed alunni nelle unita' sanitarie sede di insegnamento pratico.

- La chiusura di ogni corso sara' seguita da un'analisi approfondita dei risultati ottenuti e delle difficolta' incontrate, da parte dei tecnici mozambicani ed italiani. Tale valutazione potra' orientare l'opportunita' di prolungare o rinnovare o riformulare il programma per il triennio successivo.

ARTICOLO 5° - PIANO D'AZIONE

Da parte della D.G.C.S.

- Verra' designato un Capo-programma che inizierà le sue funzioni dopo aver ricevuto il benestare del Ministro della Sanita del Mozambico.

- Per ogni corso da attivare e per tutta la durata del corso inviera' un esperto consulente tecnico a tempo pieno.

- La D.G.C.S. inviera' materiali e mezzi di trasporto come da elenco allegato, che potranno beneficiare docenti e studenti, a partire dall'avvio del programma.

- Stanziera' un fondo di gestione in loco per l'acquisizione di beni e servizi di supporto al programma.

- Concedera' due borse di studio all'anno per corsi di qualificazione per personale mozambicano della durata massima di tre anni.

Da parte mozambicana.

Il Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane designera' un responsabile a tempo pieno per ogni corso previsto dal programma, abilitato nell'area specifica del programma e con il livello minimo di tecnico, per tutta la durata del corso.

Le due parti concorderanno la composizione dell'equipe per la valutazione del programma. Le raccomandazioni espresse nel corso delle valutazioni potranno perfezionare l'orientamento del programma.

Si effettuera' una valutazione per ogni corso alla sua fine ed una valutazione globale annuale dei risultati del programma.

Il periodo di cooperazione per il presente programma e' fissato in tre anni a partire dalla firma del presente.

ARTICOLO 6° - GESTIONE DEL PROGRAMMA E DEFINIZIONE DI RESPONSABILITA'

1) Il capo-programma inviato dalla D.G.C.S. agira' come consulente tecnico del Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane, ed eventualmente, per delega di questo, potra' espletare le funzioni di gestione in ambito tecnico e amministrativo di competenza del Dipartimento stesso.

2) Il capo-programma inviato dalla D.G.C.S. sara' il supervisore tecnico degli esperti italiani che dipenderanno amministrativamente dall'Ambasciata d'Italia in Maputo.

3) Gli esperti italiani potranno ricevere per delega delle competenti Autorita' la responsabilita' tecnica dei corsi, lasciando tuttavia la responsabilita' di tipo amministrativo e disciplinare a carico del responsabile mozambicano.

4) Le attrezzature, i materiali e i mezzi di trasporto inviati dalla D.G.C.S. saranno distribuiti secondo un piano concordato tra le due Parti.
I materiali saranno adeguatamente stoccati nell'apposita area messa a disposizione dal Ministero della Sanita' mozambicano. I mezzi di trasporto permarranno di proprieta' della D.G.C.S. e saranno utilizzati per le attivita' previste dal programma entro i confini del Paese e passeranno di proprieta' del Ministero della Sanita mozambicano alla fine

del periodo di cooperazione.

5) La gestione del fondo in loco sara' a carico dell'Ambasciata d'Italia a Maputo la quale utilizzera' lo stesso dietro richiesta del capo-programma italiano.

6) Le attivita' previste dal presente accordo saranno realizzate sotto la responsabilita' del Ministero della Sanita' mozambicano e piu' specificatamente sotto la guida del Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane.

ARTICOLO 7° - IMPEGNI DELLA D.G.C.S.

Compatibilmente con le risorse finanziarie allocate, la D.G.C.S. si impegna a fornire quanto segue:

1) Personale

a) Esperti in breve missione per
   1) valutare le attivita' e il futuro sviluppo del programma
   2) consolidare qualora necessario, le capacita' didattiche in determinate materie.

b) Esperti in lunga missione:
   1 capo-programma;

1 medico di clinica generale;

1 medico epidemiologo;

1 microbiologo;

1 farmacista;

1 assistente sociale;

1 segretaria archivista.

2) Materiale di equipaggiamento e attrezzature

Secondo la lista allegata.

3) Fondi di gestione

Presso l'Ambasciata sara' creato un fondo per le spese correnti.

4) Borse di studio

Sono messi a disposizione fondi per borse di studio in Italia. I candidati per i corsi all'estero saranno selezionati dal Ministero della Sanita' tra i propri lavoratori secondo i requisiti di ammissione delle Scuole Italiane che accetteranno i candidati. Saranno inviati in Italia ogni anno 2 candidati che dovranno frequentare la stessa scuola. I corsi avranno la durata massima di 3 anni.

5) Mezzi di trasporto

ARTICOLO 8° - IMPEGNI DEL GOVERNO

Il Governo si impegna a fornire quanto segue:

1) Personale

a) Rappresentante permanente del Governo nella persona del Direttore del Dipartimento per le Risorse Umane.

b) Responsabili mozambicani a tempo pieno, designati dal Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane tre mesi prima dell'inizio delle attivita', per ogni corso previsto dal programma, e per tutta la durata del corso, abilitati nell'area specifica del corso e con il livello minimo di tecnico.

c) Un docente di materie scientifiche a tempo pieno, nel corso del primo anno. Ove cio' non dovesse rivelarsi possibile, la D.G.C.S. esaminera' la possibilita' di inviare un docente italiano idoneo.

2) Installazioni

Le installazioni dell'area di operazione del programma di cui all'articolo 3° comprendono:

- aule per lezioni;
- installazione dei centri sanitari che saranno sedi di insegnamento pratico;
- ambienti appropriati dove sia possibile organizzare:
  - un archivio;
  - una biblioteca;
  - una segreteria;
  - un deposito per materiali.

3) Alloggi

Alloggi adeguati per il personale tecnico italiano.

4) Apparecchiature e materiali

Le apparecchiature ed i materiali gia' disponibili nelle varie sedi ove si svolgeranno i corsi che non siano fornite dalla D.G.C.S. e che siano necessari per la realizzazione degli stessi.

5) Il Ministero della Sanita' si impegna a coprire le spese derivanti da:

- Viaggio, vitto, alloggio, diaria per i partecipanti ai corsi.
- Luce, acqua, telefono e tutte le spese per manutenzione immobili.
- Produzione e distribuzione di materiale didattico.

6) Il Governo si impegna ad agevolare il personale inviato dalla D.G.C.S. e gli eventuali familiari a carico per l'espletamento delle pratiche amministrative riguardanti visti, permessi di soggiorno, viaggi interni per motivi di servizio.

ARTICOLO 9° - DISPOSIZIONI FINALI

1) Il presente progetto potra' essere modificato con il mutuo consenso delle parti.

2) Il presente accordo potra' essere denunciato da una delle parti attraverso notificazione scritta con 60 giorni di anticipo.

3) Per dirimere eventuali divergenze nella interpretazione del presente sara' formata una commissione composta da:

- il Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane;
- il capo-programma dell'equipe italiana;
- un delegato del Governo;
- un delegato della D.G.C.S.

La Commissione si riunira' su richiesta di una delle due Parti.

4) Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della firma e rimarra' valido per un periodo di 3 anni.

Firmato a Maputo il 20 ottobre 1987 in 4 copie in lingua italiana e 4 copie in lingua portoghese tutte ugualmente valide.

Per il Governo
della Repubblica
Popolare del Mozambico

Per il Governo
della Repubblica
Italiana

B) ALLEGATO

A. Mezzi di trasporto

1 Minibus
1 FIAT Panda 4x4
2 Auto IVECO wm 40
2 moto CAGIVA
150 biciclette
Pezzi di ricambio
(20% del valore dei mezzi)

B. Apparecch. Sanit.

10 sfingomanometri
2 otooftalmoscopi
2 set per rianimaz. neonatale
2 ventose ostetriche
2 microscopi
4 emoglobinometri
50 stetofonendoscopi

C. Apparecchiature e
materiali didattici

1 fotocopiatrice
1 duplicatore
1 riproduttore matrici
elettroniche
1 Proiettore diapositive
1 macchina da scrivere
elettrica
1 microcomputer, disco rigido,
stampante e alimentatore
8 software
10 nastri per stampante
100 dischi da 3,5"
1 borsa per m.c.
1 lavagna luminosa
30 visori per diapositive
2 schermi da proiezione
1 macchina da scrivere
meccanica
1 registratore a cassette
con alimentatore
1 macchina fotografica con
obiettivi
carta, inchiostro, nastri,
matrici, rullini fotografici,
ricambi per apparecchiature

D. Materiali vari

6 taniche da 50 litri
4 lanterne con accumulatore
e lampadine
40 lampade a petrolio con
ricambi
100 lampade tascabili
100 calcolatori tascabili

E. Testi per alunni e docenti

100 dizionari inglese
portoghese
150 'Compendio per l'Operatore
Sanitario in Africa'
(Istituto Italo Africano)
100 atlanti a colori di
medicina tropicale
50 'A Simple Guide to Trauma'
2 'Farmacological basis of
therapeutics'

CXXIV

11 novembre 1987, Cankiri

Protocollo fra Italia e Turchia per la ristrutturazione ed il potenziamento dell'ospedale Cankiri: A) Protocollo; B) Allegato (1).

A) PROTOCOLLO

The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Italy,

Within the framework of the Third Joint Italo-Turkish Commission for Economic, Industrial and Technical Cooperation held in Ankara from 4-6 December 1985 as foreseen in the Treaty for Economic, Industrial and Technical Cooperation signed by the Italian and Turkish Governments on 16 December 1976 ;

Convene to stipulate the present technical Protocol for the restructuring and maximising of the capacity of the Cankiri Hospital according to the means hereby indicated.

Art. 1 - Objectives

The overall objective of the project is the rehabilitation and up-grading of the Cankiri Hospital through :

- the up-grading of three operating-theatres by installing an air conditioning plant and the necessary equipment for general surgery and gynaecology ;
- the setting-up of an intensive care unit ;
- the supply of necessary equipment ;
- the equipment of the radiology department and of the laboratory ;
- the supply of laboratory equipment.

(1) Entrata in vigore: 11 novembre 1987.

Art. 2. - Italian Commitments

The Italian Party shall :

- send a team of experts to Turkey and nominate among them a Sanitary Coordinator ;
- provide technical and scientific coordination of the activities of the project ;
- install the air conditioning plants in the operating theatres ;
- supply the necessary equipment for the operating theatres for general surgery and gynaecology and for the intensive care unit ;
- supply necessary laboratory and radiological equipment ;
- organise local training courses and refresher seminars ;
- provide fellowships to Turkish personnel for training courses in specialized centres in Italy.

Art. 3 - Turkish Commitments

The Turkish Party shall undertake :

- the technical and scientific coordination of the medical and health-related activities of the Hospital ;
- the renovation of the building, of the electrical plant, and of the hydraulic plant related to the aforementioned services, utilizing local staff according to the maximal Programme already agreed upon ;
- to put at the disposal of the Hospital, a sufficient number of medical, para-medical and administrative personnel ;
- to put at the disposal of the hospital, the necessary civil works ;
- to assist in whatever way necessary, all activities aimed at the training and up-grading of health-care personnel locally and in Italy.

Art.4. - Implementation

The project's execution shall be the responsability of the General Directorate for Development Cooperation for the Italian side and the Municipality of Cankiri for the Turkish side, and carried out in accordance with the regulations laid down by the State Planning Organization of the Republic of Turkey.

Art.4.1. - Coordination

Within the aims of scientific coordination of cooperation activities at the Hospital, the Sanitary Director of Cankiri Hospital together with the Sanitary Coordinator designated by the Italian side, shall undertake the programming and supervision of the overall activities.

Art.4.2. - Experts

The Italian Government shall send expert personnel to carry out activities of technical cooperation, in a number proportional to the project's objectives and not exceeding the maximum limit of 6 months/expert a year.

The Italian experts shall be occupied in activities related to the training and up-grading of local personnel and will also collaborate in health-care related activities.

The Italian experts may not carry out any professional activities apart from those explicity related to the technical cooperation programme.

The curricula vitae of all Italian personnel shall be submitted to the Turkish counterpart for approval.

The Italian Government shall assume all expenses relating to the remuneration of its personnel including basic salary, weighting allowance, travel expenses from and to Italy, expenses for personel accident insurance and social security contributions, whereas it shall be the responsibility of the Italian experts themselves to assume all other expenses for the duration of their stay, including accomodation.

The Italian experts shall not be entitled to any remuneration in addition to that paid by the Italian Government, nor to any allowance not mentioned in annex A without specific authorization by the Italian counterpart.

Furthermore, should any Italian personnel receive financial contribution from the Turkish side, the Italian side must be informed immediately in order to reduce, in consequence, the salary of said expert.

Art.4.3. - [illegible]

The Italian side shall purchase the equipment mentioned under of this Protocol.

The definitive list of equipment shall be agreed upon and quantified by the two Parties in conformity with the funds allocated by the Italian side in compliance with the Programme goals.

The donated equipment shall be utilized exclusively for the health-care activities of the Hospital.

The equipment shall be shipped C.I.F. Istanbul.

The Turkish side shall assume the responsibility for maintenance and repair of the equipment donated by the Italian side.

The donated equipment shall be entrused to the Turkish Party for the duration of the Programme upon conclusion of which it will become the property of the Municipality of Cankiri.

The Turkish side shall assume the cost of transport from Istanbul to the Cankiri Hospital as well as the building works related to the installation of the equipment.

Moreover, the Turkish side shall assume any possible expenses for warehousing, customs clearance or insurance on Turkish territory.

Art.4.4 - Local training courses and refresher seminars

The Italian side, in conformity with the programme's objectives and the Turkish requests, shall undertake the organization of training courses and refresher seminars, utilizing the afore-mentioned locally employed Italian experts, for local medical and para-medical hospital staff. The aim of these courses is to create a staff of highly-qualified workers capable of competently running the up-graded services.

The Turkish side shall take any required action in support of the training and up-grading of health-care personnel employed by the Hospital.

In order to best utilize the programme's resources, the Turkish side shall outline, before hand in each case, with the Italian side, both training and refresher programmes for Turkish medical and health-care personnel.

Art.4.5. - Scholarships for specialized training in Italy

The Italian side, within the overall objectives of the Programme, shall provide scholarships for specialized training activities in Italy for not more than three recipients for a maximum overall duration of twelve months.

The Turkish Authorities, in agreement with the Italian Embassy at Ankara, shall prepare a list of candidates to submit to the Italian Ministry of Foreign Affairs for approval.

The Italian side shall assume expenses for : air travel Ankara-Rome-Ankara in tourist class ; costs of organizing and running specialization courses in Italy ; a monthly stipend for board and lodging in Italy ; as well as for health insurance coverage within the limits set by the Italian side for the recipients of the Ministry of Foreign Affairs' study scholarships.

The Italian side shall inform the Turkish Authorities, in each case, of the economic treatment regarding scholarship recipients.

The planning procedure and the contents of the specialization courses carried out in Italy, as well as the implementation period and duration, shall be agreed upon in each case by both Parties.

Turkish personnel receiving study scholarships in Italy must be regularly employed by the Cankiri Hospital.

The Turkish side will indicate to the Italian side, reasonably in advance, the proposed names of staff members to receive study scholarships, as well as their curricula vitae and specialization areas.

Art. 5

The Italian staff is exempted of all responsibilty, either civil or penal, deriving from acts or omissions committed in the discharge of their official functions, unless the said acts or omissions are the consequence of fault or gross negligence.
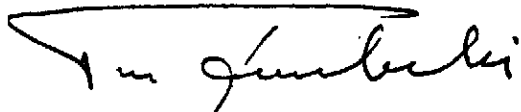
Art. 6

The Turkish and Italian sides agree upon the implementation procedure of the Programme described in the present document. The two Parties agree that the Protocol will have a two year duration from the moment of its signing and that the Signatories may renew it within six months of its expiry.

Annex A regarding documents and exemptions for Italian personnel employed in the programme forms an integral part of the present protocol.

Done in Cankiri, on November 11, 1987, in two English language and two Turkish language copies, each having equal value.

On behalf of the Italian side

On behalf of the Turkish side

B) ALLEGATO

ACCORDO AGGIUNTIVO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Turkey in order to determine the rights and exemptions to be granted to Italian personnel sent to the territory of the Republic of Turkey to carry out duties of technical assistance in accordance with the Protocol mentioned above, have agreed as follows :

Article 1 :

Italian personnel on duty in the territory of the Turkish Republic shall be entitled to :

a. free entry, residence and exit visas for themselves and their family dependents, as well as any other necessary authorization ;

b. an identity document issued by the Government of the Republic of Turkey stating the technical assistance duties for which the personnel have been sent to the territory of the Republic of Turkey and containing a provision requiring that all possible assistance shall be given by the Turkish Authorities for the fulfilment of the above mentioned duties ;

c. a vacation period which shall not be shorter than that provided by Italian laws ;

d. free medical care, for them and their family dependents, in Government hospitals to the same extent as provided for other foreign personnel working in the Republic of Turkey in similar situation ;

e. exemption for them and their family dependents, from all duties or fiscal charges on emoluments, remuneration and other allowances charged to the Italian part ;

f. the right to transfer freely from the Republic of Turkey the above-mentioned emoluments, remuneration and allowances ;

exemption from import duties and from all other fiscal charges applicable to personal property and belongings imported in the Republic of Turkey by the personnel and their family dependents. Such exemption shall apply to the property and belongings of the said personnel upon arrival in Turkish territory at the beginning of the Technical Assistance mission and during the following 6 months. The said personal property and belongings shall include :

1. one car or other motorvehicle ;
2. one television set ;
3. one radio and one record-player, one radiogrammophone set ;
4. one tape recorder ;
5. one refrigerator and one deep-freezer ;
6. one electric or gas kitchen stove ;
7. one water heater and one boiler ;
8. one washing machine ;
9. electric household appliances of minor importance ;
10. work tools.

h. the same exemption provided for in sub-para g above on personal property and belongings imported in the course of the technical assistance mission, shall apply to the corresponding goods and belongings imported by way of replacement, for these stolen or which have become unserviceable. It shall apply to the motor vehicle referred to in point 1. of sub-para g. after three years from its importation ;

i. the right to re-export freely, at the end of the technical assistance mission, of the personal property and belongings imported into Turkish territory according to sub-para g. above ; if personnel have sold or donated such goods before their departure, they shall be subject to the payment of the import fiscal duties and charges in respect of which the goods had been exempted according to the same sub-para g. In any case, the personnel concerned should obtain the consent of the Authorities of the Government of the Republic of Turkey before selling or donating the above-mentioned goods ;

l. exemption from import duties and from all other fiscal charges applicable to medicines necessary for the use of themselves and their family dependents ;
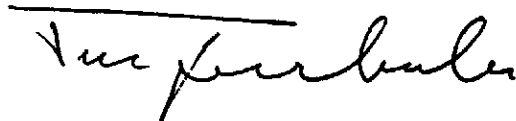
m. the immediate contact, by the Authorities of the Republic of Turkey with the Italian Embassy to the Republic of Turkey, in case of arrest or any eventual criminal proceedings against the personnel or family dependents;

n. every assistance from the Turkish Authorities in order to facilitate the fastest possible repatriation of personnel and family dependents, whenever an emergency should arise in the Republic of Turkey.

Article 2 :

This Agreement shall be annexed to the before mentioned Technical Cooperation Protocol as Annex "A", shall come into force on the date of its signature and shall be an integral part thereof.

Done in Cankiri, on November 11, 1987, in two English language and two Turkish language copies being equally authentic.

On behalf of the
Italian Party

On behalf of the
Turkish Party

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A) PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Turca e il Governo della Repubblica Italiana, nel quadro della Terza Commissione Mista Italo-Turca per la Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica svoltasi ad Ankara dal 4 al 6 dicembre 1985, così come stabilito dal Trattato per la Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica firmato dal Governo Italiano e dal quello turco il 16 dicembre 1976;

Convengono di stipulare il presente Protocollo tecnico per la ristrutturazione e il potenziamento dell'Ospedale Cankiri sulla base dei mezzi qui indicati:

Art. 1 - Finalità

Il fine globale del progetto è la ristrutturazione e il potenziamento dell'Ospedale Cankiri attraverso:

- il potenziamento di tre sale operatorie, tramite l'installazione di un impianto ad aria condizionata e delle attrezzature necessarie per chirurgia generale e ginecologica;
- la creazione di un reparto terapia intensiva;
- la fornitura delle attrezzature necessarie;
- la dotazione di attrezzature per il reparto di radiologia e per il laboratorio;
- la fornitura di attrezzature di laboratorio.

Art. 2 - Impegni italiani

La parte italiana:

- invierà una squadra di esperti in Turchia e designerà tra essi un Coordinatore Sanitario;
- provvederà al coordinamento tecnico e scientifico delle attività del progetto;
- installerà gli impianti di aria condizionata nelle sale operatorie;
- fornirà le attrezzature necessarie per le sale operatorie dei reparti di chirurgia generale e ginecologia e per il reparto di terapia intensiva;
- fornirà le attrezzature necessarie per il laboratorio e il reparto di radiologia;
- organizzera sul luogo corsi di formazione professionale e seminari di aggiornamento;
- accorderà borse di studio al personale turco per corsi di formazione professionale in centri specializzati in Italia.

Art. 3 - Impegni Turchi

La parte Turca curerà:

- il coordinamento tecnico e scientifico delle attività mediche e sanitarie dell'ospedale;
- il riammodernamento dell'edificio, dell'impianto elettrico e dell'impianto idraulico relativi ai servizi summenzionati, avvalendosi di personale locale secondo il Programma di massima già convenuto;
- metterà a disposizione dell'Ospedale un numero sufficiente di

personale medico, para-medico e amministrativo;

- metterà a disposizione dell'ospedale i servizi civili necessari;
- sosterrà - in qualsiasi modo possa essere necessario - tutte le attività volte alla formazione professionale e al perfezionamento del personale sanitario localmente e in Italia.

Art. 4 - Esecuzione

La Direzione Generale della Cooperazione per lo Sviluppo e il Comune di Cankiri saranno responsabili dell'esecuzione del progetto rispettivamente per la parte italiana e per la parte turca; detta esecuzione sarà in conformità ai regolamenti stabiliti dall'Organizzazione per la Pianificazione Statale della Repubblica Turca.

Art. 4.1 - Coordinamento

Nell'ambito delle finalità del coordinamento scientifico delle attività di cooperazione presso l'Ospedale, il Direttore Sanitario dell'Ospedale di Cankiri, unitamente al Coordinatore Sanitario designato dalla parte italiana, curera la programmazione e la supervisione di tutte le attività.

Art. 4.2 - Esperti

Il Governo Italiano invierà personale esperto per svolgere le attività di cooperazione tecnica, in un numero proporzionale ai fini del progetto e che non superi il tetto massimo di 6 mesi/esperto all'anno. Gli esperti italiani si occuperanno delle attività relative

alla formazione professionale e al perfezionamento del personale locale e collaboreranno altresì alle attività sanitarie.

Gli esperti italiani non possono esercitare alcuna attività professionale, ad esclusione di quelle esplicitamente collegate al programma di cooperazione tecnica.

I curricula vitae di tutto il personale Italiano saranno sottoposti alla controparte Turca per essere approvati:
Il Governo Italiano si assumerà tutte le spese relative alla remunerazione del suo personale, ivi incluso il salariobase, l'indennità Weighting, le spese di viaggio da e per l'Italia, le spese di assicurazione contro gli infortuni a favore del personale e i contributi per la previdenza sociale, mentre sara responsabilità degli esperti Italiani stessi assumersi tutte le altre spese durante il loro soggiorno, ivi incluso l'alloggio.

Gli Esperti Italiani non avranno diritto ad alcuna remunerazione oltre a quella pagata dal Governo Italiano, nè ad alcuna indennità non menzionata nell'Allegato A senza l'autorizzazione specifica della controparte Italiana.

Inoltre, qualora un membro del personale Italiano ricevesse un contributo finanziario dalla Parte Turca, la Parte Italiana deve esserne informata immediatamente, al fine di ridurre, conseguentemente, lo stipendio di detto esperto.

Art. 4.3 Attrezzature

La Parte Italiana acquisterà le attrezzature di cui all'articolo 1 del presente Protocollo. La lista definitiva delle attrezzature sara concordata e quantificata dalle due Parti in conformità ai fondi

stanziati dalla Parte Italiana in conformità alle finalità del Programma. Le attrezzature donate verranno utilizzate esclusivamente per le attività sanitarie dell'Ospedale.

Le attrezzature verranno spedite C.I.F. Istanbul.

La Parte turca si assumerà la responsabilità della manutenzione e della ripartizione delle attrezzature donate dalla Parte italiana. Le attrezzature donate verranno affidate alla Parte Turca per la durata del Programma, al termine del quale diventeranno proprietà del Comune di Cankiri. La Parte turca si assumera le spese di trasporto da Istanbul all'Ospedale di Cankiri, nonchè le opere di costruzione relative all'installazione delle attrezzature.

Inoltre, la Parte turca si assumerà tutte le possibili spese di immagazzinamento, sdoganamento e assicurazione in territorio turco.

Art. 4.4 Corsi di formazione professionale e seminari di aggiornamento sul luogo.

La Parte italiana, in conformità alle finalità del Programma ed alle richieste Turche, curera l'organizzazione dei corsi di formazione professionale e dei seminari di aggiornamento - avvalendosi dei summenzionati esperti Italiani utilizzati in loco - per il personale ospedaliero medico e para-medico.

L'obiettivo di questi corsi è di creare uno staff di lavoratori altamente qualificati capaci di gestire con competenza i servizi potenziati.

La Parte Turca prenderà ogni misura necessaria a sostegno della formazione professionale e del perfezionamento del personale sanitario impiegato presso l'Ospedale.

Al fine di utilizzare al meglio le risorse del Programma la Parte turca delineerà - insieme alla Parte Italiana e in ogni caso

preventivamente - sia i programmi di formazione che di aggiornamento per il personale turco medico e sanitario.

Art. 4.5 Borse di studio per corsi di formazione specializzati in Italia

La Parte italiana, nell'ambito delle finalità complessive del Programma, accorderà borse di studio per attività specializzata di formazione in Italia per un numero di beneficiari non superiore a tre e per una durata massima complessiva di dodici mesi.

Le Autorità Turche, di concerto con l'Ambasciata Italiana ad Ankara, prepareranno una lista di candidati da sottoporre al Ministero degli Affari Esteri italiano per l'approvazione.

La parte italiana si assumerà le spese per: viaggio aereo Ankara-Roma-Ankara in classe turistica, spese di organizzazione e di gestione di corsi di specializzazione in Italia; una borsa di studio mensile per vitto e alloggio in Italia; l'assicurazione contro le malattie entro i limiti stabiliti dalla Parte Italiana per i beneficiari delle borse di studio del Ministero degli Affari Esteri. La Parte italiana informerà le Autorità turche, in ogni caso, circa il trattamento economico relativo ai beneficiari di borse di studio.

Le procedure di programmazione e gli argomenti dei corsi di specializzazione svolti in Italia, nonchè il periodo di attuazione e la durata, saranno concordati in ciascun caso da entrambe le Parti.

Il personale Turco che abbia beneficiato di borse di studio in Italia deve essere regolarmente assunto dall'Ospedale Cankiri.

La Parte turca indicherà alla Parte italiana, con ragionevole anticipo, i nomi dei membri del personale proposti per le borse di studio, nonchè i loro curricula vitae e i settori di specializzazione.

Art. 5

Il Personale italiano è esente da ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante da atti o omissioni commessi nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali, a meno che detti atti e omissioni non siano la conseguenza di negligenza o colpa grave.

Art. 6

La Parte Turca e Italiana convengono sulle procedure di realizzazione del Programma descritte nel presente documento. Le due Parti convengono che il Protocollo avra una durata di due anni dal momento della firma e che i firmatari possono rinnovarlo entro sei mesi dalla sua scadenza.

L'allegato A, concernenti documenti ed esenzioni per il personale italiano utilizzato nel Programma, forma parte integrante del presente Protocollo.

Fatto a Cankiri, l'11 novembre 1987, in due copie in lingua inglese e due copie in lingua turca, ogni testo facente ugualmente fede.

Per la Parte Italiana Per la Parte Turca

B) ALLEGATO

ACCORDO AGGIUNTIVO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Turca, al fine di determinare i diritti e le esenzioni da accordare al personale Italiano inviato nella Repubblica Turca per svolgere compiti di assistenza tecnica in conformità al Protocollo summenzionato, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1:

Il personale Italiano in servizio nella Repubblica Turca avra diritto a:

a. libero ingresso, visti di soggiorno e di uscita per se e per i familiari a carico, e ogni altra autorizzazione necessaria;
b. un documento d'identità emesso dal Governo della Repubblica Turca, attestante i compiti di assistenza tecnica per i quali il personale è stato inviato nella Repubblica Turca e contenente una disposizione che fa obbligo alle Autorità Turche di prestare tutta l'assistenza possibile per l'assolvimento dei summenzionati compiti;
c. un periodo di vacanza che non sara di durata inferiore a quello previsto dalla legislazione Italiana;
d. assistenza medica gratuita, per se e per i familiari a carico, negli ospedali statali nella stessa misura prevista per il personale straniero che presti servizio nella Repubblica Turca in una situazione analoga;

e. esenzione per se e per i familiari a carico da tutti i tributi e gli oneri fiscali per quanto concerne gli emolumenti, la remunerazione e le altre indennità a carico della Parte Italiana;

f. il diritto di trasferire liberamente dalla Repubblica Turca gli emolumenti, la remunerazione ele indennità sopra citate;

g. l'esenzione dai dazi all'importazione e da tutti gli altri oneri fiscali applicabili ai beni ed oggetti personali importati in Turchia dal persoanle e dai familiari a carico Detta esenzione si applicherà ai beni e agli oggetti del personale stesso all'arrivo in Turchia all'inizio della missione di Assistenza Tecnica e durante i sei mesi successivi. Detti beni e oggetti del personale includeranno:

1. un automobile o un altro motoveicolo;
2. un apparecchio televiso;
3. una radio e un giradischi, un radiogrammofono;
4. un registrtore;
5. un frigorifero e un freezer;
6. una cucina elettrica o a gas;
7. uno scaldabagno e un boiler;
8. una lavatrice;
9. elettrodomestici di minore importanza;
10. attrezzi da lavoro.

h. la stessa esenzione di cui al comma g sopra citato sui beni e oggetti personali importati durante la missione di assistenza tecnica si applicherà ai beni ed oggetti corrispondenti importati per sostituire quelli rubati o inservibili. Si applicherà al motoveicolo di cui al punto 1 del comma g dopo tre anni dalla sua importazione;

i. il diritto a riesportare liberamente, al termine della missione di assistenza tecnica, i beni e gli oggetti personali importati in Turchia ai sensi del comma g sopra citato; se il personale ha venduto o donato detti beni prima della sua partenza, sara

soggetto al pagamento dei dazi fiscali all'importazione e dei tributi dai quali i beni stessi erano stati esentati ai sensi del detto comma g.

In ogni caso, il personale interessato dovrebbe ottenere l'autorizzazionedelle Autorità del Governo della Repubblica Turca prima di vendere o donare i beni summenzionati;

l. esenzione dai dazi all'importazione e da tutti gli altri oneri fiscali applicabili alle medicine necessarie per uso personale o per i familiari a carico;

m. la presa dicontatto immediata, da parte delle Autorità della Repubblica Turca con l'Ambasciata Italiana in Turchia, in caso di arresto o diogni altro procedimento penale contro il personale o i familiari a carico;

n. tutta l'assistenza possibile da parte delle Autorità Turche alfine di facilitare il rimpatrio piu celere possibile del personale e dei familiari a carico,ogni qualvolta dovesse sorgere un'emergenza nella Repubblica Turca.

Articolo 2:

Il presente Accordo sarà allegato al summenzionato Protocollo di Cooperazione Tecnica come Allegato "A", entrerà invigore alla data della sua firma e ne costituirà parte integrante.

Fatto a Cankiri, l'11 Novembre 1987, in due copie in lingua Inglese e due copie in lingua Turca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Parte Italiana   Per la Parte Tura

CXXV

5 dicembre 1987, Amman

Protocollo fra Italia e Giordania sull'istituzione ad Amman di una scuola tecnica di arti grafiche (1).

PROTOCOLLO

Within the framework of the Italo-Jordanian Agreement of Technical Cooperation, signed in Amman on 16 June 1965, the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan (hereafter indicated as "Jordanian Government") and the Government of the Republic of Italy (hereafter indicated as "Italian Government") in full awareness of the fact that mutual co-operation in the field of technical training will contribute to promote the achievement of the planned objectives of economic and social development, hereby agree to stipulate the present Protocol providing for the establishment of a Graphic Art Technical School in Amman.

The two Parties agree upon the following:

Art. 1 - PROFILE OF THE INSTITUTION

1.1 The Parties will set up a Graphic Art Technical School to be known as "Printing Trades Technical School" (hereafter indicated as "the School"). The School shall be located in the Marka area of Amman.

1.2 As its main scope the School shall provide adequate training for Jordanian technicians and instructors in the field of graphic industry. The Parties agree therefore to equip the School with the structures required to carry out training activities.

(1) Entrata in vigore: 5 dicembre 1987.

1.3 The School shall be organised into the following sections:

a) photocomposition
b) photoreproductions
c) photolithography
d) offset printing
e) binding
f) graphic design
g) technology workshop
h) maintenance

1.4 The School activities shall be aimed at achieving the training of qualified personnel in the following fields of specialization:

a) composing
b) photoreproduction
c) photolithography
d) offset printing
e) binding
f) graphic design

1.5 Both teaching activities and the School administration shall be carried out in accordance with the regulations laid down by the Jordanian Ministry of Education.

1.6 Teaching at the School shall be carried on in Arabic and English and, in order to promote Italo-Jordanian cooperation and to foster longer-lasting relations, a language laboratory may be set up for the purpose of teaching the Italian language as an optional subject.

1.7 If compatible with Jordanian teaching regulations, the workshop programme may also include the performance of actual production work for the purpose of improving the students' technical training, provided that this does not interfere with normal School teaching activities. The proceeds shall be used by the School management in order to meet maintenance costs.

1.8 In the spirit of the bilateral co-operation pursued by the Parties to the present agreement, the Jordanian Principal of the School and the Italian Coordinator shall agree to institute an annual programme of initiatives and activities as part of the School's functions, for the purpose of spreading throughout the country the technologies related to the graphic industry while fostering the participation of similar Italian and Jordanian organisations in the training as well as in the industrial field.

1.9 The School's activities shall be assessed in accordance with the current Ministry of Education's regulations.

Art. 2 - ITALIAN CONTRIBUTION

2.1 The Italian Government shall contribute, directly or by ways of specialised institutions to the setting up of the School. The Italian Party shall provide the following inputs:

2.2 Equipment
Provision for equipment including instruments and technical machinery for an amount up to Lit. 2.600 million.

The equipment shall be selected on a priority range to be defined between the Parties on the basis of the indicative list in Annex A. The overall equipment shall be shipped (c.i.f.) to the Port of Aqaba. The Italian Party shall also provide technical assistance for the complete set up of the machinery and equipment on the site, and all necessary teaching publications to be used as reference material.

2.3 Italian experts stationed in Jordan
Up to 6 experts to be sent to the School as instructors and supervisors totalling 216 m/m for the reference period. One of them shall be the Coordinator of the Italian mission for the overall project duration.

Experts' remuneration, their air travel costs, included internal transportation to and from the School shall be borne by the Italian Government.

2.4 Fellowships for technical training
The grant of fellowships and the related organisation of technical training courses in Italy, each of 8 months duration, for 28 Jordanian instructors. At a further stage the Italian Party may consider to grant additional fellowships. (c.f. 4.4 b).

Art. 3 - JORDAN CONTRIBUTION

3.1 The Jordan Government will contribute to the construction of the School through the following inputs:

3.2 Build suitable permanent premises for the School and ensure that all the classrooms and workshops have the necessary tools and equipment required to carry on the teaching activities specified in list A, except for those items of equipment to be provided by the Italian Party.

3.3 Handle and bear the costs of duties when required for clearing through Customs, and transporting machinery and equipment supplied by the Italian Party, from the Port of Aqaba to the school, including the cost of labour, porterage and the other necessary costs, as well as those of installation on the aforesaid premises.

3.4 To appoint the required managerial, teaching, secretarial, auxiliary and technical staff in accordance with the requirements and regulations of the Jordanian Ministry of Education for the correct work of the School.

3.5 To bear the costs of running the School, purchasing the material and tools necessary for carrying out the teaching activities, as well as the spare parts required for the correct use of the equipment.

3.6 To send for further training in Italy the Jordanian instructors awarded with fellowships grants at the end of the preparatory period held in Amman, who shall be placed at disposal in accordance with Jordanian legislation.

Art. 4 - THE SCHOOL MANAGEMENT

4.1 The School Management

The Parties hereby agree that the School shall be directed by the Jordanian Principal, who shall be the highest authority in the School, be appointed in accordance with procedures and regulations laid down by the Ministry of Education and be responsible in all matters connected with administration, teaching and the technical and vocational training of both teachers and students. For the duration of the cooperation period, the Jordanian Principal shall be assisted by the Italian Coordinator in the latter two activities so that both can coordinate their respective teaching, vocational and instructor training activities.

In accordance with the regulations governing local teaching institutions, the Italian Coordinator and the Jordanian Principal, shall spend each working day in the School carrying out their respective duties. They shall be permitted to be absent only for the purpose of attending to matters connected with their duties and only after having duly informed the other. In the case of more than one day's absence by either of them, authorization must be requested from the respective Authorities. In the case of prolonged absence, the Italian Coordinator or the Jordanian Principal can delegate their respective authority to one of the officials or experts of their same nationality.

4.2 The Italian and Jordanian experts

Instructors from both countries shall carry out their teaching and supervisory duties in accordance with the regulations laid down by the Jordan Ministry of Education, as well as with the directives received from the Italian Coordinator and the Jordanian Principal, in harmony with the plans and curricula established by the Ministry.

The overall coordination of the aforesaid activity shall be carried out by the Jordanian Principal of the School, in accordance with local regulations, with the help of the Italian Coordinator to whom the Italian experts shall be responsible.

The Italian experts shall provide all technical assistance in their different work sections; for the purpose of training their Jordanian counterparts, the Italian experts shall provide a continual specific assistance service for the Jordanian instructors on the actual School premises.

The Jordanian instructors, who shall be responsible for the actual direct teaching of course participants, shall participate in the development of syllabuses and the production of any required printed course material.

The instructors and experts from both Countries shall be entitled to take their annual leave only in the periods laid down by the Jordanian school calendar. The total duration of the holidays taken by the Italian Experts shall in any case be regulated by the Italian Law.

Any administrative personal question concerning them raised by the instructors or experts of the two Countries, must be done through the Italian Coordinator or the Jordanian Principal, as the case may be.

4.3 Equipment

The Parties agree to set up, at a further stage, an order of priority for the provision of equipment machinery as of Annex A, to be utilized in accordance with the safety regulations applied by the constructing companies and those applied by the Jordans. The use, maintenance and any repairs thereto

shall be carried out according to the instructions and under the responsibility of the Italian Coordinator, the related costs shall be borne by the Jordanian Party.

Within one year from the beginning of the present cooperation programme, the two parties shall set up in the School a workshop equipped for the maintenance and repair of the School's machinery and equipment. The purchase of the required plant and tools shall be carried out in accordance with the preceding provisions, the related costs being borne by the Jordanian Party.

Should the Jordanian Party consider it necessary to install additional, complementary or optional machinery and equipment in the School, the Italian Coordinator must be consulted beforehand.

At the end of the period of cooperation provided for in the present Protocol, the machinery and equipment supplied by the Italian Party shall become the property of the School.

It is further agreed that, for the duration of Italo-Jordanian technical cooperation, the said equipment shall be kept on the School premises to which they were specifically assigned, and the Jordanian Principal of the School and his instructors, together with the Italian Coordinator and experts, shall be responsible for making the best use of them in the teaching activities and vocational training work carried out there.

4.4 The additional training activity to be carried out in Italy

The training activity shall include (c.f. Art. 2.4)

a) the organisation of specific activities and/or training courses for 28 instructors divided in different groups operating in different periods as follows:

- 1st group: 12 fellows, 8 m/m each (Principal 1, Assistant 1, w/s Instructors 8, Maintenance 2);

- 2nd group: 8 fellows, 8 m/m each (w/s Instructors 7, Maintenance 1);

- 3rd group: 8 fellows, 8 m/m each (w/s Instructors 7, Maintenance 1).

The selection of instructors who are to benefit from further studies in Italy shall be done jointly by both Parties through the organisations responsible for implementing the present Protocol, within the School management activities.

The Italian Party shall help the Jordanian Party in making a correct selection of the technicians by means of a series of seminars carried out on the spot. These seminars shall be preparatory to the study period to be spent by the future instructors in Italy, and those attending them must show that they have at least a basic knowledge of the Italian language.

Study grant holders shall be obliged to work in the School on their return to Jordan for a minimum period to be established by the Ministry of Education, and in any case not less than the first full cycle of teaching activity.

b) At a further stage the Italian Party may consider to grant additional fellowships to School new graduates for direct training in Italy in their respective fields of specialization.

1.5 Technical assistance including supervision of teaching activities

This assistance shall be carried out through cooperation with the Jordanian Ministry of Education in order to establish the technical

and training aspects related to the use of available human and material resources, with special reference to the following aspects:

- the development of syllabuses covering the theoretical and practical teaching provided by the School, in accordance with the overall educational curricula and syllabuses;

- the provision of textbooks written in Italian, or other languages, referring to the fields being taught, to be used as reference material.

In order to ensure that the objectives set out in the present Protocol are attained and to guarantee that the School's activities can be carried out efficiently, the Jordanian Principal, together with the Italian Coordinator, shall draft annual work plans of which the competent Ministry of Education authorities shall be informed. Said annual plans shall set out targets to be achieved for each period, the activities by means of which they are to be achieved, as well as the confirmation and assessment of the appointed Italian experts for the respective specializations, the Jordanian personnel to be employed during the period in question, and the materials, equipment and tools required to carry out the activities planned.

The proposed technical and teaching assistance shall be of three years' duration, starting from the beginning of the training courses.

The ordinary and vocational training courses provided for in the present Protocol shall be commenced only after the following requirements have been satisfied:

a) it has been ensured that all the School premises are actually available and in perfect condition, by means of a joint inspection carried out by the Italian Embassy in Jordan and by the Direction of the Ministry of Education;

b) the equipment and plant specified in Annex A have already been installed and passed by the Italian Party on the actual premises of the School to which they have been assigned;

c) the two Parties responsible for implementing the Protocol, according to their specific responsibilities, have made and/or approved the appointment of the Italian Coordinator and of the Jordanian Principal, of the instructors required at the beginning of the first semester, and of a sufficient number of administrative and auxiliary staff to ensure the proper functioning of the School.

Art. 5 - PROVISIONS CONCERNING THE ITALIAN PERSONNEL

The Italian staff must show to possess a knowledge of the English language and a documented experience in vocational training before being accepted to work at the School.

Any decision to appoint or replace the Italian Coordinator and experts must be communicated in advance, through diplomatic channels, to the Jordanian Party by forwarding the curriculum vitae of the appointee.

The Coordinator and other Italian experts will enjoy facilities, immunities and privileges according to the Italo-Jordanian Agreement of Technical Cooperation signed in Amman on June 16th, 1965.

The Jordanian Government shall make provision for the Italian Coordinator, the experts and their dependent relations to be covered by a medical and hospital insurance policy, to be agreed upon by the Parties; by so doing the Jordanian Government shall be exempted from any further responsibility in the matter. The cost of the insurance policy shall be borne by the Jordanian Party.

Art. 6 - FINAL PROVISIONS

The two Governments hereby agree, as soon as the present agreement has come into effect, to take the necessary steps to remove any hindrance to the implementation of the programme.

This Protocol shall enter into force upon signature and shall remain in force for a period of five years. It may however be extended or modified by means of an exchange of written notices agreed upon between the two Parties.
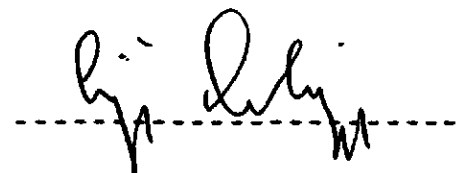
The English version of this Protocol shall be considered as the original one.

Done in Amman, on December 5, 1987 in four English copies.

On behalf of the Jordanian Party

Taher H. Kanaan

On behalf of the Italian Party

[signature]

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO

Nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra l'Italia e la Giordania, firmato ad Amman il 16 giugno 1965, il Governo del Regno Ascemita di Giordania (qui di seguito chiamato il "Governo giordano") e il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito chiamato "il Governo Italiano"), nella piena consapevolezza del fatto che la cooperazione reciproca nel campo della formazione tecnica contribuirà a promuovere il raggiungimento degli obiettivi programmati dello sviluppo sociale ed economico, col presente atto convengono di stipulare il presente Protocollo che dispone l'istituzione ad Amman di una Scuola Tecnica di Arti Grafiche.

Le due Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Profilo dell'istituzione

1.1 Le Parti istituiranno una Scuola Tecnica di Arti Grafiche che varra chiamata "Scuola Tecnica di Arti di Stampa" (qui di seguito chiamata "la Scuola"). La Scuola verra situata nell'area Marka di Amman.

2.2 Come suo principale obiettivo la Scuola fornirà una formazione adeguata ai tecnici ed agli istruttori Giordani nel campo delle arti grafiche. Le Parti convengono pertanto di attrezzare la Scuola con le strutture necessarie per svolgere attività di formazione.

1.3 La Scuola sarà organizzata nelle seguenti sezioni:

a) Fotocomposizione

b) fotoriproduzioni

c) fotolitografia

d) stampa offset

e) rilegature

f) disegno grafico

g) laboratorio tecnico

h) manutenzione

1.4 Le attività della Scuola mireranno ad ottenere la formazione di personale qualificato nei seguenti campi di specializzazione:

a) composizione

b) fotoriproduzione

fotolitografia

d) stampa offset

e) rilegatura

f) disegno grafico

1.5 Sia le attività pedagogiche che l'Amministrazione della Scuola verranno svolte in conformità ai regolamenti stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione della Giordania.

1.6 L'insegnamento presso la Scuola verra svolto in Arabo ed in Inglese e, al fine di promuovere la cooperazione Italo-Giordana e di incoraggiare relazioni di lunga durata, potrebbe essere creato un laboratorio linguistico per l'insegnamento dell'Italiano come materia facoltativa.

1.7 Compatibilmente con i regolamenti della Giordania in materia di insegnamento, il programma del laboratorio potrebbe altresì includere lo svolgimento di un vero e proprio lavoro finalizzato alla produzione allo scopo di migliorare la preparazione tecnica degli studenti, puchè ciò non interferisca con le normali attività pedagogiche della Scuola.
Il ricavato verrà utilizzato dall'amministrazione scolastica per far fronte alle spese di manutenzione.

1.8 Nello spirito di cooperazione bilaterale perseguito dalle Parti al presente Accordo, il Direttore giordano della scuola ed il coordinatore italiano converranno d'istituire un programma annuale di iniziative ed attività facenti parte delle funzioni della Scuola, al fine di diffondere in tutto il Paese le tecnologie relative all'industria grafica, incoraggiando nel contempo la partecipazione di organizzazioni simili Italiane e Girdane alla formazione profesiionale nonchè al campo industriale.

1.9 Le attività della Scuola verranno valutate in conformità ai regolamenti vigenti del Ministero dell'Istruzione.

Articolo 2 - **CONTRIBUTO ITALIANO**

2.1 Il Governo Italiano contribuirà, direttamente o tramite istituzioni specializzate, all'istituzione della Scuola. La Parte italiana fornirà il seguente contributo:

2.2. **Attrezzature**

Fornitura di attrezzature che includano strumenti e macchinario tecnico per un ammontare fino a 2600 milioni di lire.

Le attrezzature verranno selezionate sulla base di una gamma di priorità da definire tra le Parti sulla base della lista indicativa contenuta nell'Allegato A. Tutta l'attrezzatura verrà spedita (c.i.f.) al Porto di Aqaba. La Parte Italiana fornirà altresì assistenza tecnica per la completa installazione dei macchinari e delle attrezzature sul posto, nonchè tutte le pubblicazioni pedagogiche necessarie da utilizzare come materiale di riferimento.

2.3 Esperti italiani dislocati in Giordania

Fino a 6 esperti da inviare alla Scuola come istruttori e supervisori per un numero totale di 216 m/m per il periodo di riferimento. Uno di essi sarà il Coordinatore della missione italiana per tutta la durata del progetto.

La remunerazione degli esperti, i loro costi dei viaggi aerei, in incluso il trasporto interno per e dalla Scuola verranno sostenuti dal Governo Italiano.

2.4 Borse di studio per la formazione tecnica

La concessione di borse di studio e la relativa organizzazione di corsi di formazione tecnica in Italia, ciascuno per la durata di 8 mesi, per 28 istruttori Giordani. In un successivo momento la Parte Italiana può considerare di concedere ulteriori borse di studio (V. 4.4 b)

Articolo 3 - **CONTRIBUTO GIORDANO**

3.1 Il Governo Giodano contribuirà alla costruzione della Scuola nel modo seguente:

3.2 Costruirà locali permanenti adatti alla Scuola e si assumerà che tutte le aule ed i laboratori abbiano gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dello svolgimento delle attività pedagogiche specificate nell'Elenco A, ad eccezione degli strumenti che devono essere forniti dalla Parte Italiana.

3.3 Sosterrà le spese doganali per le necessità di sdoganamento, nonchè i costi di trasporto dei macchinari e delle attrezzature forniti dalla Parte Italiana, dal Porto di Aqaba alla Scuola, ivi inclusi i costi di manodopera, facchinaggio e le altre spese necessarie, nonchè le spese di installazione nei locali summenzionati.

3.4 Nominerà il personale richiesto (direttori, insegnanti, segretari personale ausiliario e tecnico) in conformità alle esigenze

e ai regolamenti del Ministero dell'Istruzione Giordano per un corretto funzionamento della Scuola.

3.5 Sosterrà i costi di gestione della Scuola e acquisterà il materiale e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività pedagogiche, ivi incluse le parti di ricambio necessarie per l'uso corretto delle attrezzature.

3.6 Invierà in Italia per approfondire la formazione gli istruttori Giordani che hanno ricevuto borse di studio alla fine del periodo preparatorio svolto ad Amman e che verranno messi a disposizione in conformità alla legislazione giordana.

Articolo 4 - LA GESTIONE DELLA SCUOLA

4.1 Gestione della Scuola

Le Parti convengono che la Scuola verrà diretta dal Direttore giordano, che sara la più alta autorità della Scuola, verrà nominato in conformità alle procedure ed ai regolamenti stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e sarà responsabile per tutte le questioni relative all'amministrazione, all'insegnamento ed alla formazione tecnica e professionale degli insegnanti e degli studenti.

Per la durata del periodo di cooperazione, il Direttore giordano sarà assistito dal Coordinatore italiano nelle ultime due attività, affinchè entrambi possano coordinare le loro rispettive attività di insegnamento, di formazione professionale e di addestramento di istruttori.

In conformità ai regolamenti in materia di istituti d'istruzione locali, il Coordinatore Italiano e il Direttore Giordano trascorreranno ogni giorno lavorativo nella Scuola svolgendo i loro rispettivi obblighi. Sarà loro concesso di assentarsi solo allo scopo di attendere alle mansioni relative al proprio incarico e solo dopo aver debitamente informato l'altro. In caso di assenza superiore a un giorno da parte di entrambi, deve essere chiesta l'autorizzazione alle rispetive autorità. In caso di assenza prolungata, il Coordinatore Italiano o il Direttore Giordano possono delegare le rispettive autorità ad no dei funzionari o degli esperti della loro stessa nazionalità.

4.2 Gli esperti Italiani e Giordani

Gli istruttori di entrambi i paesi svolgeranno le loro mansioni di controllo e di insegnamento in conformità ai regolamenti stabiliti dal Ministero dell'Istruzione Giordano, nonchè alle direttive ricevute dal Coordinatore Italiano e dal Direttore Giordano, in linea con i programmi e i curricula stabiliti dal Ministero.

Il ccordinamento complessivo dell'attività summenzionata verra svolto dal Direttore Giordano della Scuola, in conformità ai regolamenti locali, con l'aiuto del Coordinatore Italiano dinanzi al quale saranno responsabili gli esperti italiani

Gli esperti Italiani forniranno tutta l'assistenza tecnica nei loro vari campi di lavoro, al fine di addestrare la controparte Giordana, gli esperti Italiani forniranno un servizio continuo di assistenza specifica per gli istruttori Giordani nella sede stessa della scuola.

Gli istruttori Giordani, che saranno responsabili dell'insegnamento effettivo dei partecipanti al corso, parteciperanno all'elaborazione dei programmi e alla produzione del materiale stampato richiesto per il corso.

Gli istruttori e gli esperti di entrambi i Paesi avranno diritto a prendere loro ferie annuali solo nei periodi stabiliti dal calendario scolastico Giordano. La durata complessiva delle ferie prese dagli esperti Italiani sara regolata in ogni caso dalle leggi italiane.

Qualsiasi questione di carattere amministrativo e personale a questo proposito sollevata dagli istruttori o dagli esperti dei due Paesi, va posta tramite il Coordinatore Italiano o dal Direttore Giordano secondo il caso.

4.3 Attrezzature

Le Parti convengono di stabilire, in un secondo tempo, un ordine di precedenza per la fornitura di macchinari e attrezzature ai sensi dell'Allegato A, da utilizzare in conformità ai regolamenti si sicurezza applicati dalle imprese di costruzione e a quelli applicati dai Giordani.

L'utilizzo, la manutenzione e le eventuali riparazioni delle attrezzature stesse saranno effettuati in conformità alle istruzioni e sotto la responsabilità del Coordinatore Italiano e i relativi costi verranno sostenuto dalla Parte Giordana

Entro un anno dall'inizio dell'attuale programma di cooperazione, le due Parti istitueranno nella scuola un'officina per la manutenzione e la riparazione dei macchinari e delle attrezzature della scuola.

L'acquisto delle apparecchiature necessarie sara effettuato in conformità alle disposizioni precedenti, e i relativi costi verranno sostenuti dalla Parte Giordana.

Qualora la Parte Giordana ritenesse necessario installare nella Scuola macchinari e attrezzature addizionali, complementari o facoltativi, il Coordinatore Italiano deve essere preventivamente consultato.

Alla fine del periodo di cooperazione previsto dal presente Protocollo, i macchinari e le attrezzature forniti dalla Parte Italiana diventeranno proprietà della Scuola.

E' ulteriormente convenuto che, durante il periodo di cooperazione tra l'Italia e la Giordania, detta attrezzatura verrà mantenuta nei locali della Scuola ai quali era stata assegnata specificatamente; il Direttore Giordano della Sciola e i suoi istruttori, unitamente al Coordinatore Italiano, e agli esperti, ne faranno l'uso migliore nell'ambito delle attività di insegnamento e del lavoro di formazione professionale da svolgere nella Scuola stessa.

4.4 L'attività di addestramento ulteriore da svolgere in Italia

L'attività di addestramento includerà (v. Art. 2.4):

a) l'organizzazione di attività specifiche e/o di corsi di formazione per 28 istruttori divisi in gruppi diversi e operanti in diversi periodi come segue:

- 1° gruppo: 12 persone, 8 m/m ciascuno (1 Direttore, 1 Assistente, 8 Istruttori, 2 Persone per la manutenzione);

- 2° gruppo: 8 persone, 8 m/m ciascuno (7 Istruttori, 1 persona per la manutenzione);
- 3° gruppo: 8 persone, 8 m/m ciascuno (7 Istruttori, 1 Persona per la manutenzione).

La selezione degli Istruttori che beneficieranno di ulteriori studi in Italia verrà effettuata unitamente dalle due Parti attraverso le organizzazioni responsabili della realizzazione del presente Protocollo, nell'ambito delle attività di gestione della Scuola.

La Parte Italiana aiuterà la Parte Giordana ad operare una selezione corretta dei tecnici tramite una serie di seminari svolti sul luogo. Detti seminari saranno preparatori al periodo di studio che futuri istruttori dovranno trascorrere in Italia, e coloro che li frequentano devono dimostrare di avere almento una conoscenza base della lingua italiana.

Coloro che beneficiano di borse di studio saranno obbligati a lavorare nella Scuola al loro ritorno in Giordania per un periodo minimo da stabilirsi da parte del Ministero dell'Istruzione e in ogni caso non inferiore al primo ciclo completo dell'attività d'insegnamento.

b) In un secondo momento la Parte Italiana potrà considerare di concedere ulteriori borse di studio ai neo-diplomati della Scuola per l'addestramento direttamente in Italia nei loro ripsettivi campi di specializzazione.

4.5 Assistenza tecnica, ivi inclusa la supervisione delle attività di insegnamento.

Detta assistenza verra prestata sulla base delle cooperazione con il Ministero per l'Istruzione Giordano per stabilire gli aspetti dal punto di vista tecnico e dell'addestramento - relativi all'uso delle risorse umane e materiali disponibili con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- l'elaborazione di programmi di studio che coprano l'insegnamento teorico e pratico fornito dalla Scuola, in conformità ai curricula e ai programmi di studio presi globalmente;
- la fornitura di libri di testo scritti in Italiano o in altre lingue, relativi agli argomenti da insegnare, da utilizzare come materiale di riferimento.

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi esposti nel presente Protocollo, e per garantire uno svolgimento efficiente delle attività della Scuola , il Direttore Giordano unitamente al Coordinatore Italiano, si occuperà della redazione dei piani di lavoro annuali, che verranno portati a conoscenza delle autorità competenti del Ministero dell'Istruzione. Detti piani annuali indicheranno gli obiettivi da raggiungere per ogni periodo, le attività per mezzo delle quali gli obiettivi stessi vanno raggiunti, la conferma e la valutazione degli esperti Italiani nominati per le rispettive specializzazioni, il personale giordano da utilizzare durante il periodo in questione, e i materiali, le attrezzature e gli strumenti necessari per svolgere le attività programmate.

La proposta assistenza in materia tecnica e di addestramento durerà tre anni, a decorrere dall'inizio dei corsi di addestramento stessi.

I corsi di addestramento - sia ordinari che di formazione professionale - previsti dal presente Protocollo cominceranno solo dopo che siano stati soddisfatti i seguenti requisiti:

a) dopo che ci sia assicurati che tutti i locali della Scuola siano effettivamente disponibili e in perfette condeizioni tramite un'ispezione congiunta effettuata dall'Ambasciata del Ministero dell'Istruzione;

b) dopo le attrezzature di cui all'Allegato A sono già state installate e trasmesse dalla Parte Italiana ai locali della Scuola ai quali esse sono state effettivamente assegnate;

c) dopo che le due Parti responsabili della realizzazione del Protocollo a seconda delle loro responsabilità specifiche, abbiano effettuato e/o approvato la nomina del Coordinatore Italiano e del Direttore Giordano, degli istruttori richiesti all'inizio del primo semestre, e di un numero sufficiente di personale amministrativo e ausiliario per assicurare un adeguato funzionamento della Scuola.

Articolo 5 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE ITALIANO

Il personale italiano deve dimostrare di possedere una conoscenza della lingua inglese ed un'esperienza documentata nel campo della formazione professionale prima di essere accettato a lavorare presso la Scuola.

Ogni decisione di nominare o sostituire il Coordinatore Italiano e gli esperti deve essere comunicata in anticipo, attraverso canali diplomatici, alla Parte Giordana, inviando il curriculum vitae della persona designata.
Il Coordinatore e gli altri esperti Italiani godranno delle facilitazioni, delle immunità e dei privilegi previsti dall'Accordo Italo - Giordano di Cooperazione Tecnica firmato ad Amman il 16 giugno 1965.
Il Governo Giordano provvederà a che il Coordinatore Italiano, gli esperti e i loro familiari vengano coperti da una polizza assicurativa medica e ospedaliera da convenire tra le Parti, in tal modo il Governo Giordano sarà esente da ogni ulteriore responsabilità in materia. Il Costo della polizza assicurativa sara sostenuto dalla Parte Giordana.

Articolo 6 - DISPOSIZIONI FINALI

I due Governi convengono col presente atto, non appena il presente Accordo sia entrato in vigore, di prendere le misure necessarie per eliminare ogni ostacolo alla realizzazione del programma.
Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma e rimarra in vigore per un periodo di cinque anni. Può tuttavia essere prorogato o modificato tramite uno scambio di notifiche per iscritto concordate tra le due Parti.
La versione inglese del presente Protocollo sarà considaerata l'originale.

Fatto ad Amman il 5 Dicembre 1987, in quattro copie in lingua inglese.

Per la Parte Giordana | Per la Parte Italiana

CXXVI

8 dicembre 1987, Sofia

Scambio di note fra Italia e Bulgaria per la concessione alle banche bulgare autorizzate di linee di credito fino ad un importo complessivo massimo di 200 milioni di dollari USA (1).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO D'ITALIA

AL MINISTRO DEL COMMERCIO DI BULGARIA

Sofia, 8 dicembre 1987

Signor Ministro,

in relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Roma dal 4 al 6 agosto 1987 tra una delegazione del Governo della Repubblica italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria in merito agli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi ed in particolare all'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti alla Bulgaria, allo scopo di aggiornare quanto concordato con lo Scambio di lettere del 3 maggio - 11 giugno 1982 e le successive modifiche del 5 luglio - 26 settembre 1985, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1) Le competenti Autorità della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o più Istituti italiani di credito a medio termine che ne facciano richiesta a concedere alle Banche Bulgare autorizzate linee di credito fino ad un importo complessivo massimo di circa $ USA 200= milioni o equivalente in D.M., Fr.Sv., F.Ol., destinate al finanziamento di forniture italiane di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento e servizi connessi (engineering, licenze, know-how, assistenza tecnica, montaggio, ecc.) nonchè semiprodotti industriali e beni di consumo durevole di produzione italiana.

   In particolare, il 35% dell'importo globale di cui sopra potrà essere destinato al finanziamento di forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, parti di ricambio e beni di consumo durevole.

   Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in Dollari USA e, rispettivamente, il Marco Tedesco, Franco Svizzero e il Fiorino Olandese, verrà preso in considerazione il corso dei cambi (media U.I.C.) vigente in Italia due giorni prima della stipula della Convenzione interbancaria, ovvero due giorni prima della stipula del contratto commerciale, qualora questa preceda la stipula della Convenzione.

   Le due parti concordano di continuare l'esame degli aspetti tecnici connessi all'utilizzazione dell'ECU nelle transazioni commerciali tra le imprese italiane e bulgare, al fine di pervenire alla stipula di contratti stilati in ECU nonchè di convenzioni interbancarie stilate in ECU, anche nell'ambito del presente Accordo.

(1) Entrata in vigore: 8 dicembre 1987.

2) Il suddetto complessivo importo formerà oggetto di singole convenzioni tra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche bulgare autorizzate,da stipu-
lare mano a mano che verranno firmati tra esportatori italiani e importatori bulgari i relativi contratti di fornitura.

Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipu-
late entro il 30 giugno 1989, a fronte di contratti da firmare entro il 31/ dicembre 1988. Per le altre forniture, potranno essere stipulate, entro il 31 dicembre 1988, convenzioni cumulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmare entro il 30 giugno 1989.

Eventuali spostamenti dei suddetti termini che fossero richiesti dalle Banche bulgare autorizzate agli istituti italiani finanziatori, saranno da que-
sti ultimi sottoposti alle competenti Autorità italiane; la richiesta potrà eventualmente essere accolta senza necessità di formale modifica del presen-
te Accordo.

3) Ciascuna convenzione di credito:

a) dovrà essere di ammontare non inferiore a $ USA 3 milioni circa o equi-
valente in D.M., Fr.Sv., F.Ol.;

b) prevederà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, restando inteso che il residuo 15% dovrà essere regolato per contanti da parte bulgara, nei termini previsti dai relativi contratti commerciali, comunque non oltre la data di spedizione; il valore di merci e servizi esteri, eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potrà superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte bulgara;

c) sarà regolata al tasso annuo di interesse previsto dagli impegni assun-
ti dall'Italia in sede internazionale al momento della firma dei singo-
li contratti commerciali. Tale tasso sarà applicabile:

- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finan-
ziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto; altrimenti verrà applicato il tasso, come sopra stabilito, vigen-
te al momento della firma della convenzione di credito;

- nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'istituto finanziatore entro tre mesi dalla da-
ta di firma del contratto commerciale; altrimenti verrà applicato il

tasso, come sopra stabilito, vigente alla data di ricezione, da parte dell'Istituto finanziatore, della richiesta di imputazione.

Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi.

d) a carico della parte bulgara saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E., sarà quello in vigore, nei riguardi dalla Bulgaria, al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle singole convenzioni ni di credito; il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;

e) prevederà i seguenti valori minimi contrattuali e termini di rimborso:

I) per forniture di impianti completi chiavi in mano, in 17 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadrà a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria dell'impianto contrattualmente prevista; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a $ USA 5 milioni, o equivalente in D.M., Fr.Sv., F.Ol.;

II) per forniture di impianti completi chiavi in mano di valore compreso fra $ USA 300.000 e $ USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, con prima scadenza a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria contrattualmente prevista;

III) per forniture di macchinari ed attrezzature, di valore compreso fra $ USA 300.000 e $ USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadrà il 30/9/ per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, e il 31/3/ per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

IV) per contratti di valore unitario compreso fra un minimo di $ USA 150.000 e $ USA 300.000, o equivalente, relativi a forniture di macchinari, attrezzature e semiprodotti industriali, il rimborso avrà luogo in sei rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà il 30/9 per

gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, ed il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

V) per forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, beni di consumo durevole e parti di ricambio, in quattro rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà a sei mesi da ciascuna erogazione; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a dollari USA 100.000, o equivalente.

4) I dettagli e le intese tecniche e finanziarie relativi alla messa a disposizione delle linee di credito saranno concordati fra gli Istituti italiani di credito a medio termine e le Banche Bulgare autorizzate.

5) Le imprese italiane e bulgare stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali, restando inteso che tali contratti, stipulati in una della valute sopra indicate, dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta e non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio.

Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente accordo e fino al 31 dicembre 1988 o 30 giugno 1989, secondo quanto previsto al precedente punto 2). L'inserimento dei contratti nel quadro del presente accordo avverrà su specifiche richieste delle Banche Bulgare autorizzate agli Istituti italiani finanziatori, che potranno procedere direttamente a tale inserimento previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'accordo stesso, e fatta salva la necessità di eventuali autorizzazioni merceologiche.

6) Le Delegazioni dei due Paesi si incontreranno non più tardi del 30 giugno 1988, per verificare lo stato di utilizzo del credito e l'eventuale opportunità di un aumento dell'importo previsto dal presente Accordo.

Il presente accordo entrerà in vigore all'avvenuto scambio di lettere e resterà valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno stati completati.

Le sarò grato, Signor Ministro, se vorrà confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

RENATO RUGGIERO

IL MINISTRO DEL COMMERCIO DI BULGARIA

AL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO D'ITALIA

София. . 08.12. . . 19.87. . год.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Потвърждавам получаването на Вашето писмо от 08.12.1987 г. във връзка с измененията на споразуменията, постигнати чрез обменни писма от 3 май - 11 юни 1982 г. и последвалите изменения от 5 юли - 26 септември 1985 г., отнасящи се до кредитните и финансови аспекти, свързани с развитието на търговските отношения между нашите две страни, със следното съдържание:

"Във връзка с разговорите, които се състояха в Рим от 4 до 6 август 1987 г. между делегация на правителството на Република Италия и делегация на правителството на НР България, касаещи кредитните и финансови аспекти, свързани с развитието на търговските отношения между нашите две страни и по-специално с разширяването на италианските доставки на машини, съоръжения, комплектни обекти и други продукти за България, с цел да се осъвременят договореностите, постигнати чрез размяната на писма от 3 май - 11 юни 1982 г. и последвалите изменения от 5 юли - 26 септември 1985 г., имам честта да Ви потвърдя следното:

1. Компетентните органи на италианската република са съгласни да разрешат на един или повече италиански институти за средносрочно кредитиране, които ще отправят към тях такова искане, да предоставят на упълномощените български банки финансови кредитни линии до обща сума максимум около 200 млн.щ.долара или еквивалент в марки ФРГ и/или швейцарски франкове и/или холандски гулдени, предназначени за финансиране италианските доставки на технологични линии, машини и съоръжения, други стоки от инвестиционен характер, както и услуги /инженеринг, лицензии, ноу-хау, техническа помощ, монтаж и т.н./, а също така индустриални полуфабрикати и дълготрайни консумативни стоки италианско производство.

По-конкретно, 35% от горепосочената обща сума ще може да бъде предназначена за финансиране доставките на химически, металургични и текстилни изделия, резервни части и дълготрайни консумативни стоки.

Само за определяне равностойността на горецитираните суми в щатски долари и/или съответно в марки - ФРГ, швейцарски франкове, холандски гулдени, ще се взема под внимание обменният курс /среден на Уфичо Италиано дей Камби/, действуващ в Италия два дни преди сключване на междубанковите споразумения или два дни пред подписване на търговския договор, в случай, че той предшествува подписването на междубанковата конвенция.

Двете страни се договарят да продължат проучването на техническите аспекти за използуването на ЕКЮ при търговските сделки между български и италиански предприятия, с цел да се

стигне до сключване на договори в ЕКЮ, както и на междубанкови спогодби, сключени в ЕКЮ, включително и в рамките на настоящето споразумение.

2. Горецитираната обща сума ще бъде предмет на отделни конвенции между италиански институти за средносрочно финансиране и упълномощените български банки, които ще се подписват текущо в съответствие със сключването на договори за доставки между италиански износители и български вносители.

За доставки на комплектни обекти, междубанковите споразумения следва да се сключват до 30.06.1989 г. за търговски договори,подписани до 31.12.1988 г. За другите доставки ще могат да бъдат подписани до 31.12.1988 г. "открити" междубанкови конвенции, предназначени за финансирането на търговски договори, подписани до 30.06.1989 г.

Евентуални промени на горепосочените срокове, които биха били поискани от упълномощените български банки пред италианските финансови институти, ще бъдат представени за разглеждане от последните пред компетентните италиански власти. Искането би могло евентуално да бъде прието, без необходимост от формална модификация на настоящия договор.

3. Всяка кредитна конвенция:

а/ Следва да бъде на стойност не по-малка от около 3 млн.щ.долара или еквивалент в марки ФРГ, швейцарски франкове или холандски гулдени.

б/ Ще предвижда финансиране на максимум 85 % от стойност-та по договора, като се подразбира, че остатъкът от 15 % трябва да се уреди от българската страна "в брой" в срокове, предвидени от съответните търговски договори, но не по-късно от датата на

експедицията. Стойността на евентуалните чуждестранни стоки и услуги, които по технически причини се налага да бъдат включени в договорите за италиански доставки, не трябва да надвишава по стойност процента на плащанията "в брой", извършени от българската страна.

в/ Лихвеният процент ще се регулира в зависимост от поетите от Италия ангажименти от международен характер към датата на сключване на търговския договор. Такъв лихвен процент ще бъде приложим:

- В случаите на обвързани кредити, при положение, че съответната междубанкова спогодба бъде сключена в срок до шест месеца - действуващата лихва към момента на подписване на договора за доставка; в противен случай ще се прилага лихвен процент, както е споменато по-горе, който е в сила към момента на сключването на съответното финансово споразумение.

- В случай на "открита" кредитна линия, при положение, че искането за включване за финансиране по настоящото споразумение е направено пред съответния италиански финансов институт в срок до 3 месеца от сключването на търговски договор. В противен случай ще се прилага лихвен процент, както е посочено по-горе, действуващ към датата на получаването от страна на италианския финансов институт на заявката за финансиране.

Лихвеният процент ще се определя периодично и последващо на 6 месеца и лихвите ще се начисляват от датата на използуването.

г/ Българската страна се задължава да заплати разходите по застраховането на кредитите, като размерът на застрахователната премия, определян от САЧЕ, ще бъде този, който е в сила по отношение на България към момента на предоставянето на разположение на

застрахователното покритие по отделните кредитни конвенции; застрахователната премия ще се заплати в същата валута, в която е изразено финансовото споразумение.

д/ Предвиждат се следните минимални стойности по договорите и срокове за погасяване:

I. За доставки на комплектни обекти "под ключ" - на 17 равни последователни шестмесечни рати, първата от които е с падеж 6 месеца след датата на временното приемане на обекта, предвидена в договора; общата стойност на всеки отделен договор не може да бъде по-малка от 5 млн.щ.долара или еквивалент в марки ФРГ, шв. франкове и/или хол. гулдени.

II. За доставки на комплектни обекти "под ключ" на стойност между 300 000 щ.долара и 5 млн.щ.долара, или еквивалент - на 10 равни последователни шестмесечни рати, първата от които с падеж 6 месеца от предвидената в договора дата за временно приемане на обекта.

III. За доставки на машини и съоръжения на стойност между 300 000 щ.долара и 5 млн.щ.долара, или еквивалент - на 10 равни последователни шестмесечни рати, първата от които с падеж 30.09. за суми, използувани през първото полугодие на годината и на 31.03. за суми, използувани през второто полугодие на предшествуващата година.

IV. За договори на единична стойност между 150 000 и 300 000 щ.долара, или еквивалент, отнасящи се до доставки на машини и съоръжения и индустриални полуфабрикати, погасяването ще става на шест равни и последователни полугодишни рати, първата от които с падеж 30.09. за суми, използувани през първото полугодие на всяка година и на 31.03. - за тези, използувани през второто полугодие на предшествуващата година.

V. За доставки на химически, металургични и текстилни продукти и други дълготрайни консумативни материали и резервни части - на четири равни полугодишни последователни рати; първата от които с падеж 6 месеца от датата на използуването, общата стойност на всеки отделен договор не може да бъде по-малка от 100 000 щ.долара, или еквивалент.

4. Подробностите, техническите и финансови договорености, свързани с предоставянето на кредитните линии, ще бъдат допълнително договаряни между италианските средносрочни финансови институти и упълномощените български банки.

5. Италианските фирми и българските предприятия ще подписват договори за въпросните доставки, договаряйки помежду си техническите и търговски подробности, като се има предвид, че договори сключени в една от горепосочените валути могат да бъдат включени за финансиране в една финансова конвенция, изразена в същата валута, като не могат да се предвиждат каквито и да било клаузи за предварително фиксиране на валутния курс на обмяната.

Предмет на кредитните конвенции могат да бъдат договорите, сключени от датата на настоящото споразумение до 31.12. 1988 г. или 30.06.1989 г., съгласно предвиденото в т. 2. Включването на договори, в рамките на настоящото споразумение, ще се осъществява въз основа на специфични искания от страна на упълномощените български банки към съответните италиански институти за средносрочно финансиране, които ще предприемат директното включване на заявените договори, след проверка за съответствието на същите на спецификата на междубанковите споразумения и при положение, че не е необходимо евентуално разрешение за определени видове стоки.

6. Делегации на двете страни ще се срещнат не по-късно от 30.06.1988 г. с цел да направят преглед на състоянието и използуването на кредита и евентуалната необходимост за едно увеличение на предвидените суми по настоящия договор.
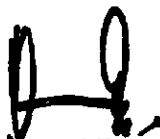
Настоящото споразумение ще влезе в сила от момента на размяната на обменните писма и ще бъде в сила до реализирането на всички погашения на капитал и лихви по използуваните кредити.

Ще Ви бъда благодарен, господин Министър, ако потвърдите съгласието на Вашето правителство с гореизложеното.

Моля, приемете, господин Министър, уверенията ми в най-високите ми почитания."

Имам честта да Ви потвърдя съгласието на моето правителство за гореизложеното.

Моля, приемете, господин Министър, уверенията в най-високите ми почитания.

ХРИСТО ХРИСТОВ

TRADUZIONE UFFICIALE

IL MINISTRO DEL COMMERCIO DI BULGARIA

AL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO D'ITALIA

Sofia, 8 dicembre 1987

Onorevole Signor Ministro,

accuso ricevuta della Sua lettera dell'8 dicembre 1987 relativa alle modifiche agli accordi raggiunti per mezzo di scambio di lettere del 3 maggio e dell'11 giugno 1982 ed alle successive modifiche del 5 luglio e del 26 settembre 1985 in merito agli aspetti creditizi e finanziari, riguardanti lo sviluppo dei rapporti commerciali tra i nostri due Paesi, con il seguente contenuto:

"Signor Ministro, in relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Roma dal 4 al 6 agosto 1987 tra una delegazione del Governo della Repubblica italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria in merito agli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi ed in particolare all'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti alla Bulgaria, allo scopo di aggiornare quanto concordato con lo Scambio di lettere del 3 maggio-11 giugno 1982 e le successive modifiche del 5 luglio-26 settembre 1985, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1) Le competenti Autorità della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o più Istituti italiani di credito a medio termine che ne facciano richiesta a concedere alle Banche Bulgare autorizzate linee di credito fino ad un importo complessivo massimo di circa $USA 200.= milioni o equivalente in D.M., Fr.Sv., F.Ol., destinate al finanziamento di forniture italiane di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento e servizi connessi (engineering, licenze, know-how, assistenza tecnica, montaggio, ecc.) nonchè semiprodotti industriali e beni di consumo durevole di produzione italiana.

In particolare, il 35% dell'importo globale di cui sopra potrà essere destinato al finanziamento di forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, parti di ricambio e beni di consumo durevole.

Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in Dollari USA e, rispettivamente, il Marco Tedesco, Franco Svizzero e il Fiorino Olandese, verrà preso in considerazione il corso dei cambi (media U.I.C.) vigente in Italia due giorni prima della stipula della Convenzione interbancaria, ovvero due giorni prima della stipula del contratto commerciale, qualora questa preceda la stipula della Convenzione.

Le due parti concordano di continuare l'esame degli aspetti tecnici connessi all'utilizzazione dell'ECU nelle transazioni commerciali tra le imprese italiane e bulgare, al fine di pervenire alla stipula di contratti stilati in ECU nonchè di convenzioni interbancarie stilate in ECU, anche nell'ambito del presente Accordo.

2) Il suddetto complessivo importo formerà oggetto di singole convenzioni tra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche bulgare autorizzate, da stipulare mano a mano che verranno firmati tra esportatori italiani e importatori bulgari i relativi contratti di fornitura.

Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1989, a fronte di contratti da firmare entro il 31 dicembre 1988. Per le altre forniture, potranno essere stipulate, entro il 31 dicembre 1988, convenzioni cumulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmare entro il 30 giugno 1989.

Eventuali spostamenti dei suddetti termini che fossero richiesti dalle Banche bulgare autorizzate agli istituti italiani finanziatori, saranno da questi ultimi sottoposti alle competenti Autorità italiane; la richiesta potrà eventualmente essere accolta senza necessità di formale modifica del presente Accordo.

3) Ciascuna convenzione di credito:

a) dovrà essere di ammontare non inferiore a $USA 3 milioni circa o equivalente in D.M., Fr.Sv., F.Ol.;

b) prevederà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, restando inteso che il residuo 15% dovrà essere regolato per contanti da parte bulgara, nei termini previsti dai relativi contratti commerciali, comunque non oltre la data di spedizione; il valore di merci e servizi esteri, eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potrà superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte bulgara;

c) sarà regolata al tasso annuo di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sarà applicabile:

- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto; altrimenti verrà applicato il tasso, come sopra stabilito, vigente al momento della firma della convenzione di credito;
- nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale; altrimenti verrà applicato il tasso come sopra stabilito, vigente alla data di ricezione, da parte dell'Istituto finanziatore, della richiesta di imputazione.

Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi.

d) a carico della parte bulgara saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E., sarà quello in vigore,

nei riguardi dalla Bulgaria, al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;

e) prevederà i seguenti valori minimi contrattuali e termini di rimborso:

I) per forniture di impianti completi chiavi in mano, in 17 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadrà a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria dell'impianto contrattualmente prevista; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a $USA 5 milioni, o equivalente in D.M., Fr.Sv., F.Ol.;

II) per forniture di impianti completi chiavi in mano di valore compreso fra $USA 300.000 e $USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, con prima scadenza a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria contrattualmente prevista;

III) per forniture di macchinari ed attrezzature, di valore compreso fra $USA 300.000 e $USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, e il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

IV) per contratti di valore unitario compreso fra un minimo di $USA 150.000 e $USA 300.000, o equivalente, relativi a forniture di macchinari, attrezzature e semiprodotti industriali, il rimborso avrà luogo in sei rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati

nel primo semestre di ciascun anno, ed il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

V) per forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, beni di consumo durevole e parti di ricambio, in quattro rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà a sei mesi da ciascuna erogazione; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a dollari USA 100.000, o equivalente

4) I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa a disposizione delle linee di credito saranno concordati fra gli Istituti italiani di credito a medio termine e le Banche Bulgare autorizzate.

5) Le imprese italiane e bulgare stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali, restando inteso che tali contratti, stipulati in una della valute sopra indicate, dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta e non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio.

Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente accordo e fino al 31 dicembre 1988 o 30 giugno 1989, secondo quanto previsto al precedente punto 2). L'inserimento dei contratti nel quadro del presente accordo avverrà su specifiche richieste delle Banche Bulgare autorizzate agli Istituti italiani finanziatori, che potranno procedere direttamente a tale inserimento previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'accordo stesso, fatta salva la necessità di eventuali autorizzazioni merceologiche.

6) Le Delegazioni dei due Paesi si incontreranno non più tardi del 30 giugno 1988, per verificare lo stato di utilizzo del credito e l'eventuale opportunità di un aumento dell'importo previsto dal presente Accordo.

Il presente accordo entrerà in vigore all'avvenuto scambio di lettere e resterà valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno stati completati.

Le sarò grato, Signor Ministro, se vorrà confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di ribadirLe l'approvazione del mio Governo su quanto sopra.

La prego di accettare, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

ARISTO HRISTOV

CXXVII

22 dicembre 1987, New York

Protocollo fra Italia e UNICEF per la realizzazione di un programma integrato per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in Bhutan (1).

PROTOCOLLO

VISTA la legge 26 febbraio 1987 n.49, concernente la nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo;

VISTA la Dichiarazione di Intenti sottoscritta il 10 giugno 1985 a New York dal Sottosegretario Delegato per gli Interventi Straordinari nel Terzo Mondo, On. Francesco Forte, in rappresentanza del Governo Italiano (qui di seguito denominato il DONATORE), ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (qui di seguito denominato UNICEF) rappresentato dal suo Direttore Esecutivo, Signor James P. Grant, in base alla quale il Donatore e l'UNICEF dichiararano l'intenzione di sviluppare congiuntamente un programma per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in 29 Paesi;

VISTO l'Accordo del 30 agosto 1985 e i successivi Protocolli stipulati in data 7 novembre 1985, 24 aprile 1986, 26 giugno 1986, 20 gennaio 1987 e 12 ottobre 1987 fra il DONATORE e l'UNICEF, con cui il DONATORE si impegnava a finanziare i programmi di immunizzazione e attività connesse in 26 Paesi africani;

VISTO il primo Memorandum di Intesa sulle modalità di programmazione e di attuazione sottoscritto a Roma il 4 luglio 1985 dal DONATORE e dall'UNICEF ed in particolare le sue disposizioni sugli acquisti internazionali, sul personale e sulle modalità di partecipazione italiana al programma;

VISTO l'accordo raggiunto tra l'UNICEF e il Governo italiano con lettera datata 2 maggio 1986 del Direttore Esecutivo dell'UNICEF, James P. Grant al Sottosegretario Delegato Francesco Forte concernente le spese dell'UNICEF per gli acquisti internazionali;

VISTA la proposta di progetto e l'analitico preventivo di spesa presentato dall'UNICEF per la realizzazione di un programma di immunizzazione e attività connesse in Bhutan;

VISTA la necessità di dotare l'UNICEF dei mezzi finanziari adeguati per l'attuazione del programma predisposto per il Bhutan;

Il DONATORE e l'UNICEF convengono quanto segue:

(1) Entrata in vigore: 22 dicembre 1987.

1. Il DONATORE approva il finanziamento del programma di vaccinazioni e attività connesse in Bhutan sulla base del documento di progetto qui allegato (Allegato 1) che deve considerarsi parte integrante del presente Protocollo. Il finanziamento massimo sarà pari ad un ammontare di 1.060.000 dollari USA per il periodo 1988-1991.

2. Il DONATORE finanzierà il costo totale del programma di vaccinazioni e attività connesse in Bhutan sulla base del succitato documento di progetto e del suo dettagliato bilancio con la seguente ripartizione le cui cifre sono espresse in dollari USA:

		1988	1989	1990	1991	Totale
a.	Spese di Programma	176.063	133.869	125.368	56.500	491.800
	Rimborso Costi Operativi Generali (6%)	10.564	8.051	7.541	3.390	29.546
	Totale Parziale	186.627	141.920	132.909	59.890	521.346
b.	Acquisti Internazionali	292.989	108.618	67.667	48.663	517.937
	Soprattassa 4%	11.719	4.345	2.707	1.946	20.717
	Totale Parziale	304.708	112.963	70.374	50.609	538.654
	TOTALE GENERALE	491.335	254.883	203.283	110.499	1.060.000

3. Un primo versamento pari al 30% dei fondi necessari per il primo anno di attività per un ammontare di 152.000 dollari USA sarà eseguito entro 45 giorni dalla firma del presente Protocollo secondo la seguente ripartizione:

a. Spese di Programma 60.000 dollari USA
b. Acquisti Internazionali 92.000 dollari USA
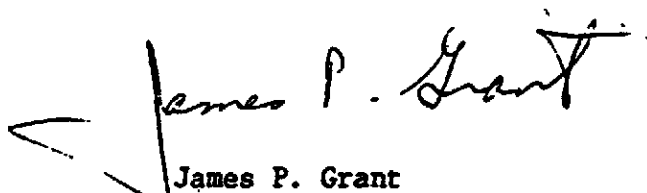
4. I versamenti successivi saranno effettuati in rate semestrali a partire dal 30 giugno 1988, sulla base di una unica richiesta di versamento dell'UNICEF, accompagnata da separati rendiconti di spesa per le spese di programma e gli acquisti internazionali, nonchè dalle relazioni sullo stato di avanzamento, per la totalità dei programmi finanziati dal Governo italiano in virtù del presente Protocollo e del Sesto Protocollo stipulato a New York il 12 ottobre 1987. Tale richiesta di versamento sarà pari alle somme necessarie per far fronte agli impegni di spesa assunti dall'UNICEF nei limiti del totale dei fondi stanziati in virtù del presente Protocollo.

5. L'erogazione di somme relative alle spese di programma in Bhutan fino a un totale di 521.346 dollari USA saranno considerati come entrata supplementare del bilancio dell'UNICEF. Le entrate per ciascuna annualità di programma sono definite all'articolo 2, e cioè saranno pari a 186.627 dollari USA per il 1988, 141.920 dollari USA per il 1989, 132.909 dollari USA per il 1990 e 59.890 dollari USA per il 1991.

6. L'erogazione di somme relative alle spese per acquisti internazionali per lo stesso paese fino a un totale di 538.654 dollari USA saranno amministrate come un fondo fiduciario per ciascuna annualità di programma, come dettagliato all'articolo 2, e non saranno considerate come entrata dell'UNICEF.

7. Lo spostamento di qualsiasi somma dai fondi per le spese di programma ai fondi per gli acquisti internazionali e vice versa possono essere effettuati solo con l'accordo del DONATORE e nel caso superi il 20% del totale di ciascuna componente sulla base di un nuovo e analitico bilancio. Tale spostamento di somme se necessario potrà essere effettuato solo una volta l'anno.

8. I fondi saranno amministrati secondo le procedure, i regolamenti e le direttive dell'UNICEF, salvo che per gli acquisti internazionali a cui si applicheranno le disposizioni definite dalla lettera del 2 maggio 1986 a firma del Direttore Esecutivo dell'UNICEF Sig. James P. Grant al Sottosegretario Delegato On. Francesco Forte.

9. Ulteriori fondi per il finanziamento del programma in Bhutan che forma oggetto del presente Protocollo saranno erogati per le fasi successive di attività sulla base dei piani d'azione annuali e dei dettagliati bilanci nonchè delle relazioni sullo stato di avanzamento del programma e dei relativi rendiconti di spesa semestrali.

10. I suindicati contributi saranno versati sul conto corrente n.467833-0001 intestato all'UNICEF presso il Banco di San Paolo di New York, 499 Park Avenue, 10022 New York.

11. Il DONATORE in collaborazione con l'UNICEF e nel contesto degli accordi di base esistenti tra l'UNICEF e il Governo beneficiario predisporrà i necessari controlli al fine di accertare le attività svolte e la loro conformità al presente Protocollo.

12. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma.

13. Ambedue i testi del presente Protocollo nelle lingue italiana e inglese, faranno ugualmente fede.
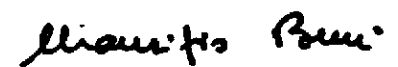
Firmato a New York il 22 dicembre 1987

PER L'UNICEF

James P. Grant
Direttore Esecutivo

PER IL GOVERNO ITALIANO

Maurizio Bucci
Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Nazioni Unite

CXXVIII

24 dicembre 1987, New York

Protocollo fra Italia e UNICEF per la realizzazione di un programma allargato di vaccinazioni e per il rafforzamento dei servizi materno infantili nonché di altre attività di medicina comunitaria nella Repubblica popolare cinese (1).

PROTOCOLLO

VISTA la legge 26 febbraio 1987 n.49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo;

VISTI gli Accordi del 3 luglio 1985 e 30 agosto 1985 e i successivi Protocolli stipulati in data 7 novembre 1985, 24 aprile 1986, 26 giugno 1986, 20 gennaio 1987 e 12 ottobre 1987 fra il Governo Italiano (qui di seguito denominato il DONATORE) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (qui di seguito denominato UNICEF), con cui il DONATORE si impegnava a finanziare i programmi di immunizzazione ed attività connesse in 26 Paesi africani e 7 Paesi dell'Istmo Centro Americano;

VISTA la richiesta della Repubblica Popolare Cinese affinchè il Governo Italiano assista finanziariamente il programma allargato di vaccinazioni della Cina attraverso l'UNICEF;

VISTI la richiesta dell'UNICEF e il documento di progetto presentati in data 18 agosto 1987 per un'assistenza finanziaria supplementare per la realizzazione di parte del succitato programma allargato di vaccinazioni e per il rafforzamento dei servizi materno infantili e altre attività di medicina comunitaria di base nella Repubblica Popolare Cinese;

CONSIDERATO che sia la richiesta dell'UNICEF che quella del Governo della Repubblica Popolare Cinese si riferiscono al medesimo programma e che questo ha caratteristiche simili ai programmi di immunizzazione e attività connesse in 26 Paesi africani e 7 Paesi dell'Istmo Centro Americano;

VISTO il primo Memorandum di Intesa sulle modalità di programmazione e di attuazione sottoscritto a Roma il 4 luglio 1985 dal DONATORE e dall'UNICEF ed in particolare le sue disposizioni sugli acquisti internazionali, sul personale e sulle modalità di partecipazione italiana al programma;

VISTO l'accordo raggiunto tra l'UNICEF e il Governo Italiano con lettera del 2 maggio 1986 a firma del Direttore Esecutivo dell'UNICEF James P. Grant al Sottosegretario Delegato Francesco Forte concernente le spese dell'UNICEF per gli acquisti internazionali;

(1) Entrata in vigore: 24 dicembre 1987

VISTA la necessità di provvedere l'UNICEF di mezzi finanziari adeguati per l'attuazione di detto programma e per dare rapido avvio agli acquisti internazionali di materiali ed equipaggiamenti idonei alla conservazione dei vaccini;

Il DONATORE e l'UNICEF convengono quanto segue:

1. Il DONATORE finanzierà il costo totale convenuto per un totale di dollari USA 5.000.000 per la realizzazione del programma indicato nelle premesse, sulla base dell'acclusa proposta di progetto e il dettagliato bilancio di previsione che sono parti integranti del presente Protocollo (1);

2. Il finanziamento previsto per l'acquisto di materiali e approvvigionamenti per la catena del freddo sarà pari a dollari USA 3.500.000, somma che sarà considerata quale entrata supplementare dell'UNICEF per il 1987.

   I pagamenti necessari saranno effettuati come segue:

a. 1.050.000 dollari USA entro 45 giorni dalla firma del presente Protocollo.
b. le restanti somme pari a 2.450.000 dollari USA saranno erogate sulla base di una richiesta scritta dell'UNICEF, dei rendiconti di spesa e delle relazioni sullo stato di avanzamento del programma. Tale richiesta di versamento sarà pari alle somme necessarie per far fronte agli impegni di spesa assunti dall'UNICEF nei limiti del totale dei fondi stanziati con il presente Protocollo.

3. Il finanziamento previsto per il rafforzamento dei servizi materno infantili e per altre attività di medicina comunitaria è pari a 1.500.000 dollari USA, somma che andrà suddivisa in parti uguali negli anni 1988 e 1989. Tali somme saranno considerate come entrata supplementare dell'UNICEF per il 1988 e 1989 per un ammontare pari a 750.000 dollari USA per ciascuna annualità di programma. L'erogazione di tali somme sarà effettuata sulla base dei piani d'azione e di dettagliati bilanci di previsione annuali nonchè delle relazioni sullo stato di avanzamento del programma e dei relativi rendiconti di spesa semestrali.

4. I fondi saranno amministrati secondo le procedure, i regolamenti e le direttive dell'UNICEF salvo per gli Acquisti Internazionali (per un ammontare pari a 3.500.000 dollari USA) a cui si applicheranno

(1) Non pubblicati nella presente Raccolta.

le disposizioni definite dalla lettera del 2 maggio 1986 a firma del Direttore Esecutivo dell'UNICEF, Sig. James P. Grant al Sottosegretario Delegato Francesco Forte.
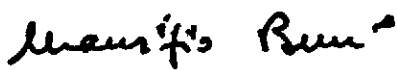
5. I suindicati contributi saranno versati sul conto corrente n. 467833-0001 intestato all'UNICEF presso il Banco San Paolo di New York, 499 Park Avenue, New York, N.Y. 10022.

6. Il DONATORE in collaborazione con l'UNICEF e nel contesto degli accordi di base esistenti tra l'UNICEF e il Governo beneficiario predisporrà i necessari controlli al fine di accertare le attività svolte e la loro conformità al presente Protocollo.

7. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma.

8. Ambedue i testi del presente Protocollo nelle lingue italiana e inglese, faranno ugualmente fede.

Firmato a New York il 24 dicembre 1987

PER l'UNICEF

JAMES P. GRANT
DIRETTORE ESECUTIVO

PER IL GOVERNO ITALIANO

MAURIZIO BUCCI
RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO LE NAZIONI UNITE

I

29 dicembre 1987-4 gennaio 1988, Nuova Delhi

Scambio di note fra Italia ed India per la proroga dell'accordo di cooperazione tecnica del 27 febbraio 1981 (1).

IL SEGRETARIO AGGIUNTO DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ECONOMICI
DEL MINISTERO DELLE FINANZE DELL'INDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A NUOVA DELHI

New Delhi, 29.12.1987

Excellency,

Please refer to your letter No.5750 dated December 23, 1987 regarding extension of the Indo-Italian Technical Cooperation Agreement signed on February 27, 1981 and entered into force on January 2, 1982.

2. We are happy to agree to the proposed extension of the Agreement with effect from January 2, 1987 in the existing form till such time as a new technical cooperation agreement comes into force or either party has formally expressed its desire to revoke the present agreement in accordance with the modalities provided therein. This letter and its acknowledgement by you will constitute an extension of the Technical Cooperation Agreement.

3. Please accept, Mr. Ambassador, alongwith my best regards, the assurances of my highest consideration.

(KP Geethakrishnan)

(1) Entrata in vigore: 4 gennaio 1988.

L'AMBASCIATORE D'ITALIA E NUOVA DELHI

AL SEGRETARIO AGGIUNTO DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ECONOMICI
DEL MINISTERO DELLE FINANZE DELL'INDIA

January 4 , 1988

Mr. Additional Secretary,

I am pleased to acknowledge receipt of your letter No. 11(2)SEC/87(Italy) dated 29.12.1987 whose content I confirm is as follows:

"Excellency,

Please refer to your letter No.5750 dated December 23, 1987 regarding extension of the Indo-Italian Technical Cooperation Agreement signed on February 27, 1981 and entered into force on January 2, 1982.

2. We are happy to agree to the proposed extension of the Agreement with effect from January 2, 1987 in the existing form till such time as a new technical cooperation agreement comes into force or either party has formally expressed its desire to revoke the present agreement in accordance with the modalities provided therein. This letter and its ackowledgement by you will constitute an extension of the Technical Cooperation Agreement.

3. Please accept, Mr. Ambassador, alongwith my best regards, the assurances of my highest consideration."

Please accept, Mr. Additional Secretary, the assurances of my highest consideration, alongwith my best regards.

(R. Paulucci di Calboli)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL SEGRETARIO AGGIUNTO DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE DELL'INDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A NUOVA DELHI

Nuova Delhi, 29 dicembre 1987

Eccellenza,

con riferimento alla Sua lettera n.5750 del 23 dicembre 1987, circa la proroga dell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra l'Italia e l'India firmato il 27 febbraio 1981 ed entrato in vigore il 2 gennaio 1982;

2. Siamo lieti di accettare la proposta proroga dell'Accordo, con decorrenza a partire dal 2 gennaio 1987 nella forma attuale, fino a quando non entri in vigore il nuovo accordo di cooperazione tecnica o fino a quando una delle parti non abbia formalmente espresso il desiderio di revocare il presente accordo in conformità alle modalità in esso indicate. La presente lettera e la Sua risposta costituiranno una proroga dell'Accordo di Cooperazione Tecnica.

3. La prego di accettare, Signor Ambasciatore, unitamente ai miei migliori saluti, i sensi della mia più alta considerazione.

(KP Geethakrishnan)

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A NUOVA DELHI

AL SEGRETARIO AGGIUNTO DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ECONOMICI
DEL MINISTERO DELLE FINANZE DELL'INDIA

4 gennaio 1988

Signor Segretario Aggiunto,

Sono lieto di accusare ricevuta della Sua lettera n.11(2) EEC/87 (Italia) datata 29.12/87, del seguente tenore:

"Eccellenza,

con riferimento alla Sua lettera n. 5750 del 23 dicembre 1987, circa la proroga dell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra l'Italia e l'India firmato il 27 febbraio 1981 ed entrato in vigore il 2 gennaio 1982:

2. Siamo lieti di accettare la proposta proroga dell'Accordo, con decorrenza a partire dal 2 gennaio 1987 nella forma attuale, fino a quando non entri in vigore il nuovo accordo di cooperazione tecnica o fino a quando una delle parti non abbia formalmente espresso il desiderio di revocare il presente accordo in conformità alle modalità in esso indicate. La presente lettera e la Sua risposta costituiranno una proroga dell'Accordo di Cooperazione Tecnica."

3. La prego di accettare, Signor Segretario Aggiunto, i sensi della mia più alta considerazione, unitamente ai miei migliori saluti.

R. Paulucci di Calboli

II

4 gennaio 1988, Giakarta

Memorandum d'intesa fra Italia ed Indonesia concernente la cooperazione nell'ambito del «Progetto di sviluppo delle acque freatiche nell'isola di Lombok» (1).

MEMORANDUM D'INTESA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Indonesia , within the framework of the Agreement regarding Scientific and Technical Cooperation of November 24, 1972 and of the Cooperation Agreement of February, 1985;

considering the common interest and mutual benefit of both countries in promoting cooperation on the "Lombok Island Ground Water Development Project";

given the promising results of the "Lombok Ground Water Investigation Project" carried out in 1984-1986 with the financial assistance of the Government of the Republic of Italy;

have agreed as follows :

ARTICLE I

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Italy shall cooperate in the Lombok Island Ground Water Development Project.

The Government of the Republic of Indonesia will designates the Directorate General of Water Resources Development (DGWRD) as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum.

The Government of the Republic of Italy will designates ELC-Electroconsult of Milan as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum.

(1) Entrata in vigore: 4 gennaio 1988.

ARTICLE II

The objective of the cooperation referred to in Article I of this Memorandum, is (1) the implementation of tubewell irrigation over 1 650 ha through the construction of an adequate number of wells and irrigation schemes, as a first phase of large scale development over two areas totalling 40 000 ha gross area located in East and North Lombok and (2) the assessment at feasibility level, of the potential large scale development of groundwater irrigation relevant to the same two areas.

The cooperation will therefore cover the following activities:

- planning and design of new irrigation schemes;
- technical assistance to Project's implementation;
- procurement of equipment and materials required by the Project;
- supervision of construction works, including the installation of the equipment, carried out under the responsibility of DGWRD;
- training of Indonesian personnel;
- transfer of knowledge;
- study, at feasibility level, of the Large Scale Groundwater Development on Lombok.

A detailed description of the above activities is set forth in the Technical Annex to this Memorandum.

The Technical Annex to this Memorandum of Understanding form an integral part of this Memorandum.

ARTICLE III

The financial resources necessary to carry out the Lombok Island Ground Water Development Project are made available by the Government of Indonesia and the Government of Italy.

The Government of Indonesia will utilize internal budget and funds made available by IBRD to bear the construction costs of the Lombok Island Ground Water Development Project.

Funds made available by the Government of Italy will have the form of a grant covering the costs of foreign consultancy, the cost of special equipment, and the cost of pumps and motors for wells.

The sharing of project costs and financing is detailed in the Technical Annex to this Memorandum.

ARTICLE IV

Research findings of the cooperation under this Memorandum shall be published upon mutual agreement between the two Governments.

ARTICLE V

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum, shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments.

ARTICLE VI

1. This Memorandum shall enter into force on the date of its signature and shall be valid until the completion of the cooperation.

2. This Memorandum and the Technical Annex, may be amended at any time with the mutual consent of the two Governments by Exchange of Letters.

Done at Jakarta, on the fourth day of January, 1988 in two original copies of three pages in the English Language.

For the Government of
the Republic of Italy

GIORGIO VECCHI
Ambassador of Italy
to Indonesia

For the Government of
the Republic of Indonesia

Dr. Ir. SUYONO SOSRODARSONO
Minister of Public Works

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
tra
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA

RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO DI SVILUPPO DELLE ACQUE FREATICHE NELL'ISOLA DI LOMBOK"

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Indonesia, nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica del 24 novembre 1972 e dell'Accordo di Cooperazione del febbraio 1985;
considerando il comune interesse e il reciproco vantaggio per entrambi i paesi nel promuovere la cooperazione nell'ambito del "Progetto di Sviluppo delle Acque Freatiche nell'Isola di Lombok";
visti i risultati promettenti del "Progetto di Ricerca sulle Acque Freatiche di Lombok" realizzato negli ultimi anni 1984-1986 con l'aiuto finanziario del Governo della Repubblica Italiana;
hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Il Governo della Repubblica d'Indonesia e il Governo della Repubblica Italiana coopereranno n'llambito del Progetto di Sviluppo delle Acque Freatiche dell'Isola di Lombok.

Il Governo della Repubblica d'Indonesia designerà il Direttorato Generale per lo sviluppo delle Risorse Idriche (DGWRD) in qualità di ente responsabile dell'assolvimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Memorandum.

Il Governo della Repubblica Italiana designerà ELC - ELECTROCONSULT di Milano in qualità di Ente responsabile dell'assolvimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Memerandum.

Articolo II

Il fine del progetto di cooperazione di cui all'Articolo I del presente Memorandum è (1) la realizzazione di un progetto di irrigazione con pozzi tubolari interessante 1650 ettari, tramite la costruzione di un numero adeguato di pozzi e la messa a punto di progetti di irrigazione, come prima fase di uno sviluppo su

vasta scala riguardante due aree, per un'area complessiva di 40.000 ettari situata ad Est e Nord Lombok, e
(2) la valutazione - a livello di fattibilità - dello sviluppo potenziale su vasta scala dell'irrigazione per mezzo dell'acqua freatica relativo alle due aree suddette.

Pertanto la cooperazione interesserà le seguenti attività:

- progettazione e design dei nuovi progetti di irrigazione;
- l'assistenza tecnica alla realizzazione del Progetto;
- l'approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali richiesti dal Progetto;
- la supervisione dei lavori dicostruzione, ivi inclusa la installazione delle attrezzature, da svolgere sotto la responsabilità del DGWRD;
- l'addestramento del personale Indonesiano;
- l'acquisizione di esperienza;
- lo studio, a livello di fattibilità, del Progetto di Sviluppo su Vasta Scala delle Acque Freatiche a Lombok.

Una descrizione dettagliata delle attività summenzionate e esposta nell'Allegato Tecnico al presente Memorandum.

L'Allegato Tecnico al presente Memorandum d'Intesa costituisce parte integrante del presente Memorandum.

Articolo III

Le risorse finanziarie necessarie per realizzare il Progetto diSviluppo delle Acque Freatiche dell'Isola di Lombok vengono messe a disposizione dal Governo dell'Indonesia e dal Governo Italiano.

Il Governo dell'Indonesia utilizzerà il bilancio interno e i fondi messi a disposizione dalla BIRD per sostenere le spese di costruzione del Progetto di Sviluppo delle Acque Freatiche dell'Isola di Lombok.

I fondi messi a disposizione dal Governo Italiano verranno erogati sotto forma di un credito che copra le spese di consulenza straniera, il costo delle attrezzature speciali, e il costo delle pompe e dei motori per i pozzi.

Il modo in cui vengono divisi i costi del progetto e le spese di finanziamento viene descritto in dettaglio nell'Allegato Tecnico al presente Memorandum.

Articolo IV

I risultati delle ricerche nell'ambito della cooperazione ai sensi del presente Memorandum verranno pubblicati previo accordo reciproco tra i due Governi.

Articolo V

Qualsiasi controversia che sorga dall'interpretazione o dalla realizzazione del presente Memorandum verrà risolta amichevolmente per mezzo di consultazioni tra i due Governi.

Articolo VI

1. Il presente Memorandum entrerà in vigore il giorno della firma e sarà valido fino al completamento del progetto di cooperazione.

2. Il presente Memorandum e l'Allegato Tecnico possono essere emendati in un qualsiasi momento previo Accordo reciproco dei due Governi con uno Scambio di Lettere.

Fatto a Giakarta il 4 gennaio1988 in due copie originali di tre pagine in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

GIORGIO VECCHI
Ambasciatore d'Italia in Indonesia

Per il Governo della Repubblica d'Indonesia

Dr SUYONO SOSRODARSONO
Ministro dei Lavori Pubblici

III

5 gennaio 1988, La Paz

Scambio di note fra Italia e Bolivia relativo alla costituzione di una «Unità tecnica di cooperazione» presso l'Ambasciata d'Italia (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LA PAZ

AL MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERNE E DEL CULTO DI BOLIVIA

La Paz, 5 gennaio 1988

Eccellenza,

allo scopo di dare ulteriore impulso all'attivitá di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bolivia, ho l'onore di proporre, a nome del Governo della Repubblica italiana, il seguente Accordo relativo alla costituzione presso l'Ambasciata d'Italia in Bolivia di una "Unitá Tecnica di Cooperazione":

" Il Governo della Repubblica di Bolivia e il Governo della Repubblica Italiana, tenendo conto dell'attivitá di coopezione che l'Italia svolge in Bolivia nel quadro dell'Accordo bilaterale di Cooperazione Tecnica firmato a La Paz il 4 novembre 1986, convengono di istituire presso l'Ambasciata d'Italia a La Paz una "Unitá Tecnica di Cooperazione" composta di personale inviato dal Ministero Affari Esteri italiano per svolgere le attivitá e funzioni qui di seguito indicate:

I Funzioni della Unitá Tecnica di Cooperazione:

L'Unitá Tecnica di Cooperazione, che opererá sotto la responsabilitá politica, la direzione, il coordinamento ed il controllo della Rappresentanza italiana in La Paz, svolgerá le seguenti funzioni:

1) prevalutazione tecnica e finanziaria delle iniziative di cooperazione per le quali si richieda l'intervento italiano;
2) controllo e coordinamento, sotto il profilo tecnico-amministrativo e contabile, delle iniziative in corso di attuazione e delle loro rispettive componenti (personale, beni ed attrezzature);
3) valutazione tecnica della validitá delle iniziative di cooperazione;

(1) Entrata in vigore: 5 gennaio 1988.

4) espletamento delle pratiche doganali e fiscali relative alle iniziative di cooperazione tanto in relazione al personale quanto ai beni ed alle attrezzature inviate in tale ambito;

5) qualsiasi altra funzione di carattere tecnico ed operativo che l'Ambasciata intenda affidare a detta Unitá per il proficuo andamento dei programmi di cooperazione.

II Obblighi del personale in servizio presso la Unitá Tecnica di Cooperazione:

Il personale dell'Unitá Tecnica di Cooperazione assume formalmente i seguenti obblighi:

a) rispettare e osservare le leggi vigenti in Bolivia;

b) astenersi da qualsiasi comportamento contrario ai doveri derivanti dall'incarico loro affidato e da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bolivia.

III Privilegi a favore del personale in servizio presso la Unitá Tecnica di Cooperazione:

Il Governo boliviano si impegna a garantire al personale in servizio presso l'Unitá Tecnica di Cooperazione:

a) l'esenzione da dazi doganali e da oneri fiscali per la importazione e la riesportazione del mobilio ed effetti personali, incluso un autoveicolo, entro i limiti di valore prescritti dalle disposizioni legali vigenti in Bolivia;

b) l'esenzione da dazi doganali e da oneri fiscali per la importazione e la riesportazione delle attrezzature ed equipaggiamento professionali, in conformitá alle disposizioni legali vigenti in Bolivia;

c) l'esenzione da ogni forma di imposizione su retribuzioni ed indennitá a carico del Governo italiano;

d) l'esenzione da restrizioni valutarie relative al cambio su fondi introdotti da fonti estere e la libera disponibilitá di conti stranieri alimentati esclusivamente da fonti estere;

e) l'immunitá da responsabilitá civile e penale per atti ed omissioni commessi nell'esercizio delle funzioni, a meno che tali atti ed omissioni non siano dolosi;

f) la tempestiva comunicazione all'Ambasciata d'Italia in caso di arresto o detenzione del personale tecnico o di componen-

ti delle loro famiglie o di procedimenti penali nei loro confronti;

g) la concessione a titolo gratuito per sé, per la propria famiglia e per i propri dipendenti di visti d'ingresso, di soggiorno e di uscita, come pure di ogni altro permesso e autorizzazione;

h) la concessione di documenti d'identitá, dietro presentazione dei quali le Autoritá boliviane saranno tenute a fornire all'esperto tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei propri compiti;

i) le facilitazioni per il rimpatrio in caso di crisi internazionale suscettibile di pregiudicare la sicurezza dei cittadini stranieri;

l) la libera circolazione in tutte le zone del Paese in cui si svolgono programmi di cooperazione finanziati dall'Italia;

m) trattamento non meno favorevole a quello accordato al personale di assistenza tecnica inviato in Bolivia da un altro Paese e dalle Organizzazioni Internazionali, incluse quelle delle Nazioni Unite;

Le questioni connesse all'esercizio dell'Accordo costituiranno oggetto di consultazioni a richiesta di ciascuno dei due Governi, e saranno composte amichevolmente per via diplomatica."

Ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza che confermi il suo assenso a nome del Governo della Repubblica di Bolivia, costituiscano un accordo fra i due Governi, che entrerá in vigore alla data della Nota di risposta di Vostra Eccellenza.

La prego di voler accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia piú alta considerazione.

Giovanni Mingazzini
(Ambasciatore d'Italia)

IL MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERE E DEL CULTO DI BOLIVIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LA PAZ

La Paz, 5 gennaio 1988

Eccellentissimo Signor Ambasciatore:

ho l'onore di accusare ricevuta della cortese nota n. 10 di Vostra Eccellenza in data 5 del corrente mese, il cui testo é il seguente:

"Eccellenza,

allo scopo di dare ulteriore impulso all'attività di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bolivia, ho l'onore di proporre, a nome del Governo della Repubblica italiana, il seguente Accordo relativo alla costituzione presso l'Ambasciata d'Italia in Bolivia di una "Unitá Tecnica di Cooperazione" :

Il Governo della Repubblica di Bolivia e il Governo della Repubblica Italiana, tenendo conto dell'attività di cooperazione che l'Italia svolge in Bolivia nel quadro dell'Accordo bilaterale di Cooperazione Tecnica firmato a La Paz il 4 novembre 1986, convengono di istituire presso l'Ambasciata d'Italia a La Paz una "Unitá Tecnica di Cooperazione" composta di personale inviato dal Ministero Affari Esteri italiano per svolgere le attività e funzioni qui di seguito indicate:

I <u>Funzioni della Unitá Tecnica di Cooperazione:</u>

L'Unitá Tecnica di Cooperazione, che opererá sotto la responsabilità politica, la direzione, il coordinamento ed il controllo della Rappresentanza italiana in La Paz, svolgerá le seguenti funzioni:

1) prevalutazione tecnica e finanziaria delle iniziative di cooperazione per le quali si richieda l'intervento italiano;
2) controllo e coordinamento, sotto il profilo tecnico-amministrativo e contabile, delle iniziative in corso di attuazione e delle loro rispettive componenti (personale, beni ed attrezzature);

3) valutazione tecnica della validità delle iniziative di cooperazione;
4) espletamento delle pratiche doganali e fiscali relative alle iniziative di cooperazione tanto in relazione al personale quanto ai beni ed alle attrezzature inviate in tale ambito;
5) qualsiasi altra funzione di carattere tecnico ed operativo che l'Ambasciata intenda affidare a detta Unità per il proficuo andamento dei programmi di cooperazione.

II <u>Obblighi del personale in servizio presso la Unità Tecnica di Cooperazione:</u>

Il personale dell'Unità Tecnica di Cooperazione assume formalmente i seguenti obblighi:
a) rispettare e osservare le leggi vigenti in Bolivia;
b) astenersi da qualsiasi comportamento contrario ai doveri derivanti dall'incarico loro affidato e da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bolivia.

III <u>Privilegi a favore del personale in servizio presso la Unità Tecnica di Cooperazione:</u>

Il Governo boliviano si impegna a garantire al personale in servizio presso l'Unità Tecnica di Cooperazione:
a) l'esenzione da dazi doganali e da oneri fiscali per la importazione e la riesportazione del mobilio ed effetti personali, incluso un autoveicolo, entro i limiti di valore prescritti dalle disposizioni legali vigenti in Bolivia;
b) l'esenzione da dazi doganali e da oneri fiscali per la importazione e la riesportazione delle attrezzature ed equipaggiamento professionali, in conformità alle disposizioni legali vigenti in Bolivia;
c) l'esenzione da ogni forma di imposizione su retribuzioni ed indennità a carico del Governo italiano;
d) l'esenzione da restrizioni valutarie relative al cambio su fondi introdotti da fonti estere e la libera disponibilità di conti stranieri alimentati esclusivamente da fonti estere;

e) l'immunitá da responsabilitá civile e penale per atti ed omissioni commessi nell'esercizio delle funzioni, a meno che tali atti ed omissioni non siano dolosi;

f) la tempestiva comunicazione all'Ambasciata d'Italia in caso di arresto o detenzione del personale tecnico o di componenti delle loro famiglie o di procedimenti penali nei loro confronti;

g) la concessione a titolo gratuito per sé, per la propria famiglia e per i propri dipendenti di visti d'ingresso, di soggiorno e di uscita, come pure di ogni altro permesso e autorizzazione;

h) la concessione di documenti d'identitá, dietro presentazione dei quali le Autoritá boliviane saranno tenute a fornire all'esperto tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei propri compiti;

i) le facilitazioni per il rimpatrio in caso di crisi internazionale suscettibile di pregiudicare la sicurezza dei cittadini stranieri;

l) la libera circolazione in tutte le zone del Paese in cui si svolgono programmi di cooperazione finanziati dall'Italia;

m) trattamento non meno favorevole a quello accordato al personale di assistenza tecnica inviato in Bolivia da un altro Paese e dalle Organizzazioni Internazionali, incluse quelle delle Nazioni Unite;

Le questioni connesse all'esercizio dell'Accordo costituiranno oggetto di consultazioni a richiesta di ciascuno dei due Governi, e saranno composte amichevolmente per via diplomatica.

Ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza che confermi il suo assenso a nome del Governo della Repubblica di Bolivia, costituiscano un accordo fra i due Governi, che entrerá in vigore alla data della Nota di risposta di Vostra Eccellenza.

La prego di voler accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

Giovanni Mingazzini
(Ambasciatore d'Italia)".

Al riguardo, desidero manifestare a Vostra Eccellenza che il Governo di Bolivia é d'accordo a che i termini della Nota sopra riportata e questa Nota costituiscano un Accordo tra i due Governi, che entrerá in vigore in data odierna.

Approfitto dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le espressioni della mia più alta e distinta considerazione.

G. BEDREGAL GUTIERREZ

IV

7 gennaio 1988, Helsinki

Scambio di note fra Italia e Finlandia relativo alla denuncia di taluni articoli del trattato di commercio e navigazione del 22 ottobre 1924. (1)

L'AMBASCIATORE D'ITALIA AD HELSINKI

AL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO DI FINLANDIA

Helsinki, 7 January, 1988

Your Excellency,

I have the honour to propose that articles 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19 and 20 of the Treaty on Commerce and Navigation between Italy and Finland, signed 22 October, 1924, and amended by an exchange of notes 28 July, 1949, be terminated as their provisions have been substituted by other international commitments of the Contracting Parties, in particular by the Agreements between Finland and the European Communities. Article 16 is proposed to be terminated as far as its provisions do not comply with the commitments mentioned above, and also the provisions of the Final Protocol relating to the Treaty are proposed to be terminated as far as they concern the articles in question.

The other provisions of the Treaty and of the Final Protocol, shall thus remain in force.

If the foregoing is acceptable to your Government, I propose that the present note together with Your Excellency's note in reply, shall constitute an agreement between our two Governments, which shall come into force 1 February, 1988.

Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration.

Emanuele Costa

(1) Entrata in vigore: 1° febbraio 1988.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO DI FINLANDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA AD HELSINKI

Helsinki, 7 January, 1988

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your note of today's date, worded as follows:

"I have the honour to propose, that articles 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19 and 20 of the Treaty on Commerce and Navigation between Italy and Finland, signed 22 October, 1924, and amended by an exchange of notes 28 July, 1949, be terminated as their provisions have been substituted by other international commitments of the Contracting Parties, in particular by the Agreements between Finland and the European Communities. Article 16 is proposed to be terminated as far as its provisions do not comply with the commitments mentioned above, and also the provisions of the Final Protocol relating to the Treaty are proposed to be terminated as far as they concern the articles in question.

The other provisions of the Treaty and of the Final Protocol, shall thus remain in force.

If the foregoing is acceptable to your Government, I propose that the present note together with Your Excellency's note in reply, shall constitute an agreement between our two Governments, which shall come into force 1 February, 1988."

I confirm, that the proposals contained in your note reproduced above are acceptable to the Government of Finland and that your note together with my present reply constitutes an agreement between our two Governments, which shall come into force 1 February, 1988.

Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration.

Pertti Salolainen

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA AD HELSINKI

AL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO DI FINLANDIA

Helsinki, 7 gennaio 1988

Sua Eccellenza,

ho l'onore di proporre che gli articoli 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 del Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e la Finlandia, firmato il 22 ottobre 1924, ed emendato con uno scambio di note il 28 luglio 1949, vengano denunciati, in quanto le disposizioni in essi contenute sono state sostituite da altri impegni internazionali delle Parti Contraenti, in particolare dagli Accordi tra la Finlandia e le Comunità Europee. Si propone di denunciare l'Articolo 16, dal momento che le sue disposizioni non sono in conformità agli impegni summenzionati, e si propone altresì di denunziare le disposizioni del Protocollo Finale concernenti il Trattato, per quanto riguarda gli articoli in questione.

Le altre disposizioni del Trattato e del Protocollo Finale rimarranno pertanto in vigore.

Se quanto precede è accettabile per il Suo Governo, propongo che la presente nota, unitamente alla nota di risposta di Sua Eccellenza, costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore il 1° febbraio 1988.

Voglia accettare, Sua Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Emanuele Costa

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO DI FINLANDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA AD HELSINKI

Helsinki, 7 gennaio 1988

Sua Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna, del seguente tenore:

"Ho l'onore di proporre che gli articoli 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 del Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e la Finlandia, firmato il 22 ottobre 1924, ed emendato con uno scambio di note il 28 luglio 1949, vengano denunciati, in quanto le disposizioni in essi contenute sono state sostituite da altri impegni internazionali delle Parti Contraenti, in particolare dagli Accordi tra la Finlandia e le Comunità Europee. Si propone di denunciare l'Articolo 16, dal momento che le sue disposizioni non sono in conformità agli impegni summenzionati, e si propone altresì di denunziare le disposizioni del Protocollo Finale concernenti il Trattato, per quanto riguarda gli articoli in questione.

Le altre disposizioni del Trattato e del Protocollo Finale rimarranno pertanto in vigore.

Se quanto precede è accettabile per il Suo Governo, propongo che la presente nota, unitamente alla nota di risposta di Sua Eccellenza, costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore il 1° febbraio 1988".

Confermo che le proposte contenute nella Sua nota sopracitata sono accettabili per il Governo Finlandese e che la Sua nota, unitamente alla mia presente risposta, costituisce un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il 1° febbraio 1988.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Pertti Salolainen

V

9 gennaio 1988, Nuova Delhi

Memorandum d'intesa fra Italia ed India per la creazione di un centro di manutenzione presso la facoltà regionale di ingegneria di Srinagar (1).

MEMORANDUM D'INTESA

The Government of the Republic of India and the Government of Italy desirous of strengthening the existing co-operation between the two countries mindful of the need to co-operate on the development project for maintenance centre,

In pursuance of the Indo-Italian Technical Co-operation Agreement signed on February 27, 1981 and extended by exchange of letters on February 24, 1987

Have agreed as follows:-

ARTICLE I

The objective of the project is to promote co-operation for the setting up of a Maintenance Engineering Centre at the Regional Engineering College, Srinagar for education, training and research programmes in the areas of maintenance, tribology, availability maintainability and management principles for developing effective maintenance schedules for identified machinery and equipment and to assist the concerned agencies in the preparation of regular service and maintenance schedules.

ARTICLE II

The Government of the Republic of India designates the Regional Engineering College, Srinagar as the agency responsible for developing co-operation under the present Memorandum. The College will implement the project within the policy framework and guidelines laid down by the Government of the Republic of India.

ARTICLE III

The Government of Italy designates the Politechnico of Torino and ISVOR FIAT as the agencies responsible for the implementation of its obligations under the present Memorandum.

(1) Entrata in vigore: 9 gennaio 1988.

ARTICLE IV

The Government of Italy, in accordance with the prevailing laws and regulations, shall make the following contributions:-

- exchange of professors and expert technicians between Italy and India including all expenses connected with exchange;
- Instrumentation and equipment to be sent from Italy;
- The training materials and books from Italy;
- The training in Italy for a duration of 6 months for 8 persons maximum.

ARTICLE V

The Government of the Republic of India, in accordance with the prevailing laws and regulations, shall make the following contributions:-

- the cost of the building and the installation of electrical system, fixtures, foundations, tools, accessories, special enclosures, office, electronic typewriter, copier, communications and vehicle;
- the cost of transport charges from Delhi to Srinagar and customs expenses in India for the instrumentation sent from Italy;
- the co-operation of Regional Engineering College, Srinagar in finding accommodation in Srinagar for the Italian experts;
- exemption from local and central taxes relevant to the work performed;
- exemption from local and central taxes for the import of personal goods.

ARTICLE VI

The facilities concerning the personnel of the two parties working in the framework of the projects object of the present Memorandum will be ruled by the Indo-Italian Technical Co-operation Agreement signed in New Delhi on February 27, 1981 and extended by exchange of letters on February 24, 1987.

ARTICLE VII

The appointment of the Italian experts will be governed by Article 3 of the Indo-Italian Technical Co-operation Agreement

signed in New Delhi on February 27, 1981 and extended by exchange of letters on February 24, 1987.

ARTICLE VIII

Equipment and supplies made available by the Italian Government will be governed by Article 7 of the above mentioned agreement.

ARTICLE IX
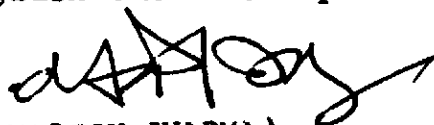
The two Governments and their designated implementing agencies will ensure that the present Memorandum will be carried out with due diligence and efficiency and that each party shall furnish the other with all the information that may be considered necessary for the implementation of the project.

ARTICLE X

This Memorandum shall enter into force on the date of its signature. It may be amended at any time with the mutual consent of both the Governments by an exchange of letters. Any dispute arising out of the interpretation of this Memorandum shall be settled by consultation or negotiation between the two Governments.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised by their respective Governments have hereto signed this Memorandum of Understanding and affixed thereto their seals.

Done at New Delhi on the 9th day of January of the year 1988 A.D. in two originals each in Hindi, Italian and English languages. All the texts being equally authentic. In case of doubt the English text shall prevail.

(KAMALESH SHARMA)
JOINT SECRETARY
FOR AND ON BEHALF OF THE
PRESIDENT OF INDIA

(RINIERI PAULUCCI DI CALBOLI)
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND
PLENIPOTENTIARY
FOR THE GOVERNMENT OF ITALY

TESTO UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

MEMORANDUM D'INTESA

Il Governo italiano e il Governo della Repubblica dell'India, desiderosi di rafforzare la cooperazione gia' esistente tra i due paesi, consapevoli della necessita' di cooperare per la creazione di un centro di manutenzione,

Nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica italo-indiano firmato il 27 febbraio 1981 ed esteso con scambio di lettere il 24 febbraio 1987

Hanno concordato quanto segue:-

ARTICOLO I

Obiettivo del progetto e' promuovere la cooperazione per realizzare un Centro di Manutenzione Tecnica presso la Facolta' Regionale di Ingegneria di Srinagar per programmi di istruzione, formazione e ricerca nelle aree di manutenzione, tribologia, mantenimento, disponibilita' e criteri di gestione relativi allo sviluppo di efficienti programmi di manutenzione per specifici macchinari ed attrezzature e per assistere le strutture interessate nella progettazione di regolari servizi di assistenza e manutenzione.

ARTICOLO II

Il Governo della Repubblica indiana designa la Facolta' Regionale di Ingegneria di Srinagar quale organismo esecutore dello sviluppo del programma oggetto del presente Memorandum. La Facolta' realizzera' il programma all'interno delle politiche e direttive formulate dal Governo della Repubblica indiana.

ARTICOLO III

Il Governo italiano designa il Politecnico di Torino e la societa' ISVOR FIAT quali organismi esecutori dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Memorandum.

ARTICOLO IV

Il Governo italiano, in base alle vigenti leggi e regolamenti, contribuira nei modi seguenti:

- scambio di professori e tecnici qualificati tra Italia e India, coprendo tutte le spese relative a tali scambi;
- invio dall'Italia di strumentazione e attrezzature;
- invio dall'Italia di materiali e testi per la formazione:

formazione in Italia per un periodo di 6 mesi per un massimo di 8 persone.

ARTICOLO V

Il Governo della Repubblico indiana, in base alle vigenti leggi e regolamenti, contribuira' nei modi seguenti:

- costo della costruzione, della installazione del sistema elettrico. infissi, fondamenta, attrezzature, acessori, annessi speciali, uffici, macchina da scrivere elettronica, fotocopiatrice, comunicazioni e mezzo di trasporto;
- spese di trasporto da Delhi a Srinagar e le spese doganali in India per le strumentazioni inviate dall'Italia;
- collaborazione della Facolta' Regionale di Ingegneria di Srinagar nel reperimento in loco delle abitazioni per gli esperti italiani;
- esenzione delle tasse locali e centrali attinenti al lavoro svolto;
- esenzione dalle tasse locali e centrali per l'importazione di beni personali.

ARTICOLO VI

Le concessioni riguardanti il personale delle due parti impegnato nell'ambito dei progetti oggetto del presente Memorandum saranno regolate dall'Accordo di Cooperazione Tecnica italo-indiano firmato a New Delhi il 27 febbraio 1981 ed esteso con scambio di lettere il 24 febbraio 1987.

ARTICOLO VII

La designazione degli esperti italiani sara' regolata dall'Articolo 3 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica italo-indiano firmato a New Delhi il 27 febbraio 1981 ed esteso con scambio di lettere il 24 febbraio 1987.

ARTICOLO VIII

Le forniture messe a disposizione dal Governo italiano saranno regolate in base all'Articolo 7 del suddetto Accordo.

ARTICOLO IX
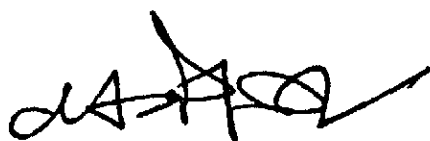
I due Governi ed i rispettivi organismi esecutori designati garantiscono che il presente Memorandum verra' realizzato con la dovuta diligenza ed efficienza e che ciascuna delle parti fornira all'altra tutte le informazioni ritenute necessarie per l'esecuzione del progetto.

ARTICOLO X

Il presente Memorandum entrera' in vigor dal giorno della firma. Potra' essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso di entrambi i Governi mediante scambio di lettere. Eventuali divergenze nella interpretazione del presente Memorandum verranno composte mediante reciproca consultazione o negoziato tra i due Governi.

IN FEDE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Memorandum d'Intesa ed apposto i loro sigilli.

Fatto a New Delhi il giorno 9 di gennaio dell'anno 1988 in due originali ciascuno nelle lingue hindi, Italiano ed inglese. Tutti i testi rivestono pari autenticita'. In caso di dubbio prevale il testo inglese.

(KAMALESH SHARMA)
JOINT SECRETARY
PER E A NOME DEL
PRESIDENTE DELL'INDIA

(RINIERI PAULUCCI DI CALBOLI)
AMBASCIATORE STRAORDINARIO E
PLENIPOTENZIARIO
PER IL GOVERNO ITALIANO

VI

9 gennaio 1988, Nuova Delhi

Memorandum d'intesa fra Italia ed India concernente il progetto della centrale termoelettrica di Farakka (1).

MEMORANDUM D'INTESA

The Government of the Republic of India and the Government of Italy within the framework of the Indo-Italian Technical Co-operation Agreement signed on February 27, 1981 and extended by exchange of letters on February 24, 1987

- aiming at strengthening the existing co-operation between the two countries
- wishing to co-operate on "Design, Manufacture and Supply of complete 2 x 500 MW steam Generator Package including Electrostatics Precipitators for Farakka Super Thermal Power Project

Have agreed as follows:-

ARTICLE I

The Objective of the project is to co-operate on the realisation of the II phase of the enlargement of the thermal power station of Farakka(West Bengal), increasing its generating capacity from 600 MW to 1600 MW.

ARTICLE II

The Government of the Republic of India designates the National Thermal Power Corporation, here inafter referred to as NTPC, as the agency responsible for the implementation of the project as mentioned in the preamble.

ARTICLE III

The Government of Italy designates the Ansaldo Componenti s.p.a. as the agency responsible for the implementation of its obligations under the present Memorandum.

ARTICLE IV

N.T.P.C. and M/s Ansldo Componenti s.p.a. have entered into contracts dated 31-10-1986 for design manufacture and supply of equipment as detailed in the preamble. The present Memorandum will cover only the costs to perform in Italy the project management design engineering studies, quality control technical assistance and training N.T.P.C.'s personnel as

(1) Entrata in vigore: 9 gennaio 1988.

detailed in Article 3.2 of the supply contract for a total cost of DM 15,730,000(Deutsche Marks fifteen million seven hundred and thirty thousand only).

The payments out of this grant shall be released by Government of Italy based on the progress reports to be approved by the Italian Government authorities and N.T.P.C.

ARTICLE V

The Government of Italy, in accordance with the prevailing laws and regulations, shall make the following contributions:-

(1) Basic and detail design of Steam Generators including their equipment and auxiliary. In particular:
- design of main and secondary structure steel;
- thermofluids dynamics design
- mechanical design
- design of sootblower components
- design of air preheaters and steam coils air preheaters
- air and gas ducts design
- selection of equipment i.e. pulverizers, electrostatic precipitators, fans, feeders, elevators, etc.
- selection of valves and silencers
- insulation and brickwork design
- design of following system: chemical dosing, fuel feeding chemical cleaning.
- design of instrumentation and control system;

(2) Co-ordination of the above said technical activities;
- management of interface activities with the client
- co-ordination of expediting and shipment activities
- commercial management of the project during the stages of design, construction erection and commissioning;

(3) Quality control activities by issuing proper quality control plans for bought out items, manufacturing, erection and checking that the activities are carried out as per pertinent quality control plan both by Ansaldo Componenti and sub supplier workshops;

(4) Training of N.T.P.C.'s personnel in Italy as per agreement to be entered into between N.T.P.C. and Ansaldo Componenti s.p.a.(Article 34.1 of the supply contract).

ARTICLE VI

The facilities concerning the personnel of the two parties working in the framework of the projects object of the present Memorandum will be ruled by the Indo-Italian Technical Co-operation Agreement signed in New Delhi on February 27, 1981 and extended by exchange of letters on February 24, 1987.

ARTICLE VII

The appointment of the Italian experts will be governed by Article 3 of the Indo-Italian Technical Co-operation Agreement signed in New Delhi on February 27, 1981 and extended by exchange of letters on February 24, 1987.

ARTICLE VIII
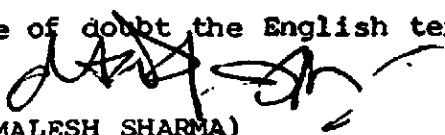
The two Governments and their designated implementing agencies(N.T.P.C. and Ansaldo Componenti s.p.a) shall ensure that the present Memorandum will be carried out with due diligence and efficiency and that each part shall furnish the other with all the informations that may be considered necessary for the implementation of the project.

ARTICLE IX

This Memorandum shall enter into force on the date of its signature. It may be amended at any time with the mutual consent of both the Governments by an exchange of letters. Any dispute arising out of the interpretation of this Memorandum shall be settled by consultation or negotiation between the two Governments.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised by their respective Governments have hereto signed this Memorandum of Understanding and affixed thereto their seals.

Done at New Delhi on the 9th day of January of the year 1988 A.D. in two originals each in Hindi, Italian and English languages. All the texts being equally authentic. In case of doubt the English text shall prevail.

(KAMALESH SHARMA)
JOINT SECRETARY
FOR AND ON BEHALF OF
THE PRESIDENT OF INDIA

(RINIERI PAULUCCI DI CALBOLI)
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND
PLENIPOTENTIARY
FOR THE GOVERNMENT OF ITALY

TESTO UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

MEMORANDUM D'INTESA

Il Governo italiano e il Governo della Repubblica d'India,
nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica Indo-Italiana firmato il 27 febbraio 1981 ed esteso con scambio di lettere il 24 febbraio 1987

- al fine di rafforzare la cooperazione esistente tra i due Paesi
- desiderosi di cooperare per la Progettazione, Costruzione e Fornitura di un progetto completo di 2 generatori di vapore di 500 MW ciascuno comprensivi di Abbattitori Elettrostatici per la Centrale Termoelettrica di Farakka

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Obiettivo del progetto e' cooperare nella realizzazione della II fase di ampliamento della centrale termoelettrica di Farakka (West Bengal), portandone la capacita' di generazione da 600 MW a 1600 MW.

ARTICOLO II

Il Governo della Repubblica indiana designa la National Thermal Power Corporation, qui di seguito chiamata NTPC, quale ente esecutore per la realizzazione del progetto citato nel preambolo.

ARTICOLO III

Il Governo italiano designa la Ansaldo Componenti S.p.A. quale ente esecutore per la realizzazione degli impegni assunti in base al presente Memorandum.

ARTICOLO IV

La NTPC e l'Ansaldo Componenti S.p.A. hanno firmato un contratto in data 31.10.1986 per la progettazione, costruzione e fornitura delle apparecchiature specificate nel preambolo.
Il presente Memorandum si riferisce solo ai costi relativi alla esecuzione in Italia della direzione del progetto, delle attivita' di progettazione, del controllo-qualita', della assistenza tecnica e della formazione del personale della NTPC come da Art. 3.2 del contratto relativo alla fornitura, per un costo totale di DM 15.730.000 (marchi tedeschi quindici milioni settecentotrentamila).

I pagamenti di cui al presente dono saranno effettuati

parte del Governo italiano sulla base delle relazioni sull'avanzamento dei lavori approvate dal Governo italiano e dalla NTPC.

ARTICOLO V

Il Governo italiano, sulla basé delle leggi e dei regolamenti in vigore, mettera' a disposizione quanto segue:

(1) Progettazione di base e di dettaglio dei generatori di vapore comprensivi delle relative apparecchiature ed ausiliari. In particolare:
- progettazione delle strutture primarie e secondarie
- progettazione termodinamica
- progettazione meccanica
- progettazione dei soffiatori
- progettazione dei preriscaldatori d'aria e dei serpentini di preriscaldamento aria
- progettazione delle condotte aria e fumi
- selezione delle apparecchiature quali polverizzatori, abbattitori elettrostatici, ventilatori, alimentatori, ascensori ecc.
- scelta delle valvole e dei silenziatori
- progettazione dell'isolamento e dei refrattari
- progettazione dei seguenti sistemi: dosaggio chimico, alimentazione del combustibile e pulizia chimica delle tubazioni
- progettazione del sistema di strumentazione e controllo;

(2) Coordinamento delle suddette attivita' tecniche;
- gestione delle attivita' di interfaccia con il cliente
- coordinamento dei solleciti e dei trasporti
- gestione commerciale del progetto durante le fasi di progettazione, costruzione, montaggio e di messa in esercizio;

(3) Controllo-qualita' assicurato tramite rilascio di piani di controllo-qualita' per i beni acquistati da terzi, la costruzione, il montaggio e il controllo di conformita' con i relativi piani di controllo-qualita' sia nelle officine della Ansaldo Componenti che in quelle dei sub-fornitori;

(4) Formazione del personale della NTPC in Italia come da accordo da stipularsi tra la NTPC e l'Ansaldo Componenti S.p.A. (Art. 34.1 del contratto di fornitura).

ARTICOLO VI

Le concessioni relative al personale delle due parti impegnato nell'ambito del progetto oggetto del presente Memorandum saranno regolate dall'Accordo di Cooperazione Tecnica Indo-Ita

ana firmato a New Delhi il 27 febbraio 1981 ed esteso con scambio di lettere il 24 febbraio 1987.

ARTICOLO VII

La designazione degli esperti italiani sara' regolata dall'Articolo 3 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica Indo-Italiana firmato a New Delhi il 27 febbraio 1981 ed esteso con scambio di lettere il 24 febbraio 1987.

ARTICOLO VIII

I due Governi ed i rispettivi enti esecutori designati (NTPC ed Ansaldo Componenti S.p.A.) garantiscono che il presente Memorandum verra' realizzato con la dovuta diligenza ed efficienza e che ciascuna delle due parti fornira' all'altra tutte le informazioni ritenute necessarie per l'esecuzione del progetto.

ARTICOLO IX

Il presente Memorandum entrera' in vigore dal giorno della firma. Potra' essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso di entrambi i Governi mediante scambio di lettere. Eventuali divergenze nella interpretazione del presente Memorandum verranno composte mediante reciproca consultazione o negoziato tra i due Governi.

IN FEDE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Memorandum d'Intesa ed ivi apposto i loro sigilli.

Fatto a New Delhi il giorno 5 di gennaio dell'anno 1988 in due originali ciascuno nelle lingue hindi, italiano ed inglese. Tutti i testi rivestono pari autenticita'. In caso di dubbio prevale il testo inglese.

(KAMALESH SHARMA) JOINT SECRETARY PER E A NOME DEL PRESIDENTE DELL'INDIA	(RINIERI PAULUCCI DI CALBOLI) AMBASCIATORE STRAORDINARIO PLENIPOTENZIARIO PER IL GOVERNO ITALIANO

VII

11 gennaio 1988, Mosca

Protocollo aggiuntivo all'accordo fra Italia e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) sui servizi aerei del 10 marzo 1969 (1).

PROTOCOLLO AGGIUNTO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, desiderosi di sviluppare ulteriormente i servizi aerei tra i due Paesi e di cooperare nell'esercizio della rotta transiberiana, hanno raggiunto le seguenti intese:

ARTICOLO I

Linee concordate

Le linee concordate indicate nell'Annesso I all'Accordo tra il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed il Governo della Repubblica Italiana sui servizi aerei firmato il 10 marzo 1969 cambiano come segue:

a) Rotte per gli aeromobili italiani in ambedue le direzioni:

Punti in Italia	Punti in URSS	Punti oltre URSS
1. Punti in Italia	Mosca	
2. Punti in Italia	Un punto da specificare	
3. Roma e/o Milano	Mosca (con scalo e senza scalo)	Tokyo

(1) Entrata in vigore: 11 gennaio 1988.

b) Rotte per gli aeromobili sovietici in ambedue le direzioni:

Punti prima dell'URSS	Punti in URSS	Punti in Italia
1.	punti in URSS	Roma
2.	punti in URSS	Milano
3. Tokyo	Mosca e/o un altro punto in URSS	Roma

Le rotte specificate nei paragrafi a) e b) potranno essere utilizzate soltanto per servizi passeggeri e misti.

ARTICOLO II

Condizioni di esercizio sulle linee concordate

Le rotte di cui al precedente articolo I possono essere operate dalle imprese designate delle due Parti Contraenti alle seguenti condizioni:

Paragrafo I - Rotta transiberiana

1. L'impresa designata italiana avrà il diritto di effettuare i voli sulla rotta n. 3 per gli aeromobili italiani con la frequenza di due voli alla settimana in ambedue le direzioni con qualsiasi tipo di aerei B. 747.
   Pertanto, i voli effettuati nella direzione est (da Roma e/o Milano per Tokyo) verranno operati senza scalo sul territorio dell'URSS, e nella direzione opposta con scalo a Mosca.
   Quando in futuro l'impresa designata italiana avrà la possibilità tecnica di effettuare voli nella direzione ovest (da Tokyo per Milano e/o Roma) senza scalo sul territorio dell'URSS, l'impresa designata italiana avrà il diritto di operare sulla stessa rotta transiberiana sulla base del seguente schema modificato: tra Roma e/o Milano e Tokyo in entrambe le direzioni per sette mesi senza scalo, e per i

rimanenti cinque mesi con scalo a Mosca, in entrambe le direzioni.
L'impresa designata italiana notificherà preventivamente alle Autorità Aeronautiche sovietiche la data di inizio dei voli sulla base di tale schema.

2. L'impresa designata sovietica avrà il diritto di effettuare i voli sulla rotta n. 3 per gli aeromobili sovietici con la frequenza di due voli alla settimana in ambedue le direzioni con gli aeromobili del tipo IL-62.
Nell'ambito della capacità di due voli settimanali con aeromobili del tipo IL-62 l'impresa designata sovietica avrà il diritto di introdurre sulla rotta su indicata qualsiasi tipo di aeromobile wide-body.
3. Il successivo aumento della frequenza dei voli sulla rotta transiberiana sarà concordato tra le due imprese designate e sarà oggetto di accordo tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.
4. Nell'effettuare i servizi sulle rispettive rotte n. 3, le imprese designate delle Parti Contraenti possono utilizzare i diritti commerciali per il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta da/per tutti i punti.
5. L'esercizio delle rotte n. 3 sarà effettuato sulla base di uno specifico accordo di POOL tra le compagnie designate delle due Parti. Tale accordo sarà sottoposto all'approvazione delle rispettive Autorità Aeronautiche.
6. L'impresa designata italiana nell'effettuare i voli sulla rotta n. 3 avrà il diritto di utilizzare come alternati gli aeroporti pubblicati sull'AIP dell'URSS incluso l'aeroporto di Kalinin (Migalovo).
7. Nell'esercizio dei servizi transiberiani le imprese designate italiana e sovietica avranno la possibilità di utilizzare 24 ore su 24 rispettivamente gli aeroporti Sheremetievo di Mosca e Roma-Fiumicino, senza alcuna limitazione nell'utilizzazione di tutti i servizi aeroportuali necessari, secondo le modalità consuete nella prassi internazionale.

Paragrafo II - Rotte locali URSS/ITALIA.

1. Le imprese designate italiana e sovietica avranno il diritto di effettuare i servizi sulle rotte n. 1 e n. 2 fino ad un massimo di

otto frequenze settimanali ciascuna per il trasporto di passeggeri, merci e posta con aeromobili del tipo MD.80, IL.62, TU.154, YAK 42 o altri simili.

2. L'eventuale aumento della frequenza dei voli, necessario per soddisfare le esigenze dell'utenza, potrà essere concordato tra le imprese designate e sarà oggetto di approvazione da parte delle Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

3. Le imprese designate potranno continuare ad utilizzare sulle rotte n. 1 e n. 2 sia aerei di capacità tradizionale sia aerei wide-body.
Sarà utilizzata la seguente tabella di conversione:

Un B. 747/IL. 86 o altri simili	=	due MD. 80/IL. 62/TU. 154/ YAK 42/ o altri simili;
Un A. 300 o altri simili	=	Uno e mezzo MD. 80/IL. 62/ TU. 154/ YAK 42/ o altri simili.

4. Allo scopo di favorire un ulteriore sviluppo del turismo e per soddisfare l'esistente richiesta di trasporto aereo, tenendo conto dell'evoluzione storica del traffico charter tra i due Paesi, ciascuna delle imprese designate, ivi compresa l'A.T.I., ha il diritto di effettuare voli charter andata e ritorno, tra punti in Italia e punti in URSS.
I programmi charter saranno oggetto di incontri di coordinamento tra le imprese designate da svolgersi almeno due volte all'anno al fine di raggiungere un'intesa sulla politica dei prezzi e di fornire assistenza agli operatori turistici, in modo da assicurare adeguate prestazioni complementari per i programmi concordati.

ARTICOLO XXI

Sorvoli e scali tecnici

1. L'impresa designata italiana avrà il diritto di sorvolare il territorio dell'URSS sulle esistenti rotte internazionali con scalo tecnico a Mosca, Tashkent o in un altro punto che sarà stabilito in seguito, oppure senza scalo sul territorio sovietico in direzione dei Paesi: Finlandia, Iran, Iraq, Turchia, India, Nepal, Afghanistan,

Pakistan, Birmania, Laos, Bhutan ed oltre in Paesi terzi e viceversa.
L'impresa designata italiana comunicherà alle Autorità Aeronautiche Sovietiche i dati riguardanti l'orario dei voli, i numeri e le rotte dei voli stessi in conformità alle norme e regolamentazioni vigenti in URSS.

2. L'impresa designata sovietica avrà il diritto di sorvolare il territorio italiano sulle esistenti rotte internazionali con scalo tecnico a Roma, Milano o in un altro punto che verrà stabilito di seguito, oppure senza scalo sul territorio italiano in direzione di paesi terzi e viceversa.
L'impresa designata sovietica comunicherà alle Autorità Aeronautiche Italiane i dati riguardanti l'orario dei voli, i numeri e le rotte dei voli stessi in conformità alle norme e regolamentazioni vigenti in Italia.

ARTICOLO IV

Condizioni di vendita

In cambio della concessione all'impresa designata italiana del diritto di effettuare voli sulla rotta transiberiana anche con gli aerei a grande capacità, l'impresa designata sovietica dal momento della firma del presente Protocollo Aggiuntivo, può continuare a usufruire sul territorio dell'Italia del diritto di vendita libera dei propri documenti di trasporto passeggeri e merci, sia presso i propri uffici esistenti ed autorizzati (aperti), sia tramite le agenzie di viaggio italiane, a condizione che in queste ultime sia impiegato personale italiano. La presente disposizione non riguarda l'Accordo di Agente Generale tra le imprese designate, che rimane in vigore.

Il diritto analogo sarà concesso all'impresa designata italiana sul territorio dell'URSS, dal momento della concessione dello stesso diritto di vendita libera di titoli di trasporto aereo a qualsiasi altra impresa aerea straniera.

ARTICOLO V

Voli della compagnia A.T.I.

La compagnia Alitalia avrà il diritto di delegare la sua consociata compagnia aerea A.T.I. (Aero Trasporti Italiani) ad effettuare voli charter con aeromobili immatricolati in Italia tra punti in Italia e in URSS in ambedue le direzioni alle condizioni dell'Accordo fra il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed il Governo della Repubblica Italiana sui servizi aerei del 10 marzo 1969.

ARTICOLO VI

Trasferimento dei proventi tra i rispettivi Paesi

In conformità con l'Articolo 13 dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 10 marzo 1969, si stabilisce che i proventi ottenuti da ambedue le compagnie aeree dalla vendita di titoli di trasporto aereo in Italia ed in URSS, saranno liberamente trasferiti da un Paese all'altro in conformità con il vigente Accordo sui pagamenti tra l'URSS e l'Italia.

ARTICOLO VII

Personale autorizzato per le Rappresentanze delle Imprese aeree designate

Sulla base dell'Articolo 12 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sui servizi aerei del 10 marzo 1969:

- l'impresa designata sovietica potrà avere nelle proprie rappresentanze in Italia cittadini sovietici in numero di nove persone in totale fra Roma e Milano;

- L'Impresa designata italiana potrà avere nelle proprie rappresentanze in URSS cittadini italiani in numero di nove persone in totale fra Mosca e il secondo punto in URSS da specificare.

In futuro, in relazione all'ampliamento della utilizzazione dei diritti di traffico ottenuti e all'aumento delle frequenze dei voli lungo le linee concordate, le Imprese designate italiana e sovietica potranno di comune accordo sottoporre all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti, ai termini del citato Art. 12 dell'Accordo, un eventuale aumento del detto personale.

ARTICOLO VIII

Validità del presente Protocollo Aggiuntivo

Il presente Protocollo Aggiuntivo integra l'Accordo tra il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed il Governo della Repubblica Italiana sui servizi aerei del 10 marzo 1969. Esso entrerà in vigore al momento della firma e sarà applicato tenendo conto di detto Accordo.

Il presente Protocollo Aggiuntivo avrà termine allo scadere di sei mesi dal momento della ricezione, per via diplomatica, di una comunicazione scritta di una delle due Parti all'altra Parte, contenente la richiesta di far cessare la sua validità; oppure alla cessazione della validità dell'Accordo tra il Governo dell'URSS ed il Governo della Repubblica Italiana sui servizi aerei del 10 marzo 1969.
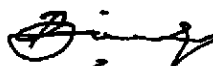
Dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo Aggiuntivo perdono la loro validità il Protocollo Aggiuntivo all'Accordo tra il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed il Governo della Repubblica Italiana sui servizi aerei del 10 marzo 1969, firmato a Roma il 16 settembre 1971, gli Scambi di Lettere del 16 settembre 1971, gli Scambi di Lettere del 27 aprile 1973 e 4 maggio 1973, e il Memorandum Confidenziale tra il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed il Governo della Repubblica Italiana firmato a Roma il 1° aprile 1985.

Fatto a Mosca, l'11 Gennaio 1988 in due esemplari originali, ciascuno in lingua russa ed italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

VIII

20 gennaio 1988, Bangkok

Scambio di note fra Italia e Thailandia relativo all'ammontare del credito italiano per l'attuazione del progetto «Sottostazioni elettriche per il controllo dell'inquinamento» previsto dal memorandum d'intesa dell'8 maggio 1986 (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

AL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

Bangkok, January 20th,1988

Dear Sir,

I have the honour to refer to the Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Italy concerning the " Electrical Substations Pollution Monitoring" project,signed in Bangkok on May 8th,1986 by the Ministers of Foreign Affairs of the two Governments,hereinafter referred to as "M.O.U.".

According to article 4.2 of the aforementioned M.O.U., I have the honour to inform you that the amount of the Italian grant has been approved by the Italian Government.

On behalf of the Government of the Republic of Italy I have consequently the honour to propose the following arrangement between our two Governments :

- Total amount of the Italian grant, mentioned in article 4.2 of the M.O.U., will be of Italian Liras 235,425,000.- (two hundred thirty-five million four hundred twenty-five thousand only).

If the Government of the Kingdom of Thailand agrees to the above proposal, this letter and your letter in reply, thereto expressing your Government's agreement, shall constitute an Agreement between our two Governments,due to enter into force on the date of your kind Note in reply.

Please accept, Mr. Director General, the assurances of my highest consideration.

Maurizio Battaglini
Ambassador of Italy

(1) Entrata in vigore: 20 gennaio 1988.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

January 20 ,1988

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note concerning the Italian assistance for the Electrical Substations Pollution Monitoring project which reads as follows :

"I have the honour to refer to the Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Italy concerning the "Electrical Substations Pollution Monitoring" project, signed in Bangkok on May 8th, 1986 by the Ministers of Foreign Affairs of the two Governments, hereinafter referred to as "M.O.U.".

According to article 4.2 of the aforementioned M.O.U., I have the honour to inform you that the amount of the Italian grant has been approved by Italian Government.

On behalf of the Government of the Republic of Italy I have consequently the honour to propose the following arrangement between our two Governments :

- Total amount of the Italian grant, mentioned in article 4.2 of the M.O.U., will be of Italian Liras 235,425,000.-(two hundred thirty-five million four hundred twenty-five thousand only).

If the Government of the Kingdom of Thailand agrees to the above proposal, this letter and your letter in reply, thereto expressing your Government's agreement, shall constitute an Agreement between our two Governments, due to enter into force on the date of your kind Note in reply."

I have the honour to inform Your Excellency, in reply, that the Government of the Kingdom of Thailand agrees to the above proposal and that Your Excellency's Note and this Note shall constitute an Agreement between the two Governments which will enter into force on the date of this Note.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Mr. Wanchai Sirirattna

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

AL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

Bangkok, 20 gennaio 1988

Caro Signore,

ho l'onore di fare riferimento al Memorandum d'Intesa tra il Governo del Regno di Tailandia e il Governo della Repubblica Italiana relativo al progetto "Sottostazioni Elettriche per il Controllo dell'Inquinamento", firmato a Bangkok l'8 maggio 1986 dai Ministri degli Affari Esteri dei nostri due Governi, piu di seguito chiamato "M.O.U.".

Ai sensi dell'articolo 4.2 del summenzionato M.O.U., ho l'onore di informarLa che l'ammontare del credito italiano è stato approvato dal Governo Italiano.

A nome del Governo della Repubblica Italiana ho quindi l'onore di proporre la seguente intesa tra i nostri due Governi:

- L'ammontare totale del credito italiano, di cui all'articolo 4.2 del M.O.U., sara di Lire 235.425.000 (duecentotrentacinque milioni quattrocentoventicinquemila).

Se il Governo del Regno di Tailandia aderisce alla summenzionata proposta, la presente lettera e la Sua lettera di risposta, contenente l'adesione del SuoGoverno alla proposta stessa, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della Sua cortese Nota di risposta.

Voglia accettare, Signor Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Maurizio Battaglini

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

20 gennaio 1988

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Sua Eccellenza relativa all'assistenza italiana per il progetto "Sottostazioni Elettriche per il Controllo dell'Inquinamento" del seguente tenore:

"Ho l'onore di fare riferimento al Memorandum d'Intesa tra il Governo del Regno di Tailandia e il Governo della Repubblica Italiana relativo al progetto "Sottostazioni Elettriche per il Controllo dell'Inquinamento", firmato a Bangkok l'8 maggio 1986 dai Ministri degli Affari Esteri dei nostri due Governi, qui di seguito chiamato "M.O.U.".

Ai sensi dell'art. 4.2 del summenzionato M.O.U., ho l'onore di informarLa che l'ammontare del credito italiano è stato approvato dal Governo italiano.

A nome del Governo della Repubblica Italiana ho quindi l'onore di proporre la seguente intesa tra i nostri due Governi:

- l'ammontare totale del credito italiano, di cui all'art. 4.2 del M.O.U., sarà di Lire 235.425.000 (duecentotrentacinquemilioni quattrocentoventicinquemila).

Se il Governo del Regno di Tailandia aderisce alla summenzionata proposta, la presente lettera e la Sua lettera di risposta, contenente l'adesione del Suo Governo alla proposta stessa, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della Sua cortese Nota di risposta.

Ho l'onore di informare Sua Eccellenza, in risposta, che il Governo del Regno di Tailandia aderisce alla proposta e che la Nota di Sua Eccellenza e la presente Nota costituiranno un Accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della presente Nota.

Voglia Accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Sig. Wanchai Sirirattna

IX

20 gennaio 1988, Bangkok

Scambio di note fra Italia e Thailandia relativo al «Progetto Klong 19 - Ban Pachi» adottato con scambio di note del 23 agosto 1985 (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

AL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

Bangkok, January 20th,1988

Dear Sir,

I have the honour to refer to the Exchange of Notes signed on August 23,1985, concerning the Klong 19 - Ban Pachi Project, and to propose,on behalf of the Government of the Republic of Italy,the following arrangements between our two Governments regarding the Klong 19 - Ban Pachi Project.

1) The Government of the Kingdom of Thailand shall :

- exempt the CONSULTANT and its personnel from income taxes derived from their activities under the project.
- exempt the CONSULTANT from customs duties and taxes on the importation of its equipment,materials and supplies required for the implementation of the project.
- exempt the CONSULTANT's personnel from customs duties on personnel effects (including motor vehicles for the CONSULTANT's personnel whose assignment exceeds one year)imported within six months after the first arrival of the personnel in Thailand.

2) Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Note, shall be settled amicably by consultation and negotiation between the two Governments.

3) This Note may be amended at any time with mutual consent of the two Governments by an exchange of letters.

(1) Entrata in vigore: 20 gennaio 1988.

If the Government of the Kingdom of Thailand agrees to the above proposal, this Note and Your Excellency's Note in reply, thereto expressing your Government's agreement, shall constitute an Agreement between the two Governments which will enter into force on the date of Your Excellency's Note in reply.

Accept, Mr. Director General, the assurances of my highest consideration.

Maurizio Battaglini

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

January 20, 1988

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note concerning the Italian assistance for the Klong 19 - Ban Pachi project which reads as follows :

"I have the honour to refer to the Exchange of Notes signed on August 23, 1985, concerning the Klong 19 - Ban Pachi project, and to propose, on behalf of the Government of the Republic of Italy, the following arrangements between our two Governments regarding the Klong 19 - Ban Pachi project.

1) The Government of the Kingdom of Thailand shall :
- exempt the CONSULTANT and its personnel from income taxes derived from their activities under the project.
- exempt the CONSULTANT from customs duties and taxes on the importation of its equipment, materials and supplies required for the implementation of the project.
- exempt the CONSULTANT's personnel from customs duties on personal effects (including motor vehicles for the CONSULTANT's personnel whose assignment exceeds one year) imported within six months after the first arrival of the personnel in Thailand.

2) Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Note, shall be settled amicably by consultation and negotiation between the two Governments.

3) This Note may be amended at any time with mutual consent of the two Governments by an exchange of letters.

If the Government of the Kingdom of Thailand agrees to the above proposal, this Note and Your Excellency's Note in reply, thereto expressing your Government's agreement, shall constitute an Agreement between the two Governments which will enter into force on the date of Your Excellency's Note in reply."

I have the honour to inform Your Excellency, in reply, that the Government of the Kingdom of Thailand agrees to the above proposal and that Your Excellency's Note and this Note shall constitute an Agreement between the two Governments which will enter into force on the date of this Note.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Mr. Wanchai Sirirattna

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

AL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

Bangkok, 20 Gennaio, 1988

Caro Signore,

ho l'onore di fare riferimento allo Scambio di Note firmato il 23 agosto 1985 concernente il Progetto Klong 19 - Ban Pachi, e di proporre, a nome del Governo della Repubblica Italiana, relative al Progetto Klong 19 - Ban Pachi.

1) Il Governo del Regno di Tailandia:

- esenterà il CONSULENTE e il suo personale dall'imposta sul reddito derivata dalla loro attività nell'ambito del progetto;
- esenterà il CONSULENTE dai dazi doganali e dalle tasse relative all'importazione delle attrezzature, dei materiali e delle forniture necessarie per l'attuazione del progetto;
- esenterà il personale del CONSULENTE dai dazi doganali sugli effetti personali (ivi inclusi motoveicoli per il personale del CONSULENTE la cui carica superi la durata di un anno) importati entro sei mesi dal primo arrivo del personale in Tailandia.

2) Qualsiasi controversia che sorga dall'interpretazione, dall'efficacia o dall'attuazione della presente Nota, verra risolta amichevolmente per mezzo di consultazioni e di negoziati tra i due Governi.

3) La presente Nota potrà essere emendata in un qualsiasi momento previo accordo reciproco dei due Governi tramite uno scambio di lettere.

Se il Governo del Regno di Tailandia aderisce alla proposta summenzionata, la presente Nota e la Nota di risposta di Sua Eccellenza, contenente l'adesione del Suo Governo alla detta proposta, costituiranno un Accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta di Sua Eccellenza.

Voglia accettare, Signor Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Maurizio Battaglini

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

20 Gennaio, 1988

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Sua Eccellenza relativo all'assistenza - da parte dell'Italia - per il Progetto Klong 19 - Ban Pachi, del seguente tenore:

"Ho l'onore di fare riferimento allo Scambio di Note firmato il 23 agosto 1985 concernente il Progetto Klong 19 - Ban Pachi, e di proporre, a nome del Governo della Repubblica Italiana, relative al Progetto Klong 19 - Ban Pachi.

1) Il Governo del Regno di Tailandia:

- esenterà il CONSULENTE e il suo personale dall'imposta sul reddito derivata dalla loro attività nell'ambito del progetto;
- esenterà il CONSULENTE dai dazi doganali e dalle tasse relative
- all'importazione delle attrezzature, dei materiali e delle forniture per l'attuazione del progetto;
- esenterà il personale del CONSULENTE dai dazi doganali sugli effetti personali (ivi inclusi motoveicoli per il personale del CONSULENTE la cui carica superi la durata di un anno) importati entro sei mesi dal primo arrivo del personale in Tailandia.

2) Qualsiasi controversia che sorga dall'interpretazione, dall'efficacia o dall'attuazione della presente Nota, verra risolta amichevolmente per mezzo di consultazioni e di negoziati tra i due Governi.

3) La presente Nota potrà essere emendata in un qualsiasi momento previo accordo reciproco dei due Governi tramite uno scambio di lettere.

Se il Governo del Regno di Tailandia aderisce alla proposta summenzionata, la presente Nota e la Nota di risposta di Sua Eccellenza, contenente l'adesione del Suo Governo alla detta proposta, costituiranno un Accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta di Sua Eccellenza.

Voglia accettare, Signor Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione".

Ho l'onore d'informare Sua Eccellenza, in risposta, che il Governo del Regno di Tailandia aderisce alla proposta summenzionata, e che la Nota di Sua Eccellenza e la presenta Nota costituiranno un Accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore alla data della presente Nota.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu alta considerazione.

Mr. WANCHAI SIRIRATTNA

X

20 gennaio 1988, Bangkok

Scambio di note fra Italia e Thailandia relativo all'attuazione del progetto per il potenziamento delle attrezzature nell'ambito del programma sull'elettricità e l'elettronica del «Nakorn Sri Thammarat Technical College» (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

AL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

Bangkok, January 20th,1988

Dear Sir,

I have the honour to refer to the project for improvement of equipment in the electricity and electronics programme of Nakorn Sri Thammarat Technical College and to propose, on behalf of the Government of the Republic of Italy and in pursuance of the Basic Agreement on Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Italy signed in February 1983, the following arrangements between our two Governments regarding the abovementioned project :

1. The two Governments have agreed to cooperate in order to carry out the abovementioned project ;

2. The project will be financed by the Italian Department for Cooperation through a grant for the total amount of Italian Liras 1,998.-millions ;

3. The Government of Thailand designates the "Department of Vocational Education" as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this letter ;

4. The Government of Italy designates "Elettronica Veneta S.p.A." as the Company responsible for the implementation of its obligations ;

5. The project is planned to be carried out in a period of three years ;

(1) Entrata in vigore: 20 gennaio 1988.

6. The government of the Republic of Italy will undertake to :

   6.1 provide for the purchase, shipment, installation and test of the equipment, detailed in the attached ANNEX 1 and 2 ;

   6.2 provide fellowships (covering the cost of international and internal travel,accommodation and training) for 8 Thai Technical personnel care of "Elettronica Veneta".

   6.3 Send 4 experts to Thailand (2 for 4 weeks each in the first phase and 2 more for 2 years each to coordinate and carry out didactical activities).

7. The Government of the Kingdom of Thailand will undertake to :

   7.1 cover the management costs for the Thai staff (including the personnel in training for later teaching as well as the administrative secretary and auxiliary staff) ;

   7.2 provide for appliances carriage on Thai territory (from the port of arrival (Bangkok) to the implementation sites) ;

   7.3 bear the cost of carrying out the civil works such as : classrooms, laboratories ,stores and subsidiary rooms,detailed in the attached ANNEX 3 ;

   7.4 cover the College handling costs including disposal materials, electric power, transportation and supply of small equipment (tools) ;

   7.5 supply of furniture for classrooms ;

   7.6 exempt from customsduties and other taxes on the importation of the equipment,materials and supplies required for the implementation of the project ;

7.7. provide to the experts, excluding Thai nationals and aliens having permanent residence in Thailand, working in Thailand for the implementation of the project with :

7.7.1. exemption from income taxes derived from their activities under the project ;

7.7.2. exemption from customs duties on personal effects imported within six months after the first arrival of the experts in Thailand ;

7.7.3. exemption from customs duties on household effects imported within six months after the first arrival of the experts who are scheduled to work in Thailand for a period of one year or more ;

7.7.4 assistance to the experts and their dependents with respect to any necessary entry and exit visas, stay permits and other documents required for their stay and services in Thailand ;

7.8 facilitate prompt clearance of any equipment, materials or supplies required for the services and of the personal effects of the experts ;

7.9 assist the experts in accomodations arrangement at a reasonable cost to be borne by the experts for the length of their stay in Thailand ;

8. Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this letter shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments ;

9. This letter may be amended at any time with mutual consent of the two Governments by an exchange of letters.

If the Government of the Kingdom of Thailand agrees to the proposals contained in item 1 to 9 above, this letter and Yours in reply, thereto expressing your Government's agreement, shall constitute an agreement between our two Governments to enter into force on the date of Your letter in reply.

Please accept, Mr. Director General, the assurances of my highest consideration.

Maurizio Battaglini

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

January 20 ,1988

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note concerning the Italian assistance to the project "Improvement of Equipment in the Electricity and Electronics Programme of Nakorn Sri Thammarat Technical College" which reads as follows:

"I have the honour to refer to the project for improvement of equipment in the electricity and electronics programme of Nakorn Sri Thammarat Technical College and to propose, on behalf of the Government of the Republic of Italy and in pursuance of the Basic Agreement on Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Italy signed in February 1983, the following arrangements between our two Governments regarding the abovementioned project :

1. The two Governments have agreed to cooperate in order to carry out the abovementioned project;

2. The project will be financed by the Italian Department for Cooperation through a grant for the total amount of Italian liras 1,998 millions;

3. The Government of Thailand designates the "Department of Vocational Education" as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this letter;

4. The Government of Italy designates "Elettronica Veneta S.p.A." as the Company responsible for the implementation of its obligations;

5. The project is planned to be carried out in a period of three years;

6. The Government of the Republic of Italy will undertake to :

   6.1 provide for the purchase, shipment, installation and test of the equipment, detailed in the attached ANNEX 1 and 2 ;
   6.2 provide fellowships (covering the cost of international and internal travel, accommodation and training) for 8 Thai technical personnel care of "Elettronica Veneta".
   6.3 Send 4 experts to Thailand (2 for 4 weeks each in the first phase and 2 more for 2 years each to coordinate and carry out didactical activities).

7. The Government of the Kingdom of Thailand will undertake to:

   7.1 cover the management costs for the Thai staff (including the personnel in training for later teaching as well as the administrative secretary and auxiliary staff);
   7.2 provide for appliances carriage on Thai territory (from the port of arrival (Bangkok) to the implementation sites);
   7.3 bear the cost of carrying out the civil works such as : classrooms, laboratories, stores and subsidiary rooms, detailed in the attached ANNEX 3;
   7.4 cover the College handling costs including disposal materials, electric power, transportation and supply of small equipment (tools);
   7.5 supply of furniture for the classrooms;
   7.6 exempt from customs duties and other taxes on the importation of the equipment, materials and supplies required for the implementation of the project;
   7.7 provide to the experts, excluding Thai nationals and aliens having permanent residence in Thailand, working in Thailand for the implementation of the project with:
      7.7.1 exemption from income taxes derived from their activities under the project;
      7.7.2 exemption from customs duties on personal effects imported within six months after the first arrival of the experts in Thailand;

7.7.3 exemption from customs duties on household effetcs imported within six months after the first arrival of the experts who are scheduled to work in Thailand for a period of one year or more;

7.7.4 assistance to the experts and their dependents with respect to any necessary entry and exit visas, stay permits and other documents required for their stay and services in Thailand;

7.8 facilitate prompt clearance of any equipment, materials or supplies required for the services and of the personal effects of the experts;

7.9 assist the experts in accomodations arrangement at a reasonable cost to be borne by the experts for the length of their stay in Thailand;

8. Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this letter shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments;

9. This letter may be amended at any time with mutual consent of the two Governments by an exchange of letters.

If the Government of the Kingdom of Thailand agrees to the proposals contained in item 1 to 9 above, this letter and Yours in reply, thereto expressing your Government's agreement, shall constitute an agreement between our two Governments to enter into force on the date of Your letter in reply."

I have the further honour to inform Your Excellency, in reply, that the Government of the Kingdom of Thailand agrees to the above proposal and that Your Excellency's Note and this Note shall constitute an agreement between the two Governments which will enter into force on the date of this Note.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Mr. Wanchai Sirirattna

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

AL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

Bangkok, 20 gennaio 1988

Caro Signore,

ho l'onore di far riferimento al progetto per il potenziamento delle attrezzature nell'ambito del programma sull'elettricità e l'elettronica del Nakorn Sri Thammarat Technical College, e di proporre, a nome del Governo della Repubblica Italiana e in conformità dell'Accordo di Cooperazione tra il Governo del Regno di Tailandia e il Governo della Repubblica Italiana, firmato nel febbraio 1983, le seguenti intese tra i nostri due Governi relative al progetto summenzionato:

1. I due Governi hanno convenuto di cooperare al fine di realizzare il progetto summenzionato;
2. Il progetto verrà finanziato dal Dipartimento Italiano per la cooperazione con un credito per l'ammontare complessivo di 1998 milioni di lire;
3. Il Governo della Tailandia designa il "Dipartimento per la formazione Professonale "in qualità di Ente responsabile dell'assolvimento dei suoi obblighi ai sensi della presente lettera;
4. Il Governo italiano designa "Elettronica Veneta S.p.A." in qualità di Società responsabile dell'assolvimento dei suoi obblighi.
5. La durata del progetto è di tre anni.

6. Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a:

6.1 provvedere all'acquisto, alla spedizione, all'installazione e al collaudo delle attrezzature, descritte in dettaglio negli Allegati 1 e 2;

6.2 accordare borse di studio (che coprano le spese dei viaggi internazionali e nazionali, l'alloggio e l'addestramento) ad 8 persone dello staff Thai Technical, a carico della "Elettronica Veneta";

6.3 mandare 4 esperti in Tailandia (i primi 2 esperti per 4 settimane ciascuno nella prima fase, e gli altri 2 per 2 anni ciascuno per coordinare e svolgere attività didattiche).

.7. Il Governo del Regno di Tailandia si impegnerà a:

7.1 sostenere le spese di gestione dello staff Thai (ivi incluso il personale in fase di addestramento per attività didattiche posteriori, nonchè la segreteria amministrativa e lo staff ausiliario);

7.2 provvedere al trasporto delle apparecchiature sul territorio Thai (dal porto di arrivo (Bangkok) alle località dove si realizza il progetto);

7.3 sostenere le spese dei lavori civili, ad es: aule, laboratori, magazzini e locali sussidiari, descritti in dettaglio nell'Allegato 3;

7.4 coprire i costi di esercizio del College, ivi inclusi l'attrezzatura per l'eliminazione dei rifiuti, l'energia elettrica, il trasporto e la fornitura di piccoli attrezzi (strumenti);

7.5 fornire gli arredi per le classi;

7.6 esentare dai dazi doganali e dagli altri tributi relativi all'importazione delle attrezzature, dei materiali e delle forniture necessarie per la realizzazione del progetto;

7.7 garantire agli esperti (ad eccezione dei cittadini Tailandesi e degli stranieri residenti in Tailandia su base permanente) che lavorano in Tailandia per la realizzazione del progetto.

7.7.1 l'esenzione dalle imposte sul reddito derivanti dalle loro attività previste dal progetto;

7.7.2 l'esenzione dai dazi doganali sugli effetti personali importati entro sei mesi dal primo arrivo degli esperti in Tailandia;

7.7.3 l'esenzione dai dazi doganali sugli effetti domestici importati entro sei mesi dal primo arrivo degli esperti che - in base al piano - lavoreranno in Tailandia per un periodo pari o superiore ad un anno;

7.7.4 assistenza agli esperti e ai loro familiari per ciò che concerne i visti di ingresso e di uscita, i permessi di soggiorno e gli altri documenti necessari per la loro permanenza e lo svolgimento del loro lavoro in Tailandia;

7.8. facilitare un rapido sdoganamento delle attrezzature, materiali o forniture necessari per lo svolgimento del lavoro, e degli effetti personali degli esperti;

7.9. aiutare gli esperti a trovare alloggio a un costo ragionevole, che sara a carico degli esperti stessi per tutta la durata del loro soggiorno in Tailandia;

8. Qualsiasi controversia sorga dall'interpretazione o dalla attuazione della presente lettera verrà risolta amichevolmente per mezzo di consultazioni o di negoziati tra i due Governi.
9. La presente lettera può essere emendata in un qualsiasi momento previo consenso reciproco dei due Governi attraverso uno scambio di lettere.

Se il Governo del Regno di Tailandia aderisce alle proposte delineate nei punti da 1 a 9 summenzionati, la presente lettera e la Sua in risposta, contenente l'adesione del Suo Governo alle proposte stesse, costituirà un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della Sua lettera di risposta.

La prego di accettare, Signor Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

MAURIZIO BATTAGLINI

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
PER LA COOPERAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DI THAILANDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A BANGKOK

20 gennaio 1988

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Sua Eccellenza riguardante l'assistenza italiana al progetto "Potenziamento delle Attrezzature nell'ambito del Programma sull'Elettricità e l'Elettronica del Nakorn Sri Thammarat Technical College", del seguente tenore:
"Ho l'onore di far riferimento al progetto per il potenziamento delle attrezzature nell'ambito del programma sull'elettricità e l'elettronicaca del Nakorn Sri Thammarat Technical College, e di proporre, a nome del Governo della Repubblica Italiana e in conformità all'Accordo di Cooperazione tra il Governo del Regno di Tailandia e il Governo della Repubblica Italiana, firmato nel febbraio 1983, le seguenti intese tra i nostri due Governi relative al progetto summenzionato:

1. I due Governi hanno convenuto di cooperare al fine di realizzare il progetto summenzionato:
2. Il progetto verrà finanziato dal Dipartimento Italiano per la la Cooperazione con un credito per l'ammontare complessivo di 1998 milioni di Lire;
3. il Governo della Tailandia designa il "Dipartimento per la Formazione Professionale" in qualità di Ente responsabile dell'assolvimento dei suoi obblighi ai sensi della presente lettera;
4. il Governo Italiano designa "Elettronica Veneta S.p.A." in qualità di Società responsabile dell'assolvimento dei suoi obblighi;
5. la durata del progetto è di tre anni;
6. il Governo della Repubblica Italiana si impegna a:
   6.1 provvedere all'acquisto, alla spedizione, all'installazione e al collaudo delle attrezzature, descritte in dettaglio negli allegati 1 e 2;
   6.2 accordare borse di studio (che coprano le spese dei viaggi) internazionali e nazionali, l'alloggio e l'addestramento) ad 8 persone dello staff Thai Technical, a carico della "Elettronica Veneta".

6.3 mandare 4 esperti in Tailandia (i primi 2 esperti per 4 settimane ciascuno nella prima fase, e gli altri 2 per 2 anni ciascuno per coordinare e svolgere attività didattiche)

7. Il Governo del Regno di Tailandia si impegnerà a:

7.1. sostenere le spese di gestione dello staff Thai (ivi incluso il personale in fase di addestramento per attività didattiche posteriori, nonchè la segreteria amministrativa e lo staff ausiliario);

7.2 provvedere al trasporto delle apparecchiature sul territorio Thai (dal porto di arrivo (Bangkok) alle località dove si realizza il progetto);

7.3 sostenere le spese dei lavori civili, ad es: aule, laboratori, magazzini e locali sussidiari, descritti in dettaglio nell'allegato 3;

7.4 coprire i costi di esercizio del College, ivi inclusi l'attrezzatura per l'eliminazione dei rifiuti, l'energia elettrica, il trasporto e la fornitura di piccoli attrezzi (strumenti);

7.5 fornire gli arredi per le classi;

7.6 esentare dai dazi doganali e dagli altri tributi relativi alla importazione delle attrezzature, dei materiali e delle forniture necessarie per la realizzazione del progetto;

7.7 garantire agli esperti (ad eccezione dei cittadini Tailandesi e degli stranieri residenti in Tailandia su base permanente) che lavorano in Tailandia per la realizzazione progetto;

7.7.1 l'esenzione dalle imposte sul reddito derivanti dalle loro attività previste dal progetto;

7.7.2 l'esenzione dai dazi doganali sugli effetti personali importati entro sei mesi dal primo arrivo degli esperti in Tailandia;

7.7.3 l'esenzione dai dazi doganali sugli effetti domestici importati entro sei mesi dal primo arrivo degli esperti che - in base al piano - lavoreranno in Tailandia per un periodo pari o superiore ad un anno;

7.7.4 assistenza agli esperti e ai loro familiari per ciò che concerne i visti diingresso e di uscita, i permessi di soggiorno e gli altri documenti necessari per la loro permanenza e lo svolgimento del loro lavoro in Tailandia.

7.8 facilitare un rapido sdoganamento delle attrezzature, materiali o forniture necessari per lo svolgimento del lavoro, e degli effetti personali degli esperti;

7.9 aiutare gli esperti a trovare alloggio a un costo ragionevole, che sarà a carico degli esperti stessi per tutta la durata del loro soggiorno in Tailandia;

8. Qualsiasi controversia sorga dall'interpretazione o dalla attuazione della presente lettea verrà risolta amichevolmente per mezzo di consultazioni o di negoziati tra i due Governi;

9. La presente lettera può essere emendata in un qualsiasi momento previo consenso reciproco dei due Governi attraverso uno scambio di Lettere.

Se il Governo delRegno di Tailandia aderisce alle proposte delineate nei punti da 1 a 9 summenzionati, la presente lettera e la Sua in risposta, contenente l'adesione del Suo governo alle proposte stesse, costituirà un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della Sua Lettera in risposta".

Ho altresì l'onore di informare Sua Eccellenza, in risposta, che il Governo del Regno di Tailandia aderisce alla proposta summenzionata e che la Nota di Sua Eccellenza e la presente Nota costitui-ranno un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della presente Nota.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Mr Wanchai Sirirattna

XI

27 gennaio 1988, Buenos Aires

Protocollo fra Italia ed Argentina concernente il finanziamento di interventi straordinari contro le inondazioni nella provincia di Buenos Aires: A) Protocollo; B) Allegato (1).

A) PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, d'ora innanzi denominati "le Parti",

VISTI l'Accordo di Cooperazione tecnica fra le Parti, firmato a Roma il 30 settembre 1986 e il Verbale della terza sessione della Commissione Mista italo-argentina che ha avuto luogo a Roma dal 28 al 30 aprile 1987 nel corso della quale, tra l'altro, da parte italiana è stata comunicata la disponibilità a prendere in favorevole considerazione la realizzazione di interventi per talune opere più urgenti nell'ambito del Programma Nazionale argentino di Emergenza contro le Inondazioni e, fra questi, del progetto denominato "Canale Bragado - 9 de Julio" per il controllo delle inondazioni nel nord-ovest della provincia di Buenos Aires, il cui costo è stimato in 15 milioni di dollari statunitensi;

CONSIDERANDO che il Governo argentino ha ritenuto di dover dare avvio all'immediata esecuzione delle opere ritenute più urgenti, nell'ambito del menzionato Programma Nazionale di Emergenza contro le Inondazioni, ed in particolare delle opere identificate come "Canale Bragado - 9 de Julio", ed ha stipulato in conformità con le proprie disposizioni nazionali un contratto preliminare con l'impresa italiana ITALGENCO che aveva fornito assistenza tecnica per la formulazione del Programma stesso;

CONSIDERANDO che le Autorità competenti del Governo italiano hanno deliberato il finanziamento a titolo di dono di un intervento straordinario, nei limiti di uno stanziamento massimo di 20 miliardi di lire, nel quadro dell'Accordo di Cooperazione tecnica del 30 settembre 1986 e della nuova disciplina legislativa della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione delle opere predette;

(1) Entrata in vigore: 27 gennaio 1988.

CONSIDERANDO che in relazione alle eccezionali circostanze che caratterizzano il Programma in questione, che hanno indotto il Governo argentino a sollecitare l'avvio dell'esecuzione delle opere prima ancora della definizione delle necessarie intese intergovernative, le due Parti ritengono opportuno che per il Programma in questione il finanziamento abbia luogo direttamente da Governo a Governo;

CONSIDERANDO che è necessario stabilire con un apposito Protocollo le responsabilità dei due Governi nella realizzazione di tale Programma straordinario e che occorre definire le modalità particolari di erogazione del finanziamento

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Governo italiano accorda a titolo di dono al Governo argentino un finanziamento straordinario di Lit. 20 miliardi, che sarà destinato alla realizzazione delle opere identificate come "Canale Bragado - 9 de Julio", facenti parti del "Programma Nazionale Argentino d'emergenza contro le inondazioni", descritte tecnicamente nell'allegato 1 del presente Protocollo.

Articolo 2

Le Autorità competenti del Governo argentino avranno piena e diretta responsabilità per la stipulazione conformemente alla propria legislazione nazionale e alle clausole del presente Protocollo del contratto definitivo di esecuzione delle opere indicate all'articolo 1 con l'impresa italiana da esse prescelta.

Le stesse Autorità avranno piena e diretta responsabilità per la direzione e supervisione dei lavori, la certificazione degli stati di avanzamento, il collaudo finale delle opere realizzate e per i relativi pagamenti secondo le modalità previste al successivo art. 5.

Il Governo argentino darà comunicazione all'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires del testo del contratto definitivo stipulato ai sensi del comma 1 accompagnato da dichiarazione di congruità dei prezzi pattuiti.

Articolo 3

Il Governo argentino fornirà ogni necessaria assistenza al fine di consentire alle Autorità italiane competenti lo svolgimento, tramite propri funzionari o esperti o avvalendosi di organismi all'uopo incaricati, di ispezioni e controlli periodici sullo stato di esecuzione del programma e sui relativi pagamenti, consentendo l'assistenza di funzionari italiani al collaudo finale delle opere realizzate.

Della regolare esecuzione delle opere sarà dato atto congiuntamente con apposito verbale.

Articolo 4

Il Governo italiano metterà a disposizione del Governo argentino, in Italia, su un conto speciale transitorio presso una banca agente italiana, intestato all'Ambasciata della Repubblica Argentina in Roma, il finanziamento di cui all'articolo 1 secondo le modalità seguenti:

a) 20% entro 15 giorni dalla comunicazione al Governo italiano della banca italiana prescelta, che sarà accompagnata da copia del contratto bancario stipulato conformemente agli articoli 5 e 6;

b) 75% entro 15 giorni dalla comuniçazione al Governo italiano, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2, del testo del contratto definitivo di esecuzione;

c) 5% entro 30 giorni dalla costatazione congiunta di regolare esecuzione delle opere di cui all'articolo 3 ultimo comma.

Articolo 5

Il Governo argentino potrà utilizzare le disponibilità per capitali ed eventuali interessi del conto speciale di cui all'articolo 4 esclusivamente per i pagamenti a favore dell'impresa esecutrice delle opere, e conferirà a tal fine mandato irrevocabile alla banca agente per effettuare le erogazioni che saranno di volta in volta richieste, previa

esibizione, ai fini dell'anticipazione, del contratto definitivo debitamente approvato dalle Autorità argentine competenti, e per i successivi pagamenti del certificato di opera emesso dal Ministero delle Opere e dei Servizi Pubblici argentino.

I predetti documenti saranno legalizzati, tradotti e vistati dall'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires.

Conformemente alle disposizioni in vigore in Italia, la banca agente effettuerà il controllo della rispondenza alle norme valutarie vigenti in Italia dei pagamenti da effettuare in base alla presente Convenzione nonchè il controllo della loro effettiva destinazione agli scopi indicati nell'autorizzazione valutaria del Ministero del Commercio con l'Estero.

La banca agente effettuerà i pagamenti previsti dalla presente Convenzione contro rilascio, da parte dei beneficiari, di ricevuta liberatoria in doppio originale di cui una da rimettere successivamente al Governo argentino.

Articolo 6

Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le due Parti si consulteranno al riguardo.

Ove al termine del Programma dovesse risultare disponibile un finanziamento residuo, la sua utilizzazione sarà definita d'intesa fra le Parti, nell'ambito del Programma nazionale argentino di emergenza contro le inondazioni.

Articolo 7

Si applicheranno le disposizioni previste dall'Accordo di Cooperazione tecnica del 30 settembre 1986 per le imprese e il personale italiani di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.

Articolo 8

Il presente Protocollo entra in vigore al momento della firma e resterà in vigore fino alla realizzazione delle opere indicate all'articolo 1 o al diverso termine che sarà fissato d'intesa fra le Parti, ai sensi dell'articolo 6.

Fatto a Buenos Aires, il 27 gennaio 1988, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA

B) ALLEGATO

I - Il progetto "Canale Bragado - 9 de Julio" descritto a livello di progetto di massima negli allegati tecnici al contratto preliminare stipulato dalle Autorità argentine con l'impresa Italgenco in data 29.5.1987 comprende il ripristino ed il potenziamento del canale in terra che va dalla città di Carlos Casares alla laguna di Bragado, per una lunghezza complessiva di circa 110,84 km.

Il progetto è suddiviso in tre tronchi e precisamente:

1) Tratto Carlos Casares - 9 de Julio

Lunghezza 55,34 km.

Le opere comprese in tale tronco possono così sinteticamente riassumersi:

- scavi per 2.030.000 m3
- riporti per 970.000 m3
- nº 11 ponti in cemento armato
- riporti per teste di ponte: 50 m3
- opere d'arte minori

2) Tratto 9 de Julio - Laguna Municipal di Bragado

Lunghezza 44,0 km.

Le opere comprese in tale tronco possono così sinteticamente riassumersi:

- scavi per 1.500.000 m3
- riporti per 87.000 m3
- nº 28 ponti in cemento armato
- riporti per teste di ponte: 600 m3
- opere d'arte minori

3) Tratto Laguna Municipal - Laguna di Bragado

Lunghezza 11,5 km.

Le opere comprese in tale tronco possono così sinteticamente riassumersi:

- scavi per 179.000 m3
- n° 4 ponti in cemento armato
- opere d'arte minori.

Gli scavi verranno realizzati in parte da terra, mediante Drag-line, ed in parte con mezzi galleggianti.

Ove possibile, gli argini verranno ricostruiti mediante l'utilizzazione delle stesse materie scavate.

La larghezza media della fascia di terreno impegnata dal canale, da argine ad argine, è di circa 55,0 m, di cui:

- 15 metri per l'alveo del canale
- 20 metri per le due zone golenali
- 12 metri per la larghezza degli argini in testa.

La larghezza rimanente è dovuta alle zone di raccordo, a diversa pendenza, fra letto e golena e fra golena e argine.

II - 1) Il contratto definitivo sarà integrato con gli elaborati relativi al tratto di collegamento tra laguna di Bragado ed il Río Saladillo per lo smaltimento delle acque drenate nel Río Salado e dovrà prescriverne la realizzazione prioritaria.

Il contratto conterrà altresì un elenco prezzi adeguatamente dettagliato, ed appropriata descrizione degli oneri di capitolato compensati con ciascuna voce di prezzo, nonchè l'individuazione dello stralcio funzionale delle opere in progetto il cui importo -tenuto conto delle quantità previste, dei prezzi concordati e di ogni altro onere di contratto- corrisponda alle risorse finanziarie disponibili.

2) Nel corso dei lavori dovrà essere predisposto il progetto esecutivo delle opere da eseguirsi ed i relativi elaborati trasmessi alle Autorità italiane previa approvazione delle Autorità argentine.

XII

27 gennaio 1988, Roma

Scambio di note fra Italia e Jugoslavia che modifica l'accordo finanziario del 12 ottobre 1983 (1).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO D'ITALIA

AL SEGRETARIO FEDERALE PER IL COMMERCIO ESTERO DI JUGOSLAVIA

Roma, 28 gennaio 1988

Signor Segretario Federale,

In relazione all'Accordo finanziario stipulato il 12 ottobre 1983 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della R.S.F. di Jugoslavia ed al successivo scambio di lettere del 1° Novembre 1986, concernente la concessione da parte dell'Italia di un credito finanziario di importo non superiore a $ USA 70 Milioni, ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

1. a modifica di quanto previsto all'art. 2, lettera F) dell'Accordo e del punto 2 dello Scambio di Lettere del 1° novembre 1986, il termine ultimo per le richieste di inserimento dei singoli contratti nel credito è prorogato al 31 dicembre 1989 e quello di utilizzo finale del credito stesso è fissato al 31.12.1991.

2. il credito di cui sopra sarà trasformato da Dollari USA in Lire italiane al tasso di cambio in vigore alla data della firma del presente Scambio di Lettere.
Resta inteso che il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione del finanzimento.
Il credito sarà regolato al tasso annuo di interesse previsto dal Consensus al momento della firma dei singoli contratti commerciali, con le modalità già previste nella convenzione interbancaria.

Resta immodificato ogni altro termine dell'Accordo e delle Lettere allegate allo stesso.

Le sarò grato, Signor Segretario Federale, se vorrà confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Segretario Federale, l'espressione della mia più alta considerazione.

(Renato Ruggiero)

(1) Entrata in vigore: 27 gennaio 1988.

IL SEGRETARIO FEDERALE PER IL COMMERCIO ESTERO DI JUGOSLAVIA

AL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO D'ITALIA

Roma, 28 gennaio 1988

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, con il seguente contenuto:

"In relazione all'Accordo finanziario stipulato il 12 ottobre 1983 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della R.S.F. di Jugoslavia ed al successivo scambio di lettere del 1° Novembre 1986, concernente la concessione da parte dell'Italia di un credito finanziario di importo non superiore a $ USA 70 Milioni, ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

1. a modifica di quanto previsto all'art. 2, lettera F) dell'Accordo e del punto 2 dello Scambio di Lettere del 1° novembre 1986, il termine ultimo per le richieste di inserimento dei singoli contratti nel credito è prorogato al 31 dicembre 1989 e quello di utilizzo finale del credito stesso è fissato al 31.12.1991.

2. il credito di cui sopra sarà trasformato da Dollari USA in Lire italiane al tasso di cambio in vigore alla data della firma del presente Scambio di Lettere.
Resta inteso che il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione del finanziamento.
Il credito sarà regolato al tasso annuo di interesse previsto dal Consensus al momento della firma dei singoli contratti commerciali, con le modalità già previste nella convenzione interbancaria.

Resta immodificato ogni altro termine dell'Accordo e delle Lettere allegate allo stesso."

Ho l'onore, Signor Ministro, di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

(NENAD KREKIC)

Nenad Krekic

XIII

28 gennaio 1988, Roma

Memorandum d'intesa fra Italia e Jugoslavia concernente un programma di cooperazione per lo sviluppo in campo economico e tecnico (1).

MEMORANDUM D'INTESA

In occasione della visita in Italia, il 28 e 29 gennaio 1988, del Presidente del Consiglio Esecutivo Federale della Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Branko Mikulic, si sono tenuti degli incontri tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana Giulio Andreotti ed il f.f. di Segretario Federale per gli Affari Esteri della R.S.F. di Jugoslavia Budimir Lonçar.

- alla luce dei rapporti particolarmente amichevoli e delle relazioni di buon vicinato esistenti fra i due Paesi;

- al fine di promuovere ulteriormente la collaborazione economica fra l'Italia e la Jugoslavia a beneficio delle due Parti e di fondare i rispettivi rapporti su basi più ampie;

- constatati con soddisfazione gli sforzi che il Governo jugoslavo sta compiendo al fine di conseguire la stabilizzazione economica del Paese e ribadita la disponibilità italiana a contribuire a detti sforzi;

- considerando la utilità di inquadrare in un programma pluriennale le relazioni di cooperazione tra i due Paesi, avvalendosi delle possibilità offerte dalle risorse finanziarie italiane per lo sviluppo (Legge n. 49 approvata dal Parlamento italiano il 26 febbraio 1987) e in armonia con le vigenti legislazioni;

(1) Entrata in vigore: 28 gennaio 1988.

- considerata la opportunità di identificare delle forme e dei contenuti di cooperazione adeguati alla fase di sviluppo socio-economico dei due Paesi suscettibili di svolgere un ruolo di grande rilievo nel riavvicinamento delle economie e nel raggiungimento della reciproca prosperità, anche nella regione Adriatica, le due Parti hanno convenuto quanto segue:

Il programma di cooperazione per lo sviluppo tra l'Italia e la Jugoslavia avrà una durata di tre anni e si svilupperà nel periodo 1988-1990. Si compone di tre strumenti principali, ciascuno messo a punto per rispondere con flessibilità alle situazioni ed ai bisogni specifici dello sviluppo della Jugoslavia e commisurato al contributo che l'Italia può dare a tale scopo.

A) **Aiuto-programma** (o aiuto fuori progetto). L'aiuto-programma mira a ridurre le difficoltà che la penuria di divise estere fa pesare sullo sviluppo economico ed a permettere alla Jugoslavia di importare prodotti di origine italiana inclusi in una lista concordata dalle due Parti. L'ammontare del credito di aiuto messo a disposizione in questa forma è di 80 miliardi di lire di crediti di aiuto da versare in quote annuali.
   Tali crediti di aiuto si intendono concessi al Governo jugoslavo che stabilirà le condizioni di retrocessione ai singoli beneficiari.
   La vendita di questi prodotti ai consumatori creerà dei fondi di contropartita che potranno servire a completare le risorse destinate dai poteri pubblici al finanziamento della spesa per lo sviluppo.
   Un Comitato misto si riunirà almeno una volta all'anno per valutare lo stato di avanzamento ed i risultati di questa

forma di aiuto.

B) **Aiuto-progetto.** Il Governo italiano si impegna ad autorizzare "Mediocredito Centrale" ad accordare ad una Banca jugoslava o ad una Banca italo-jugoslava da costituire, che agirà in nome e per conto del Consiglio Esecutivo Federale della R.S.F. di Jugoslavia, crediti di aiuto fino ad un ammontare equivalente a 180 milioni di dollari USA a titolo di contributo italiano al finanziamento di progetti di sviluppo stabiliti di comune accordo tra le due Parti.

I predetti crediti saranno accordati alle condizioni seguenti:

- rimborso in 20 anni con versamenti semestrali consecutivi uguali a titolo di capitale, di cui il primo scadrà 66 mesi dopo la data di entrata in vigore della Convenzione finanziaria.

- tasso d'interesse dell'1,75% per anno pagabile al termine di ciascun periodo di sei mesi a partire dalla data di ogni utilizzazione.

Le modalità tecniche di concessione, utilizzazione e rimborso dei predetti crediti saranno stabilite dalle Convenzioni finanziarie tra il Mediocredito Centrale e la Banca jugoslava o italo-jugoslava designata.

I progetti da finanziare attraverso i crediti di aiuto, per quanto possibile associati a dei crediti all'esportazione - per i quali le disponibilità vengono portate a 120 milioni di dollari - riguarderanno i settori prioritari per le due Parti e serviranno ad incoraggiare la costituzione di

imprese miste rivolte all'esportazione nonchè il potenziamento della piccola e media industria nei settori produttivi.

I progetti di cui sopra verranno precisati di comune accordo, previa valutazione tecnica ed economica tenendo conto anche della lista che sarà presentata dalla Parte jugoslava.

Una parte delle risorse concesse sotto questo titolo potrà essere accordata alle imprese italiane che costituiranno delle società miste operanti in Jugoslavia con una partecipazione di investitori, tanto pubblici che privati, del Paese beneficiario.

I principi per la selezione di tali iniziative assieme alle condizioni dei crediti in questione sono stabiliti dall'art. 7 della Legge 49 ed i relativi regolamenti di applicazione.

C) **Cooperazione tecnica.** Coscienti dell'importanza di effettuare investimenti nel settore delle risorse umane, le due Parti si sforzeranno di porre in atto delle azioni congiunte nel campo dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica. Queste azioni dovrebbero mirare al trasferimento di tecnologie appropriate ed all'accrescimento delle capacità e delle competenze individuali.
La creazione di legami istituzionali tra Istituti di ricerca ed Università delle due Parti servirà alla realizzazione di progetti di ricerca finalizzati comportanti scambi di esperti, formazione tecnica di base, fornitura di attrezzature, concessione di borse di studio.
Per realizzare le iniziative di cui al punto C la Parte italiana si impegna a mettere a disposizione un ammontare

fino a 70 miliardi di lire di contributi a fondo perduto.
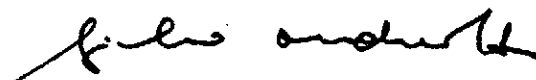
D) Le due Parti concordano infine sulla utilità di incoraggiare, mediante reciproche facilitazioni, la costituzione di imprese miste nel settore produttivo con l'obiettivo di aumentare ulteriormente, attraverso la partecipazione di capitale privato, il volume globale degli investimenti in Jugoslavia.

Il presente Memorandum d'intesa, che sarà immediatamente operativo tra le Parti, è redatto in un unico esemplare nelle lingue italiana e serbo-croata, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Fatto a Roma il 29 gennaio 1988.

GIULIO ANDREOTTI

BRANCO MIKULIC

XIV

29 gennaio 1988, Maputo

Protocollo fra Italia e Mozambico per la costruzione di un villaggio residenziale ad uso della cooperazione sanitaria (1).

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana, piu' sotto nominato "Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo" o "D.G.C.S."

e

il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, piu' sotto nominato "Governo"

= desiderosi di approfondire i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi attraverso la cooperazione sanitaria;

= considerando il crescente impegno della cooperazione tra le Parti nel settore sanitario e l'incremento del numero di esperti italiani e altro personale qualificato inviato nell'ambito dei programmi;

= constatata la difficolta' di reperimento di alloggi adeguati ad uso del personale di cui sopra;

= considerando che la D.G.C.S. intende affidare i lavori alla Societa' BONIFICA di Roma, di seguito chiamata la "Societa'";

concordano quanto segue:

ART. 1 = Base dell'accordo

1) L'accordo di cooperazione economico per lo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, firmato il 15.10.81, ed il successivo Protocollo Sanitario di cooperazione, firmato tra le Parti il 19.8.87, costituiscono le basi della realizzazione tra le Parti del presente accordo.

2) Tutti gli obblighi e le competenze qui definite devono essere interpretati alla luce degli accordi sopra citati.

(1) Entrata in vigore: 29 gennaio 1988.

ART. 2 = Obiettivi

Il presente Protocollo si propone di coprire il fabbisogno di alloggi ad uso della cooperazione tecnica italiana in campo sanitario nella citta' di Maputo attraverso la costruzione di un villaggio residenziale situato in Maputo, lungo la strada litoranea per Costa do Sol, in localita' sita dietro il ristorante.

ART. 3 = Descrizione dell'intervento e tempi di esecuzione

La costruzione del villaggio sara' realizzata con sistema "chiavi in mano" come descritto nell'allegato 1.

I tempi di realizzazione previsti per l'intera opera sono di 7 mesi a partire dalla data di concessione del terreno e della licenza edilizia da parte del Governo.

ART. 4 = Impegni del Governo

il Governo si impegna a:

1) Mantenere a disposizione dei programmi di cooperazione sanitaria in corso e agli eventuali futuri programmi gli alloggi gia' assegnati ai singoli esperti siti in lista.

2) Provvedere alla concessione del terreno, di cui all'art. 2 della superficie di 28.250 mq.

3) Concedere la licenza edilizia per la realizzazione del villaggio descritto nell'allegato 1.

4) Concedere alla Societa' e al suo personale ogni esenzione fiscale e doganale di qualunque tipo che dovesse essere richiesta da qualunque Ente Statale, Provinciale o Distrettuale a qualsivoglia titolo.

5) Agevolare la Societa' nell'ottenimento dei permessi necessari per eseguire gli allacciamenti idrici, elettrici, viari, ecc..

ART. 5 = Impegni della D.G.C.S.

1) Compatibilmente con le risorse finanziarie allocate per il presente programma, la D.G.C.S. si impegna a:
   = sostenere le spese per la costruzione di un villaggio residenziale ad uso della cooperazione sanitaria;

= sostenere le spese di manutenzione del villaggio;

= sostenere le spese di manutenzione ordinaria delle case gia' messe a disposizione da parte del Governo nell'ambito del programma di cooperazione sanitaria.

ART. 6 = Disposizioni finali

1) L'utilizzo dell'area del villaggio e la costruzione che in essa sara' realizzata e' assegnata alla D.G.C.S. per tutta la durata dei progetti di cooperazione alla fine della quale le Parti decideranno, di comune accordo, la destinazione finale.

2) Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della firma dello stesso e sara' valido per la durata del periodo di cooperazione in campo sanitario tra le due Parti.

3) Il presente Protocollo potra' essere denunciato con notifica scritta da una delle due Parti con 60 giorni di anticipo.

Sottoscritto in Maputo il 29 gennaio 1988

in due originali in lingua italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo Italiano
Testore

Per la R.P.M.
[illegible]

XV

1° febbraio 1988, Giakarta

Accordo di credito fra Italia e Indonesia (1).

ACCORDO

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Italy; in the spirit of friendship and economic cooperation between the two countries, have agreed as follows :

Article 1

The Government of the Republic of Italy shall extend to the Government of the Republic of Indonesia a loan to the amount of up to US dollars 71.000.000 (seventy one million United States dollars) to be utilized for the improvement of the economic situation of Indonesia within the framework of the Italian participation in cooperation schemes and programmes to be agreed upon between the two Governments.

Article 2

The credit referred to in Article 1 shall be granted at the following conditions :

- repayment in 20 (twenty) consecutives equal half-yearly principal installments on January 1st and July 1st of each year, starting from the first January 1st or July 1st whichever comes immediately after 126 (one hundred twentysix) months from the date of effectiveness of the financial convention referred to in the following article;
- interest rate : nominal annual 1.50% (one point fifty percent), payable at the end of each period of six months on January 1st and July 1st of each year, starting from the date of each drawdown.

(1) **Entrata in vigore: 1° febbraio 1988.**

Article 3

The technical arrangements and the other conditions of the granting of the above mentioned credit will be agreed in a separate financial convention to be concluded between the Mediocredito Centrale, acting on authorization of the Italian Government, and the Director General for Budget, Department of Finance, acting on account of the Republic of Indonesia.

Article 4

All diferrences arising from the interpretation and application of the present agreement shall be settled through diplomatic channels.

This Agreement shall come into force on the day of its signature and it shall remain in force until the last payment to the Mediocredito Centrale, to be due under previous Article 2, is made.

Done in Jakarta on the first day of February, 1988 in two originals in English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Giorgio VECCHI

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Italy to the Republic of Indonesia.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Rusli Noor

Director General for Foreign Economic Relations, Department of Foreign Affairs.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica d'Indonesia e il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo della Repubblica Italiana accorderà al Governo della Repubblica d'Indonesia un prestito per l'ammontare di 71 milioni di dollari USA (settantun milioni di dollari USA) da utilizzare per un miglioramento della situazione economica in Indonesia nell'ambito della partecipazione italiana a piani e programmi di cooperazione da convenire tra i due Governi.

ARTICOLO II

Il credito di cui all'Articolo I sarà accordato alle seguenti condizioni:

- rimborso in 20 (venti) rate uguali in quota capitale semestrali e consecutive, a scadere il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dal 1°gennaio o dal 1° luglio, a seconda di quale di queste due date venga immediatamente dopo 126 (centoventisei) mesi dalla data dell'entrata in vigore della convenzione finanziaria di cui all'articolo seguente:

- tasso d'interesse: tasso nominale annuale dell'1.50% (uno virgola cinquanta percento), pagabile alla fine di ogni periodo di sei mesi il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla data di ogni rimborso.

ARTICOLO III

Le intese tecniche e le altre condizioni previste nel quadro della concessione del credito summenzionato saranno concordate in una convenzione finanziaria separata, da stipulare tra il Mediocredito Centrale, agente su autorizzazione del Governo italiano, e il il Direttore Generale per il Bilancio del Dipartimento delle Finanze, agente per conto della Repubblica d'Indonesia.

ARTICOLO IV

Tutte le controversie che sorgano dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della firma e rimarrà in vigore fino a quando non sia stato effettuato l'ultimo pagamento al Mediocredito Centrale ai sensi dell'Articolo 2 di cui sopra.

Fatto a Giakarta il 1°febbraio 1988 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

GIORGIO VECCHI

Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario della
Repubblica Italiana
nella Repubblica d'Indonesia

Per il Governo della Repubblica d'Indonesia

Rusli NOOR

Direttore Generale per le
Relazioni Economiche con
l'Estero, Dipartimento degli
Affari Esteri

XVI

3 febbraio 1988, Il Cairo

Accordo di consolidamento fra Italia ed Egitto (1).

ACCORDO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed on 22nd May, 1987 by the countries taking part in the Club of Paris meeting, have agreed as follows :-

ARTICLE 1

The present Agreement concerns the rescheduling of :-

a) the commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from the Government of the Arab Republic of Egypt or one of its Public sector agencies, organizations or institutions, or covered by a guarantee of payment of the Egyptian Government or of one of its public sector agencies, organizations, institutions or by the Bank Misr, National Bank of Egypt, Bank of Alexandria, Banque du Caire within the period 1st January, 1987 - 30th June, 1988 and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial conventions concluded before 31st October, 1986 - with an original maturity of more than one year-covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1); (*)

b) the debts described in paragraph a) above, arrears as at 31st December,1986 and not yet paid (Annex 2); (*)

c) the debts for both principal and contractual interest due within the period 1st January, 1987-30th June, 1988 and not paid relating to Government Loans as per financial convent -

(1) Entrata in vigore: 3 febbraio 1988.
(*) Non allegati per motivi tecnici.

ions between the Central Bank of Egypt and MEDIOCREDITO CENTRALE signed on 3rd January 1983, on 3rd April 1984 and on 23rd December 1985 (Annex 3); (*)

d) the late interest accrued and capitalized as at 31st December 1986 on the debts described in paragraph b) above calculated at the rates of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2) i). No duplication of interest is foreseen by this provision . The relevant calculations will be agreed upon between SACE and the Central Bank of Egypt as agent of the Government of the Arab Republic of Egypt.

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the Italian party and the Central Bank of Egypt.

ARTICLE II

a) The debts for both principal and contractual interest referred to in the previous Article I,a)and c) will be transferred- in the currencies established in the contracts or in the financial conventions-by the Central Bank of Egypt, acting on behalf of the Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to as "Bank") to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE"), as regards debts envisaged in the previous Article I, a) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, as regards debts envisaged in the previous Article I, c) in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 31st March, 1993 and the last one on 30th September 1997 .

b) The debts for principal, contractual interest and late interest referred to in the previous Article I, b) and d) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions-by the"Bank" to the "SACE", in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 31st December, 1991 and the last one on 30th June 1996.

ARTICLE III

1) The Central Bank of Egypt undertakes to pay and to transfer to the "SACE" and to the MEDIOCREDITO CENTRALE respectively, interest for deferred payment which shall be calculated on any debt unpaid at the original maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from original maturity, as regards debts envisaged in the previous Article 1 a),b) and c) and from the 1st January 1987 as regards debts envisaged in the previous Article 1 d) until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows :

i) as regards debts envisaged in Article I,a)and b)at the rate expressly stipulated for post-maturity payments in the contracts or financial conventions or, where no interest rate is so stipulated, at the rate of 10% p.a., of 7.3 % p.a. and of 3.9% p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras, U.S. Dollars in Deutsche Marks, from the date of maturity of the debt up to the date of the indemnity by SACE and at the rate of 10% p.a., of 7.3% p.a. and of 3.9% p.a. from the date of the indemnity by SACE up to the full settlement of the debt as regards debts respectively payable in Italian Liras, U.S. Dollars and Deutsche Marks;

ii) as regards debts envisaged in Article I, c) at the rate of 1.5% p.a.;

iii) as regards debts envisaged in Article I,d) at the

rate of 10% p.a. and of 7.3% p.a. respectively for the debts payable in Italian Liras and U.S. Dollars.

3) The said interest shall be transferred-in the currencies established in the contracts or in the financial conventions-as follows :-

- as far as the debts mentioned in paragraph a)of Article II , half-yearly beginning on 30th September 1988;

- as far as the debts mentioned in paragraph b)of Article II, half-yearly beginning on 30th June 1988.

It is understood that the interest due up to 31st December 1986 will be rescheduled according to the provisions established in the previous Article II,paragraph b).

ARTICLE IV

This Agreement shall in no way affect rights and obligations under the common law, or under commitments undertaken by the parties in the operations to which Egypt's debts are referred to in Article I of this Agreement .

All modifications of the contracts and/or financial conventions made after 30th October 1986 and having the effect of an increase in Egypt's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement .
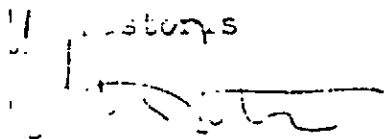
ARTICLE V

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Cairo on 3rd February 1988,in duplicate in the English language,both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Giovanni Castellani

FOR THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

Abdel Aziz Zahwy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana

e

e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, nello spirito d'amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due paesi e sulla base dell'Agreed Minute (Verbale Concordato) firmato il 22 Maggio 1987 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione dei

a) debiti commerciali e finanziari - sia per il capitale, sia per gli interessi come da contratto - verso l'Italia da parte del Governo della Repubblica Araba d'Egitto o di uno dei suoi Enti Pubblici, organizzazioni o istituzioni, o coperti da una garanzia di pagamento del Governo egiziano o di uno dei suoi Enti pubblici, organizzazioni ed istituzioni, o dalla Mise, Banca Nazionale d'Egitto, Banca d'Alessandria, Banca del Cairo, relativi al periodo 1° gennaio 1987 - 30 giugno 1988 e non ancora estinti, concernenti contratti per la fornitura di beni e/o servizi e/o l'esecuzione di lavori, nonchè convenzioni finanziarie concluse prima del 31 ottobre 1986 - con una scadenza originaria di oltre un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano ai sensi della Legge italiana (Allegato 1);

b) i debiti descritti nel paragrafo a) di cui sopra, arretrati al 31dicembre 1986 e non ancora estinti (Allegato 2);

c) i debiti - sia per il capitale, sia per gli interessi come da contratto - , a scadere entro il periodo 1° gennaio 1987 - 30 giugno 1988 e non ancora estinti, relativi ai prestiti governativi ai sensi delle convenzioni finanziarie tra la Banca Centrale d'Egitto e il MEDIOCREDITO Centrale, firmati il 3 gennaio 1983, il 3 aprile 1984 e il 23 Dicembre 1985 (Allegato 3);

d) l'interesse di mora maturato e capitalizzato al 31 dicembre sui debiti descritti nel paragrafo b) di cui sopra, calcolato al tasso d'interesse previsto dal seguente Articolo III, paragrafo 2)i). Non è prevista nessuna duplicazione d'interesse ai sensi della presente disposizione. I relativi calcoli verranno concordati tra la SACE e la Banca Centrale d'Egitto in qualità di agente del Governo della Repubblica Araba d'Egitto.

Gli Allegati summenzionati, che costituiscono parte del presente Accordo, possono essere rivisti previo accordo reciproco tra la Parte Italiana e la Banca Centrale d'Egitto.

ARTICOLO II

a) I debiti - sia per il capitale, sia per gli interessi come da contratto - di cui al precedente Articolo I, a) e c), verranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla Banca Centrale d'Egitto, agente a nome del Governo della Repubblica Araba d'Egitto (qui di seguito

denominato "SACE"), per ciò che concerne i debiti di cui al precedente Articolo I, a), e al MEDIOCREDITO CENTRALE, per ciò che concerneche concerne debiti di cui al precedente Articolo I,c) in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle queli a scadere il 31 Marzo 1993, e l'ultima il 30 settembre 1997.

b) I debiti - sia per il capitale, sia per gli interessi come da contratto o per gli interessi di mora - di cui al precedente Articolo I,b) e d), verranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE", in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali a scadere il 31 dicembre 1991 e l'ultima il30 giugno 1996.

ARTICOLO III

1) La Banca Centrale d'Egitto s'impegna a pagare e a trasferire - alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente - gli interessi sui pagamenti dilazionati, che verranno calcolati su ogni debito non pagato alla scadenza originaria.

2)Detto interesse maturerà durante il periodo che va dalla scadenza originaria - per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo 1 a), b) e c), e dal 1° gennaio 1987 per quantoconcerne i debiti di cui al precedente Articolo 1 d) - fino alla completa estinzione deldebito, e sarà calcolato nella maniera seguente:
i) per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo 1, a) e b), al tasso stabilito espressamente stabilito in contratto per i pagamenti posteriori alla scadenza nei contratti o nelle convenzioni finanziarie oppure, laddove non sia stato stabilito in questa maniera nessun tasso d'interesse, al tasso annuale del 10%, del 7,3%, e del 3,9% per ciò che concerne i debiti

pagabili rispettivamente in lire italiane, dollari USA e marchi tedeschi, dalla data di scadenza del debito fino alla data ddi indennizzo da psrte della SACE, e al tasso annuale del 10%, del 7,3%, e del 3,9%, dalla data di indennizzo da parte della SACE fino alla completa estinzione del debito per quanto concerne i debiti rispettivamente pagabili in lire Italiane, dommari USAe marchi tedeschi;

ii) per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo I, c al tasso annuale dell'1,5%;

iii) per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo I,d) al tasso annuale del 10% e del 7,3%, rispettivamente per idebiti pagabili in lire italiane e in dollari USA.

3) Detto interesse verra trasferito - nelle valute stabilite nei cocontratti o nelle convenzioni finanziarie - nella maniera seseguente:
 - per ciò che concerne i debiti di cui al paragrafo a) dell'articolo II, in rate semestrali a decorrere dal 30 settembre 1988;
 - per ciò che concerne i debiti di cui al paragrafo b) dello Articolo II, in rate semestrali a decorrere dal 30 Giugno 1988.

E' inteso che l'interesse dovuto fino al 31 Dicembre 1986 verrà ristrutturato in base alle disposizioni stabilite nel precedente Articolo II, paragrafo b).

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non toccherà in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dalla legislazione ordinaria o scaturenti

dagli impegni presi dalle Parti nelle operazioni alle quali si riferiscono i debiti dell'Egitto ai sensi dell'Articolo I del presente Accordo.

Tutte le modifiche dei contratti e/o delle convenzioni finanziarie concluse dopo il 30 ottobre 1986, e risultatni in un aumento degli impegni dell'Egitto verso l'Italia, verranno considerate nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

CARTICOLO V

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma:

Fatto al Cairo il 3 Febbraio 1988, in duplice copia in lingua
inglese, entrambi i Testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
Giovanni Castellani	Abdel Aziz Zahwy

XVII

11 febbraio 1988, Bogotà

Protocollo esecutivo fra Italia e Colombia per lo svolgimento di un «Progetto di realizzazione di un sistema di raccolta, trattamento, immagazzinamento e distribuzione di prodotti agricoli e per impianti di trasformazione agro-industriali in Colombia» (1).

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, in attuazione dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto tra i due Governi il 30 marzo 1971 e tenendo in considerazione che:

I. In data 10 marzo 1986, con lettera CTI/5/255 il Governo colombiano, attraverso il Departamento Nacional de Planeaciòn richiese al Governo italiano la sua cooperazione per il "Progetto di realizzazione di un sistema di raccolta, trattamento, immagazzinamento e distribuzione di prodotti agricoli e per impianti di trasformazione agro-industriale in Colombia";

II. in data 1 settembre 1987, con Nota Verbale N. 2790 l'Ambasciata d'Italia in Bogotà informò il Governo colombiano dell'approvazione del programma da parte del Governo italiano;

hanno convenuto di sottoscrivere il presente Protocollo Esecutivo secondo i termini e gli articoli seguenti:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PROGRAMMA

Le due Parti concorrerranno all'esecuzione del progetto per la realizzazione di un sistema di raccolta, trattamento, immagazzinamento e distribuzione di prodotti agricoli e per impianti di trasformazione agro-industriali in Colombia.

A tal fine si prevedono le seguenti attività:

1. Impianti agro-industriali

Per l'esecuzione degli impianti agro-industriali si procederà secondo i diversi stati di avanzamento degli impianti stessi.

A. Impianti già identificati e che sono stati oggetto di studio di fattibilità durante la prima fase di assistenza tecnica e per i quali si prevede una pronta realizzazione:

A.1. Impianto per la produzione di latte pastorizzato e suoi derivati nel Tolima;

(1) Entrata in vigore: 11 febbraio 1988.

A.2. Impianto per la trasformazione del miele nel Dipartimento Valle del Cauca.

Per gli impianti del gruppo A. si procederà alla pro gettazione esecutiva a livello di specifiche di gara.

Se gli organismi di esecuzione lo riterranno opportuno, si effettuerà una revisione tecnico-economica degli impianti stessi.

B. Impianti già identificati a livello di studio di prefattibilità, la cui esecuzione é stata considerata prioritaria:

B.1. Impianto per la produzione di latte UHT nel Huila;

B.2. Impianto per la lavorazione di frutta ed ortaggi nel Huila;

B.3. Impianto per la produzione di imballaggi per alimenti.

Per gli impianti B.1. e B.2., si procederà alla progettazione di base ed alla progettazione esecutiva sino all'emissione di specifiche di gara; per il gruppo B.3., l'intervento si limiterà a:

- studio di mercato;
- studio di fattibilità tecnico-economica;
- progettazione di base;
- progettazione esecutiva sino all'emissione di specifiche di gara.

2. Pianificazione del sistema complessivo di raccolta, trattamento, immagazzinamento, distribuzione di prodotti agricoli in Colombia per il mercato nazionale ed estero.

2.1. Fase di raccolta, analisi e sintesi dei dati, in base ai quali si svolgerà il progetto;

2.2. Fase di piano e scelte localizzativo-produttive;

2.3. Strumenti metodologici e modellistici per le scelte di piano,

2.4. Verifica di realizzabilità dei Centri prioritari;

2.5. Analisi tecnico-economica per due Centri di Distribuzione Nazionali (CD);

2.6. Progettazione di base per due Centri di Raccolta Regionali (CAR) e per i due CD;

2.7. Progettazione esecutiva per l'emissione delle specifiche di gara per i due CD e i due CAR.

3. Formazione

3.1. Formazione in Italia di 2 tecnici colombiani nelle aree di ingegneria dei sistemi e pianificazione;

3.2. Formazione in Colombia di 60 tecnici colombiani nell'area di organizzazione e gestione di cooperative e marketing.

4. Durata del programma

Le attività saranno realizzate in un periodo di 24 mesi a partire dalla firma del presente programma.

ARTICOLO 2 - ORGANISMI DI ESECUZIONE

1. Tenuto conto della designazione espressa dalla Parte colombiana, l'esecuzione delle attività a carico della Parte italiana stipulate nel Piano di Operazioni é stata affidata alla Società ITALIMPIANTI.

2. La Parte colombiana designa la Federaciòn Nacional de Cafeteros de Colombia per l'esecuzione delle attività stipulate nel Piano di Operazioni del progetto.

ARTICOLO 3 - CONTRIBUTO ITALIANO

1. Come contributo al progetto, la Parte italiana si impegna a fornire:

   A. Personale tecnico necessario per lo svolgimento delle attività del progetto in Italia e in Colombia sino ad un totale di 256 mesi/uomo;

   B. Passaggi aerei internazionali;

   C. Quattro (4) automobili comprensive di ricambi e costi di trasporto sino al porto di sbarco colombiano;

   D. Due (2) microcomputers con video e software e trasporto sino al porto di sbarco colombiano e servizi di Centro di Calcolo;

   E. Servizi di Centro di Calcolo.

   F. Traduzioni ed edizioni;

   G. Spese di ufficio, segreteria e comunicazioni;

   H. Spese generali ed imprevisti.

2. La totalita del contributo italiano non eccederà la somma di Lit. [illegible]558 milioni e sarà totalmente destinata a remunerare le prestazioni di Italimpianti per la realizzazione del programma.

ARTICOLO 4 - CONTRIBUTO COLOMBIANO

1. Come contributo al progetto, la Parte colombiana si impegna a fornire attraverso la FEDERACAFE:

   A. Personale tecnico necessario per lo svolgimento delle attività del progetto in Colombia sino ad un totale di 341 mesi/uomo;

   B. Uffici e servizi per il personale italiano e colombiano a Bogotà e nell'area del progetto;

   C. Spese di trasporto, vitto ed alloggio per il personale colombiano e per il personale italiano che viaggerà per l'esecuzione del programma in Colombia;

   D. Servizi di Centro di Calcolo e fornitura di dati secondo quanto concordato nella fase di analisi del problema;

   E. Spese di sbarco e trasporto dei veicoli e dei macchinari provenienti dall'Italia dal porto di sbarco colombiano sino alla sede del programma;

   F. Spese varie ed imprevisti.

2. La totalità del contributo colombiano non eccederà la somma di 146.500.000 Pesos Colombiani.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. FEDERACAFE designerà uno dei suoi esperti quale rappresentante della Parte colombiana del progetto; ITALIMPIANTI, a sua volta, designerà uno dei suoi esperti quale rappresentante della Parte italiana del progetto.

2. Il rappresentante italiano rappresenterà in Colombia la Parte italiana e sarà responsabile verso le Autorità italiane della corretta utilizzazione del contributo italiano.

3. Il rappresentante italiano opererà di comune accordo con il rappresentante colombiano ed ognuno dei due rappresentanti sarà responsabile della gestione delle sue attività, risorse umane e finanziarie.

4. Le stesse responsabilità ed impegni indicati per il rappresentante italiano saranno applicabili per il rappresentante colombiano nei confronti delle Autorità colombiane.

ARTICOLO 6 - COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Si stabilirà un Comitato di Coordinamento formato di:

   - un rappresentante del Departamento Nacional de Planeaciòn;

   - un rappresentante di FEDERACAFE;

   - un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia;

   - un rappresentante di ITALIMPIANTI.

I rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia e del Departamento Nacional de Planeaciòn avranno la Presidenza del Comitato a turno ogni 6 mesi: in caso di parità di voto in occasione di delibere o decisioni colegiali, il voto della Presidenza sarà considerato determinante.

2. Le funzioni del Comitato saranno:

- attuare la supervisione generale del progetto;
- esaminare le modifiche che si presentino nel Piano di Operazioni;
- esaminare gli Stati di Avanzamento del progetto;
- raccomandare le misure necessarie per assicurare l'efficace svolgimento delle attività del progetto.

3. Il Comitato si riunirà periodicamente ogni tre (3) mesi, convocato dal Departamento Nacional de Planeaciòn e potrà riunirsi in forma straordinaria su richiesta dell'Ambasciata d'Italia o del Departamento Nacional de Planeaciòn o di ciascuna delle entità esecutrici.

ARTICOLO 7 - PIANO DI OPERAZIONI

1. Le entità esecutrici stabiliranno di comune accordo un "Piano di Operazioni", indicando nei dettagli il contributo di ciascuna delle Parti, il numero e gli impegni degli esperti, la descrizione dei loro compiti, la durata della loro assegnazione al progetto, così come una descrizione degli equipaggiamenti richiesti per il progetto.

Il "Piano di Operazioni" dovrà includere un preventivo specifico in relazione a ciascuna componente del contributo di ambedue le Parti, così come uno schema di priorità delle attività, un cronogramma di intervento, la lista degli equipaggiamenti che le Parti forniranno ed il programma di formazione della controparte colombiana.

2. Il "Piano di Operazioni" sarà parte integrante di questo programma; qualsiasi modifica o variazione che si voglia apportare dovrà essere verificata ed approvata dal Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO 8 - STATO DEL PERSONALE

Il personale degli esperti italiani, così come gli equipaggiamenti assegnati dalla Repubblica Italiana al presente progetto, godranno dei privilegi ed immunità menzionate negli articoli 4 e 5 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto dai due Governi nel 1971.

ARTICOLO 9 - DOCUMENTAZIONE

Nel corso del progetto si elaborerà ogni 3 mesi un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori: al termine del progetto si elaborerà un rapporto finale.

operazioni concernenti la realizzazione del programma di formazione.

3.4. Il Centro assicurerà l'amministrazione e la contabilizzazione delle spese effettuate con i fondi messi a disposizione dal Governo italiano e versati su apposito conto bancario, secondo proprio regolamento finanziario e nel rispetto delle disposizioni legislative italiane.

3.5. Al termine di ogni attività il Centro invierà alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo in duplice copia il rendiconto delle spese relative a ciascuna iniziativa prevista, unitamente ad una dettagliata relazione finale.

3.6. Qualora in sede di rendicontazione si dovesse registrare un saldo attivo per spese non effettuate o per interessi maturati, le somme corrispondenti saranno conservate dal Centro a disposizione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e potranno essere impiegate per attività supplementari inerenti al Programma.

ARTICOLO 4

Per la realizzazione del presente accordo le parti si impegnano a consultarsi almeno due volte all'anno, di norma in occasione delle riunioni della Commissione Mista.

ARTICOLO 5

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua firma ed avrà durata triennale. Esso sarà tacitamente rinnovato salvo denuncia delle parti mediante notifica scritta di uno dei contraenti all'altro con un preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza prevista.

Il presente accordo potrà essere oggetto di emendamenti attraverso uno scambio di note fra le parti.

Fatto in duplice copia in lingua italiana, di cui una per il Governo italiano e l'altra per il Centro Internazionale di Perfezionamento Professionale e Tecnico dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Per il Governo italiano

Min.Plen.Patrizio Schmidlin

Direttore Generale della per la Cooperazione allo Sviluppo

Data 15 febbraio 1988

Per il Centro OIL di Torino:

Dott. Francesco D'Attilia

Direttore

Data: 15 febbraio 1988

88A1416

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652146) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.